

# L'«ordo clericorum» in Gregorio Magno: identità, rappresentazione, storia

di Pietrina Pellegrini

The division of church society in *boni coniugati*, *continentes*, and *praedicatores* is the central theme of Gregorian thought. The contemplative life lead by a monk is compared to the active life led by married people. An efficient synthesis of the two choices is that of the clerics, who combine prayer with love for the neighbor. The present study, conducted on the basis of the Gregorian works considered to be authentic and those of dubious paternity, analyzes the organization of the *ordo clericorum* in its institutional, administrative, and economic structures, elucidating the interactions and the relations among the *tres ordines fidelium*.

## Introduzione

A chi intraprende una ricerca sull'*ordo clericorum* nell'età di Gregorio Magno si prospetta come iniziale difficoltà la dispersione delle testimonianze cui attingere. Se, infatti, molte sono le notizie che si possono ricevere sul ruolo e le funzioni dei più alti gradi della gerarchia ecclesiastica, per avere informazioni sulla restante parte del clero è necessario procedere ad un esame metodico ed estensivo di un grande numero di fonti, accontentandosi spesso di risultati modesti. Numerose ricerche, in realtà, sono state dedicate alla comprensione del ruolo civile e religioso del vescovo.<sup>1</sup> Egli, oltre ad essere responsabile della chiesa locale, esercita i poteri di un magistrato civile. I ministri compresi fra i presbiteri e i cantori, invece, ricoprono uffici liturgici e istituzionali molto diversi a secondo della sede presso cui operano. Il clero della chiesa di Roma e delle grandi città episcopali occupa un posto degno della massima attenzione, svolgendo a servizio del vescovo importanti funzioni amministrative e di governo. Tuttavia i molti chierici inseriti nelle realtà

---

La genesi di questo lavoro risale agli anni della tesi di laurea e al prof. Mario Mazza devo il merito di aver indirizzato sin da allora la mia ricerca. Mi sono stati inoltre preziosi i colloqui con la prof.ssa Sofia Boesch Gajano. Resta inteso che solo mia è la responsabilità delle tesi sostenute.

<sup>1</sup> Per avere un'idea della fortuna degli studi sul vescovo in Gregorio Magno è sufficiente scorrere i titoli di R. GODDING, *Bibliografia di Gregorio Magno (1890-1989)*, Roma 1990. Sotto la sezione «vescovi» compaiono ben 44 titoli. Fra questi si segnalano, in particolare, H. HÜRTEIN, *Gregor der Grosse und der mittelalterliche Episkopat*, in «Zeitschrift für Kirchengeschichte», 73 (1962), pp. 16-41; A. GUILLOU, *L'évêque dans la société méditerranéenne des VIe-VIIe siècles. Un modèle*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», 131 (1973), pp. 5-19; L. SERENTHÀ, *Servi di tutti. Papa e vescovi a servizio della Chiesa secondo s. Gregorio Magno*, Torino 1980.

locali si muovono per lo più in un ambito circoscritto e dimesso. Essi, proprio perché lontani dai riflettori della grande storia, più vicini alle aspettative e alle speranze dell'uomo comune e alle esigenze e alle aspirazioni dei fedeli, non hanno lasciato una traccia profonda nelle fonti antiche. La storia del clero, perciò, si può ricostruire anche a partire da piccoli dati, da pochi essenziali cenni, tanto più autentici quanto meno si cercano notizie sugli avvenimenti, ma sulle consuetudini e il modo di vivere di una classe sociale.

La storia dei ministri ecclesiastici inferiori all'episcopato nell'età di Gregorio Magno non è stata oggetto di un lavoro di interpretazione e di riflessione sistematiche e, sul piano metodologico, si è orientata secondo diversi, seppur complementari, criteri di indagine e obiettivi di ricerca.

Gli storici del diritto e delle istituzioni della Chiesa si sono avvalsi proficuamente di quei testi, come i canoni conciliari e le decretali dei papi, che fissano le regole della carriera ecclesiastica in modo rigoroso e dettagliato ad imitazione del *cursus honorum* civile.<sup>2</sup> Tale tipo di indagine risulta indispensabile per conoscere l'organizzazione ecclesiastica e per seguirne lo sviluppo istituzionale. Tuttavia, per uscire dalle maglie strette di una prospettiva prettamente giuridica e normativa, è necessario ricorrere alle ricerche altrettanto fondamentali degli studiosi che si sono interrogati sugli aspetti culturali, sociali e religiosi della vita del clero.<sup>3</sup>

Il tema specifico della presente indagine è stato affrontato in alcuni lavori, diversi per approccio metodologico.

Quello di B. Fischer, *Der niedere Klerus bei Gregor dem Grossen. Ein Beitrag zur Geschichte der «Ordines minores»*,<sup>4</sup> è uno studio di breve e intenso respiro cui va riconosciuto il merito di aver tracciato le linee fondamentali della ricerca sulla storia dei chierici in Gregorio Magno. Fischer, attraverso una puntuale lettura e interpretazione dell'epistolario, ricostruisce la carriera del clero al di sotto del vescovo individuando il ruolo e la funzione dei membri, i rapporti con il mondo laico e le leggi che regolano questi rapporti. La chiarezza e il rigore della sua riflessione diventeranno un riferimento essenziale per le ricerche successive sugli ordini inferiori.

<sup>2</sup> Particolarmente significativa la produzione di J. GAUDEMET, del quale si ricordano, fra i numerosi lavori, *L'Église dans l'empire romain (IVe-Ve siècles)*, Paris 1989<sup>2</sup>, e *Le sources du droit de l'Église en Occident du IIe au VIIe siècle*, Paris 1985. Pure importanti sono le ricerche di A. FAIVRE, *Naissance d'une hiérarchie. Les premières étapes du cursus clérical*, Paris 1977, e *Ordonner la fraternité. Pouvoir d'innover et retour à l'ordre dans l'Église ancienne*, Paris 1992.

<sup>3</sup> Sulla storia degli ordini minori risulta ancora fondamentale il lavoro di M. ANDRIEU, *Les ordres mineurs dans l'ancien rit romain*, in «Revue de sciences religieuses», 5 (1925), pp. 232-274. Si vedano inoltre: W. CROCE, *Die niederen Weihen und ihre hierarchische Wertung. Eine geschichtliche Studie*, in «Zeitschrift für Kirchentheologie», 70 (1948), pp. 257-314, che ha seguito lo sviluppo dell'istituzione degli ordini minori a Roma, nella liturgia gallicana e romano-franca; J.G. DAVIES, *Deacons, Deaconesses and the Minor Orders in the Patristic Period*, in «The Journal of Ecclesiastical History», 14 (1963), pp. 1-15, fino al più recente articolo di G. DAGRON, *Remarques sur le statut de clerics*, in «Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik», 44 (1994), pp. 33-48, metodologicamente molto utile. Rimangono per molti versi insuperati i due volumi di Ch. PIETRI, *Roma christiana. Recherches sur l'Église de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440)*, I-II, (Coll. BEFAR, 224), Rome 1976, nei quali l'autore si serve, oltre che di fonti letterarie, di materiale epigrafico ed archeologico.

<sup>4</sup> In «Zeitschrift für Katholische Theologie», 62 (1938), pp. 37-75.

G. Damizia,<sup>5</sup> invece, da storico del diritto, legge il *Registrum* allo scopo di individuare tutti quegli aspetti, dal reclutamento, all'ordinazione, alla liturgia, alla giustizia, all'amministrazione del patrimonio, che interessano la vita istituzionale della chiesa. Ch. Pietri<sup>6</sup> si è avvalso delle sue ricerche in corso sulla prosopografia cristiana dell'Italia<sup>7</sup> per esaminare la carriera di chierici e funzionari amministrativi di Roma e interpretare la politica di reclutamento del clero romano seguita da Gregorio. Infine lo studio di S. Acerbi, *La società ecclesiastica nell'Italia del VI secolo: «clericalis ordo» e «scrinia apostolica» attraverso l'epistolario di papa Gregorio Magno*,<sup>8</sup> che deve ancora molto ai risultati di Fischer, è una breve analisi della società ecclesiastica vista alla luce dell'opera riformatrice del pontefice, del suo apparato burocratico e amministrativo e della gestione del patrimonio di S. Pietro.

Altri due studi devono, inoltre, essere ricordati, i quali, pur non affrontando nello specifico la storia degli ordini della Chiesa, offrono un attento e rigoroso contributo alla ricostruzione della vita amministrativa dei funzionari ecclesiastici: il lavoro di V. Recchia, *Gregorio Magno e la società agricola*, e quello di G. Arnaldi, *Le origini del Patrimonio di S. Pietro*.<sup>9</sup>

Il punto di partenza obbligato per la nostra indagine è la lettura e l'analisi dell'intera produzione gregoriana al fine di individuare ogni testimonianza, ogni accenno al ruolo e alla funzione dei chierici compresi tra i presbiteri e i cantori. Le informazioni presenti in ogni singola opera offrono prospettive di studio diverse.<sup>10</sup>

Il *Registrum epistularum* costituisce un testo di eccezionale valore storico e documentario ed è l'opera di gran lunga più ricca di dati per la nostra ricerca. La fitta corrispondenza del pontefice offre la possibilità di conoscere

<sup>5</sup> G. DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel «Registrum Epistolarum» di San Gregorio Magno*, Roma 1949.

<sup>6</sup> Ch. PIETRI, *Clerics et serviteurs laïcs de l'Église romain au temps de Grégoire le Grand*, in J. FONTAINE - R. GILLET - S. PELLISTRANDI (edd), *Grégoire le Grand. Colloques internationaux du CNRS*, Paris 1986, pp. 107-122.

<sup>7</sup> Ch. PIETRI - L. PIETRI (edd), *Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. Italie (313-604)*, I-II, Roma 1999-2000.

<sup>8</sup> In «Hispania sacra», 48 (1996), pp. 541-560.

<sup>9</sup> V. RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, Roma 1978, in particolare pp. 25-55; G. ARNALDI, *Le origini del Patrimonio di S. Pietro*, in G. GALASSO (ed), *Storia d'Italia, VII/2: Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, Torino 1987, pp. 3-151, in particolare pp. 29-53.

<sup>10</sup> Si offre di seguito l'elenco delle edizioni delle opere gregoriane consultate. Saranno abbreviate con l'indicazione del testo e, fra parentesi tonde, il curatore, il numero delle pagine e la linea. D. NORBERG (ed), *Registrum Epistularum libri I-XIV* (Corpus Christianorum. Series Latina, 140-140A), Turnhout 1982; P. EWALD - L.M. HARTMANN (edd), *Registrum Epistularum* (Monumenta Germaniae Historica, *Epistulae* I-II), Berlin 1887-1899; *Epistolarum libri quatuordecim (PL 77)*, Paris 1896, coll. 431-1328; M. ADRIAEN (ed), *Moralia in Job I-XXXV* (Corpus Christianorum. Series Latina, 143-143B), Turnhout 1979-1985; F. ROMMEL (ed), *Règle pastorale* (Sources Chrétiennes, 381-382), Paris 1992; R. ÉTAIX (ed), *Homiliae in Evangelia* (Corpus Christianorum. Series Latina, 141), Turnhout 1999; *Homiliae in Evangelia (PL 76)*, Paris 1849, coll. 1075-1314; M. ADRIAEN (ed), *Homiliae in Hiezechielem prophetam* (Corpus Christianorum. Series Latina, 142), Turnhout 1971; *Homiliae in Ezechielem prophetam (PL 76)*, Paris 1849, coll. 785-1071; P. VERBRAKEN (ed), *Expositio in Canticum Canticorum* (Corpus Christianorum. Series Latina, 144), Turnhout 1963, pp. 1-46; P. VERBRAKEN (ed), *Expositio in librum I Regum* (Corpus Christianorum. Series Latina, 144), Turnhout 1963, pp. 47-614.

soluzioni pratiche, consigli pastorali, interventi di natura giuridica, politica, organizzativa. Non si può leggere tuttavia il *Registrum* senza cercare, anche nelle opere esegetiche e pastorali di Gregorio, i presupposti teorici della sua missione. Un'attenzione particolare meritano a questo proposito i *Moralia in Job*, iniziati a Costantinopoli quando Gregorio era apocrisario e terminati intorno al 595, e la *Regula pastoralis*, risalente ai primissimi anni del pontificato. I primi rappresentano una *summa* delle conoscenze teologiche e ascetiche dell'autore; la *Regula* offre una meditazione sul ruolo dell'episcopato e, più in generale, rappresenta un esempio di comportamento per ogni uomo con responsabilità di governo. Le *Homiliae in Evangelia* sono dense di insegnamenti morali e mistici per il popolo; le *Homiliae in Hiezechihelam*, pronunciate nella basilica Lateranense tra la fine del 593 e il 594 sotto la minaccia di Agilulfo, conservano memoria dei momenti più bui della storia di Roma ed hanno come tema fondamentale la figura del *praedicator* e l'edificazione della Chiesa. L'*Expositio in Canticum Canticorum* e soprattutto la discussa *Expositio in librum I Regum*<sup>11</sup> propongono interessanti riflessioni ecclesiologiche. All'interno di questa vasta produzione, un posto particolare occupano i *Dialogi*, un'opera che permette di affrontare con risultati inaspettati questioni di storia sociale, religiosa e culturale.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> L'attribuzione di quest'opera è stata di recente rimessa in discussione da A. DE VOGÜÉ, *L'auteur du Commentaire des Rois attribué à saint Grégoire: un moine de Cava?*, in «Revue Bénédictine», 106 (1996), pp. 319-331. Secondo de Vogüé l'autore del Commentario è un monaco italiano del XII secolo, Pietro di Cava che conosce bene e imita gli scritti gregoriani. Cfr. GRÉGOIRE LE GRAND (PIERRE DE CAVA), *Commentaire sur le Premier Livre des Rois*. III (III, 38-IV, 78), IV (IV, 79-217) e V (V, 1-212). Introduction, texte, traduction et notes par A. DE VOGÜÉ, (Sources Chrétiennes, 432, 449 e 469), Paris 1998, 2000 e 2003. F. CLARK, *Authorship of the Commentary «In I Regum»: Implications of A. de Vogüé's Discovery*, in «Revue Bénédictine», 108 (1998), pp. 61-79, non condivide l'attribuzione dell'intero *I Libro dei Re* a Pietro di Cava sostenuta da de Vogüé. Cfr. inoltre, sempre di Clark, la discussione al libro di R.A. MARKUS, *Gregory the Great and his World*, Cambridge 1997; F. CLARK, R.A. Markus, *Gregory the Great and «In I Regum»*, in «The Heythrop Journal», 40 (1999), pp. 207-209. Per il dibattito seguito alla pubblicazione del lavoro di de Vogüé cfr. B. GUEVIN, *A New Gregorian Controversy: the Authorship of the Commentary on First Kings in Doubt*, in «The American Benedictine Review», 50 (1999), pp. 437-443; G. CRACCO, *A proposito dell'«In primum Regum»*, appendice all'articolo, *Alle origini dell'Europa cristiana: Gregorio Magno*, in G. CRACCO - G. DE ROSA (edd), *Il Papato e l'Europa*, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2001, pp. 13-54, in particolare pp. 50-54, continua a sostenere la posizione tradizionale. Risulta inoltre utile leggere le seguenti recensioni al lavoro di de Vogüé, apparse su varie riviste: H.J. SIEBEN, in «Theologie und Philosophie», 74 (1999), pp. 585-586; J. VERHEYDEN, in «Ephemerides Theologicae Lovanienses», 75 (1999), pp. 504-506; D. ATTINGER, in «Proche-orient chrétien», 50 (2000), pp. 207-208; M. WINTERBOTTOM, in «The Journal of Theological Studies», 52 (2001), pp. 930-931; J.-P. WEISS, in «Revue des Études Augustiniennes», 47 (2001), pp. 199-200.

<sup>12</sup> A. DE VOGÜÉ (ed), *Dialogues* (Sources Chrétiennes, 251, 260, 265), Paris 1978-1980. Sulla paternità gregoriana dei *Dialogi* ha riaperto la discussione agli inizi degli anni Ottanta F. CLARK, *The Authenticity of Gregorian Dialogues: A Reopening of the Question?*, in J. FONTAINE - R. GILLET - S. PELLISTRANDI (edd), *Grégoire le Grand*, pp. 429-443. Nel 1987 le tesi di Clark hanno preso la forma di un libro in due volumi: *The Pseudo-Gregorian Dialogues*, I-II (Studies in the History of Christian Thought, 37-38), Leiden 1987 e, recentemente, lo studioso ha pubblicato un nuovo lavoro: *The 'Gregorian' «Dialogues» and the Origins of Benedictine Monasticism*, Leiden 2003. Fra i più accesi sostenitori dell'autenticità dei *Dialogi* si ricorda A. DE VOGÜÉ, *Grégoire le Grand et ses «Dialogues» d'après deux ouvrages récents*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», 83 (1988), pp. 281-384 e A. DE VOGÜÉ, *Les Dialogues, œuvre authentique et publiée par Grégoire lui-même*, in *Gregorio Magno e il suo tempo*. XIX Incontro di studiosi dell'antichità cristiana in collaborazione con l'École française de Rome (Studia Ephemerides «Augustinianum», 33-34), Roma 9-12 maggio 1990, Roma 1991, II, pp. 27-40; A. DE VOGÜÉ, *Du nouveau sur le Dialogues de saint Grégoire?*, in «Collectanea Cisterciensia», 62 (2000), pp. 193-198. A sostegno

La produzione di Gregorio offre già di per sé un ricco inventario dei temi legati alla storia del clero. Inventario che però può essere utilmente confrontato con opere che hanno un rapporto diretto o indiretto con la nostra indagine al fine di determinare quale sia il peso della tradizione e quale l'incidenza di eventuali novità. L'ambito cronologico è stato perciò esteso fino a comprendere tutte quelle fonti che, ognuna a suo modo, possono fornire un apporto originale e significativo alla ricerca.

Il problema relativo allo statuto dei chierici, affrontato in modo sistematico nei canoni conciliari, nella legislazione secolare, nelle lettere e nelle decretali dei papi, ci consente di conoscere l'organizzazione della comunità ecclesiastica, soprattutto attraverso le sue strutture istituzionali. Grazie all'esame di questi documenti è possibile studiare il sistema di reclutamento, la prassi dell'ordinazione, gli obblighi e i doveri che lo stato ecclesiastico impone. Infine l'Alto Medioevo ci ha consegnato documenti di genere diverso che sono risultati determinanti per la comprensione della fortuna delle riforme gregoriane. Ci riferiamo in particolare alla ricca biografia di Gregorio risalente al IX secolo, opera di Giovanni Diacono, e alle ugualmente utili notazioni istituzionali e liturgiche presenti nel *Liber Pontificalis*, alle formule usate nell'archivio lateranense per la redazione dei documenti papali del *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, al formulario dei riti cristiani dell'*Ordo Romanus I*.<sup>13</sup>

La ricerca è introdotta da una breve premessa dottrina all'azione pratica del pontefice. Seguirà una puntuale esposizione delle strutture interne della chiesa affinché siano più chiari i confini in cui si muove l'indagine. Saranno passati in rassegna i problemi di lessico ancora aperti nell'età di Gregorio Magno, con l'intento di conoscere il vocabolario della gerarchia ecclesiastica e comprendere funzioni e caratteristiche di ciascun grado d'ordine. Verrà, quindi, esaminata l'organizzazione del *cursus clericorum*: le modalità di accesso, i requisiti che ne condizionano l'appartenenza, gli obblighi e i diritti che comporta, i compiti connessi ai vari gradi, i rituali di ordinazione, le funzioni di culto e le insegne sacre usate durante le cerimonie solenni.

---

della tesi di Clark si sono invece espressi: R. GILLET, *Les «Dialogues» sont-ils de Grégoire?*, in «Revue d'Études Augustiniennes», 36 (1990), pp. 309-314; R. GILLET, *Grégoire Ier le Grand*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique*, XXI, Paris 1986, coll. 1387-1420, in part. 1409-1411; M. DUNN, *Mastering Benedict: Monastic Rules and their Authors in the Early Medieval West*, in «The English Historical Review», 105 (1990), pp. 567-594; M. DUNN, *The Emergence of Monasticism. From the Desert Fathers to the Early Middle Ages*, Oxford - Malden 2000. Ancora più di recente M. DOUCET, *Saint Benoît prophète: du Commentaire sur Ezéchiel par saint Grégoire le Grand à la Vita Benedicti*, in M. BIELAWSKI - D. HOMBERGEN (edd), *Il monachesimo tra eredità e aperture*. Atti del Simposio «Testi e temi nella tradizione del monachesimo cristiano», per il 50° anniversario dell'IM di S. Anselmo, in corso di stampa, ha rilevato tali discrepanze in particolare fra *in Ezech. I 1-2 e dial.*, II 11, 37 che lo hanno risolto a dubitare dell'autenticità dei *Dialogi*. Ringrazio il prof. Doucet per avermi consentito di leggere il suo testo prima della pubblicazione.

<sup>13</sup> *Sancti Gregorii Magni vita, a Johanne diacono scripta libris quatuor (PL 75)*, Paris 1849, coll. 59-242. L. DUCHESNE - C. VOGEL (edd), *Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire*, 3 voll., Paris 1886-1955. T. VON SICKEL (ed), *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, Wien 1889; M. ANDRIEU (ed), *Les Ordines Romani du Haut Moyen Age*, Louvain 1971.

1. «*Tres ordines fidelium*»

L'edificio della città santa che si trova sull'altissimo monte rappresenta la Chiesa. Le pietre che l'una sull'altra compongono l'edificio sostengono e sono a loro volta sostenute, tenute insieme dalla fede e dalla carità.<sup>14</sup> Tre sono, in particolare, le categorie di fedeli che, percorrendo la via del bene, possono accedere alla città santa: i *boni coniugati*, i *continentes* e i *praedicatores*.<sup>15</sup> I primi conducono degnamente la loro vita nel matrimonio, sono contenti di ciò che possiedono e offrono ai bisognosi ciò che hanno in più. Tuttavia, assorbiti dalle occupazioni domestiche, hanno inevitabilmente l'animo diviso a metà. I secondi hanno abbandonato il mondo, si dedicano soltanto alla vita contemplativa e aspettano il premio che Dio ha loro promesso. I terzi pure hanno rinunciato al secolo e se vi ritornano è per amore dei fratelli; essi, infatti, si astengono dalle colpe e trattengono gli altri dal compierle, hanno grande compassione per gli uomini e soccorrono i bisognosi curandone, insieme alle anime, anche il corpo.<sup>16</sup>

Ai *tres ordines fidelium* corrispondono: la vita morale, quella naturale e quella contemplativa; tre libri della Bibbia – i Proverbi, l'Ecclesiaste e il Cantico dei Cantici; tre personaggi dell'Antico Testamento – Abramo, Isacco e Giacobbe, o anche Giobbe, Daniele, Noè.<sup>17</sup> Giobbe che, pur sposato, ebbe cura della casa di Dio, rappresenta i buoni coniugi; Daniele, che praticò l'astinenza, simboleggia i continenti, e Noè, che guidò l'arca in mezzo ai flutti, i *praedicatores*.<sup>18</sup> Nella *Expositio in librum I Regum* il riferimento veterotestamentario è a Bethel, Galgal e Masphat, toponimi citati solo in quest'opera.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> *In Ezech.*, II 1 5 (Adriaen 211, 148); *moral.*, XIX 25, 44 (Adriaen 991, 59).

<sup>15</sup> Per questa distinzione cfr. *in Ezech.*, II 7, 3 (Adriaen 317, 81) e I 8, 10 (Adriaen 107, 212).

<sup>16</sup> *In Ezech.*, II 4, 6 (Adriaen 262, 185). Si vedano inoltre: *in Ezech.*, II 1, 7 (Adriaen 213, 228); II 9, 12 (Adriaen 366, 370); *in I Reg.* V 49-51 (Verbraken 448, 1192); *moral.*, I 14, 20 (Adriaen 34, 26); VII 30, 39-42 (Adriaen 363, 1); *In Cant.*, 25-26 (Verbraken 25, 471).

<sup>17</sup> *In Cant.*, 9 (Verbraken 12, 191): «Veteres enim tres vitae ordines esse dixerunt: moralem, naturalem et contemplativam; quas graeci vitas ethicam, fisicam, theoreticam nominaverunt». Cfr. inoltre AUG. *civ. Dei*, XI 25 (Dombart - Kalb 344, 1): «Quantum intellegi datur, hinc philosophi sapientiae disciplinam tripertitam esse voluerunt, immo tripertitam esse animadvertere potuerunt (neque enim ipsi instituerunt ut ita esset, sed ita esse potius invenerunt), cuius una pars appellaretur physica, altera logica, tertia ethica (quorum nomina Latina iam multorum litteris frequentata sunt, ut naturalis, rationalis moralisque vocarentur)». GREG. M., *moral.*, XXXII 20, 35 (Adriaen 1656, 14): «Quia vero in tribus sancta Ecclesia ordinibus constat, coniugatorum videlicet, continentium, atque rectorum; unde et Ezechiel tres viros liberatos vidit, Noe scilicet, Daniel, et Iob». Per la presenza dello stesso tema in Agostino si veda G. CANNONE, *Il «Sermo de excidio urbis Romae» di sant'Agostino*, in «*Vetera Christianorum*», 12 (1975), pp. 325-346. Cfr. inoltre: F. CHÂTILLON, «*Tria genera hominum*»: *Noé, Daniel et Job*, in «*Revue du moyen âge latin*», 10 (1954), pp. 169-176; A. QUACQUARELLI, *Il triplice frutto della vita cristiana* 100, 60, 30 (*Matteo XIII-8 nelle diverse interpretazioni*), Roma 1954, pp. 62-63; R. BÉLANGER, «*Ecclesia ab exordio mundi*»: *modèles et degrés d'appartenance à l'Église chez Grégoire le Grand*, in «*Studies in Religion. Sciences Religieuses*», 16 (1987), pp. 265-273; L. LA PIANA, *Teologia e ministero della parola in s. Gregorio Magno*, Palermo 1987, pp. 108-128; M. FIEDROWICZ, *Das Kirchenverständnis Gregors des Grossen. Eine Untersuchung seiner exegetischen und homiletischen Werke*, Roma 1995, pp. 188-191.

<sup>18</sup> *In Ezech.*, II 4, 5 (Adriaen 261, 168).

<sup>19</sup> *In I Reg.*, III 170 (Verbraken 292, 3432). Sulla vita monastica nell'*In I Regum* cfr. A. DE VOGÜÉ, *Les vues de Grégoire le Grand sur la vie religieuse dans son Commentaire des Rois*, in «*Studia*

Il tema della divisione della comunità dei fedeli trova negli scritti gregoriani numerose attestazioni. Oltre alla partizione ternaria, il pontefice adotta uno schema bipartito e distingue i *praedicatorum* dagli *auditores*, i *regentes* dai *subditi*, i *coniuges* dai *continentes*, i *paenitentes* dalle *virgines*.<sup>20</sup> Le espressioni usate nella *Expositio in librum I Regum* – «virgines, continentes» e «veritatis defensores»; «viri officio sacri altaris deputati, ordo coniugatorum» e «qui divinae contemplationi vacantes; virgines, continentes, clerici» e «monachi» – sono isolate all'interno della produzione gregoriana.<sup>21</sup>

La partizione della società cristiana è motivo strettamente legato alla tensione fra vita attiva e contemplativa, centrale nella riflessione gregoriana. Nella Chiesa, scrive Gregorio, si distinguono i sacerdoti che hanno cura del tempio da quelli addetti al ministero dell'altare. I primi, con la preghiera, la predicazione, l'attenzione verso le occupazioni spirituali, difendono la Chiesa dall'intrusione di spiriti maligni, dalle cattive suggestioni, e dall'eresia. I secondi, invece, sacerdoti di ordine inferiore, aiutano i sacerdoti maggiori a indirizzare la vita degli uomini carnali.<sup>22</sup> Se i sacerdoti che hanno cura del tempio guardano solo a mezzogiorno, gli altri guardano anche a settentrione perché hanno il compito di esaminare e correggere le colpe dei peccatori. Per Gregorio, dunque, la vita contemplativa è superiore per merito a quella attiva, perché mentre questa si adopera nella fatica dell'attività presente, quella pregusta il riposo futuro.<sup>23</sup> I *praedicatorum*, tuttavia, conducono una vita più perfetta perché, mettendo se stessi al servizio degli altri, uniscono l'azione alla contemplazione.<sup>24</sup> Se, infatti, l'occhio destro rappresenta la vita contemplativa e quello sinistro la vita attiva, la perfezione dell'uomo è avere i due occhi.<sup>25</sup> Così chi sceglie la vita attiva procuri il pane a chi ha fame,

monastica», 20 (1978), pp. 17-63; A. DE VOGÜÉ, *Renoncement et désir. La définition du moine dans le Commentaire de Grégoire le Grand sur le premier Livre des Rois*, in «Collectanea Cisterciensia», 48 (1986), pp. 54-70.

<sup>20</sup> *Moral.*, I 14, 20 (Adriaen 34, 29) e XXX 6, 23 (Adriaen 1506, 26).

<sup>21</sup> *Virgines, continentes et veritatis defensores* in V 49-51 (Verbraken 448, 1196); *viri officio sacri altaris deputati, ordo coniugatorum et qui divinae contemplationi vacantes* in III 170 (Verbraken 292, 3435); *virgines, continentes, clerici et monachi* in IV 205 (Verbraken 409, 4341).

<sup>22</sup> *In Ezech.*, II 10, 12-13 (Adriaen 387, 290). Su questo argomento hanno scritto pagine molto chiare R. GILLET, *Grégoire le Grand*, in *Dictionnaire de spiritualité*, VI, Paris 1967, coll. 872-910 e C. DAGENS, *Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes*, Paris 1977, pp. 133-204 e 311-344. Si vedano inoltre, Ch. CHAZOTTES, *Sacerdoce et ministère pastoral d'après la correspondance de saint Grégoire le Grand, 590-604*, Lyon 1955, pp. 11-51, il quale ritiene che Gregorio non sia riuscito completamente a superare la contraddizione fra vita attiva e contemplativa; P. CATRY, *Amour du monde et amour de Dieu chez saint Grégoire le Grand*, in «*Studia Monastica*», 15 (1973), pp. 253-275; M.J.-Y. CONGAR, *L'Éclésiologie du Haut Moyen Âge. De saint Grégoire le Grand à la désunion entre Byzance et Rome*, Paris 1968, p. 72; V. RECCHIA, *Il «praedicator» nel pensiero e nell'azione di Gregorio Magno (Immagini e moduli espressivi)*, in «*Salesianum*», 41 (1979), pp. 333-374; G. HOFER, *La «sancta ecclesia» di Gregorio Magno*, in «*Studi Medievali*», 30 (1989), pp. 593-636. A questo tema è dedicato inoltre il lavoro di C. DAGENS, *Grégoire le Grand et le ministère de la Parole. Les notions d'«ordo praedicatorum» et d'«officium praedicationis»*, in *Forma Futuri. Studi in onore del Cardinale Michele Pellegrino*, Torino 1975, pp. 1054-1073. Tra i molti passi nei quali Gregorio affronta questo argomento cfr. in particolare *moral.*, VI 37, 57-61 (Adriaen 326, 56); in *Ezech.*, I 3, 9-13 (Adriaen 37, 146); I 5, 12 (Adriaen 62, 195) e II 2, 8-10 (Adriaen 230, 187).

<sup>23</sup> *In Ezech.*, I 3, 9 (Adriaen 37, 145); *moral.*, XXII 6, 11 (Adriaen 1100, 92).

<sup>24</sup> *Moral.*, XXXII 21, 44 (Adriaen 1661, 87).

<sup>25</sup> *Moral.*, VI 37, 57 (Adriaen 326, 56).

istruisca con la parola della sapienza chi non sa, corregga chi è nell'errore, richiami alla via dell'umiltà il prossimo che è superbo, curi chi è infermo. Chi sceglie la vita contemplativa, invece, si astenga da attività esteriori e custodisca con tutto il cuore la carità verso Dio. Pertanto, come i pastori non devono trascurare l'anima per il mondo, allo stesso modo è sbagliato dedicarsi alla vita spirituale tralasciando quella attiva.

Ciò non vuol dire che la grazia della contemplazione sia riservata ai più grandi e negata ai più piccoli. Essa è elargita più spesso a coloro che vivono una vita ritirata, ma talvolta anche ai coniugati; non solo alle membra della Chiesa che stanno in posizione elevata; anche a coloro che splendono in alto per il desiderio delle cose supreme, ma giacciono in basso per il tipo di servizio che assolvono.<sup>26</sup> Le persone sposate, perciò, possono raggiungere la perfezione purché non si lascino trascinare dalle occupazioni terrene e dall'ansia di provvedere ad accumulare ricchezze per il bene dei figli. I monaci, invece, assicurano a loro stessi la santificazione personale a condizione di vivere nella povertà e nell'obbedienza ai superiori.<sup>27</sup> Poco importa, ai fini della salvezza, se i continenti scelgono la vita eremitica o cenobitica; tuttavia per Gregorio l'obbedienza realizza l'ideale monastico dell'intera imitazione di Cristo perché riproduce la sottomissione di Gesù al Padre.<sup>28</sup>

Esiste, dunque, per Gregorio una progressione nelle dignità, determinata dal servizio e dall'obbedienza: le persone sposate sono al più basso grado, seguono gli eremiti che vivono nella solitudine la loro fede, quindi i cenobiti che, in uno stato di sublime dipendenza, rinunciano anche alla propria volontà, e al culmine si trovano i chierici. Sebbene tutti percorrano la retta strada che conduce alla salvezza eterna, sono questi ultimi a porsi al di sopra degli altri fedeli perché uniscono all'obbedienza il servizio dei fratelli, scelgono la vita attiva senza rinunciare a quella contemplativa e, lontani dal peccato, guidano le anime verso la fede con l'impegno di una condotta esemplare. Consapevoli del ruolo di cui sono investiti, i *praedicator* hanno il dovere di esortare: le persone ardenti a riscattare nel matrimonio la loro concupiscenza; i coniugati ad impegnarsi negli affari del secolo senza allontanarsi dall'amore di Dio; i chierici a comportarsi in modo da essere esempio per i laici; i monaci ad avere rispetto del proprio abito nella condotta, nelle parole, nei pensieri; i santi a perfezionarsi nella loro condizione e i peccatori a redimere e correggere le proprie colpe.<sup>29</sup> Il *praedicator*, dunque, investito di responsabilità di governo nella Chiesa, occupa una posizione di primo piano nella vita cristiana. Egli è il generale

<sup>26</sup> *In evang.*, II 36, 11-13 (Étaix 342, 291); *in Ezech.*, II 5, 19-20 (Adriaen 290, 494).

<sup>27</sup> *Moral.*, XXXII 21, 41-43 (Adriaen 1659, 28).

<sup>28</sup> *Epist.*, VI 53 (Norberg 426, 1); *moral.*, XXXV 14, 28 (Adriaen 1792, 132). C. BUTLER, *Il misticismo occidentale. Contemplazione e vita contemplativa nel pensiero di Agostino, Gregorio, Bernardo*, trad. it., Bologna 1979; S. FRANK, *Actio und Contemplatio bei Gregor dem Grossen*, in «Trierer theologische Zeitschrift», 78 (1969), pp. 283-295; D. FARIAS, *Azione e contemplazione. La spiritualità monastica medievale*, in «Studium», 73 (1977), pp. 93-106.

<sup>29</sup> *In evang.*, I 17, 18 (Étaix 133, 427).

delle truppe, è pastore per il suo gregge.<sup>30</sup> Non cerca il potere, le ricchezze, ma solo di servire Dio e il prossimo. Il suo compito è la predicazione e il mantenimento della disciplina, in accordo con la sua doppia natura, attiva e contemplativa. Tutti possono essere buoni cristiani ma il *praedicator*, definito anche *pastor*, *doctor*, *praesul* o *rector*, assume un ruolo primario fra le categorie di cui è composto il popolo di Dio.<sup>31</sup>

L'*ordo praedicatorum*, secondo la testimonianza isolata della *Expositio in librum I Regum*, è ulteriormente diviso al suo interno in modo gerarchico. Il livello più basso di perfezione consiste nell'obbedienza al superiore e nell'ascolto, proprio del pastore che collabora con i suoi superiori. Il più alto livello appartiene alla predicazione.<sup>32</sup>

Nei *Dialogi* non troviamo alcun riferimento al tema della divisione della società dei cristiani.

## 2. Il vocabolario<sup>33</sup>

### a. La tonsura

Il primo segno che distingue la vita del laico da quella del religioso, sia esso monaco o chierico, è la tonsura, la cerimonia che consente al fedele, con il taglio dei capelli, di entrare nello stato ecclesiastico. Gregorio la considera il primo passo verso l'ordine se, discutendo della opportunità di ordinare dei laici direttamente vescovi, sottolinea l'obbligo di questo rito per accedere a qualsiasi dignità sacra.<sup>34</sup> Prima di ricevere la tonsura, il candidato deve trascorrere un periodo di preparazione di due anni durante i quali si mettono

<sup>30</sup> In *Ezech.*, II 4, 6 (Adriaen 262, 186); in *I Reg.*, V 50 (Verbraken 450, 1241). Per la metafora mi-litare in riferimento al vescovo: *epist.*, V 58 (Norberg 356, 52); V 60 (Norberg 361, 35); IX 219 (Norberg 361, 31). Per il vescovo come pastore: *epist.*, V 60 (Norberg 361, 25); in *evang.*, I 14, 1 (Étaix 96, 4).

<sup>31</sup> Sul valore del termine *rector* nel linguaggio gregoriano cfr. R.A. MARKUS, *Gregory the Great's «Rector» and his Genesis*, in J. FONTAINE - R. GILLET - S. PELLISTRANDI (edd), *Grégoire le Grand*, pp. 137-146. *Rector*, in particolare, è termine riferito ad ogni persona investita di un comando, mentre *praedicator* e *praesul* sono appellativi attribuiti in modo esclusivo al vescovo.

<sup>32</sup> In *I Reg.*, IV 195 (Verbraken 402, 4083).

<sup>33</sup> Oltre allo studio di G. DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico*, pp. 128-130, per un esame del vocabolario ecclesiastico in Gregorio Magno si rimanda agli studi, filologicamente molto puntuali, di J.F. O'DONNELL, *The Vocabulary of the Letters of Saint Gregory the Great. A Study in Late Latin Lexicography*, Washington DC 1934, pp. 134-138, e di A.J. KINNIREY, *The Late Latin Vocabulary of the Dialogues of St. Gregory the Great*, Washington DC 1935, pp. 75-78. Si veda, inoltre, l'utile studio di A. BRUZZONE, *Sulla lingua dei «Dialogi» di Gregorio Magno*, in «Studi latini e italiani», 5 (1991), pp. 195-280 e 6 (1992), pp. 181-283.

<sup>34</sup> *Epist.*, V 58 (Norberg 356, 48); V 60 (Norberg 361, 19); IX 219 (Norberg 788, 96). Sulla tonsura cfr. Ph. GOBILLOT, *Sur la tonsure chrétienne et ses prétendues origines païennes*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», 21 (1925), pp. 399-454; E. CONDE GUERRI, *La tonsura como objecto de reglamentación canónica et la diócesis de Occidente*, in A. GONZÁLES BLANCO - J.M. BLÁSQUEZ MARTÍNEZ (edd), *Cristianismo y aculturación en tiempos del Imperio Romano* (Antigüedad y cristianismo, 7), Murcia 1990, pp. 291-299; L. TRICHET, *La tonsure. Vie et mort d'une pratique ecclésiastique*, Paris 1990. Scrive a questo proposito A. FAIVRE, *Naissance d'une hiérarchie*, p. 364: «Il y véritablement un changement d'état: de simple laïc, le candidat ainsi 'tonsuré' devient clerc et par le fait 'apte à recevoir les ordres': il lui faut franchir une frontière, être 'séparé du monde secular' pour devenir apte a recevoir l'ordination».

alla prova la sua tempra e inclinazione. Solo successivamente può ricevere gli ordini minori e intraprendere ulteriori passi verso la carriera religiosa.<sup>35</sup>

Anche gli amministratori del patrimonio ecclesiastico sono obbligati alla tonsura, se Gregorio raccomanda al suddiacono Pietro di cercare fra i laici coloro che temono Dio «ut tonsorari debeant et actionarii sub rectore fieri» e mette in guardia Romano da coloro che *prava praesumptione* si fanno tonsurare per poter assumere l'ufficio di *defensor*.<sup>36</sup> P. Ewald e L.M. Hartmann scrivono a questo proposito: «Tonsura igitur non signum cleri fuit, sed eorum etiam qui ad ecclesiae administrationem saecularem pertinebant» e nel commento del Migne al *Registrum* si legge: «Eos autem qui Ecclesiae causas agerent, forsitan tonderi oportebat, ut quasi clerici viderentur».<sup>37</sup>

b. «Clerus, clericus, clericatus»

Per indicare l'insieme e la condizione delle persone che si consacrano al servizio della Chiesa Gregorio si avvale di tre termini attestati in maniera disomogenea nelle sue opere: *clericus* ricorre 161 volte, *clerus* 131 e *clericatus* solo 9 volte. La distribuzione delle occorrenze, significativa nel *Registrum* e nei *Dialogi*, è irrilevante nella restante produzione gregoriana.<sup>38</sup>

In un'accezione ampia *clerus* è nome collettivo che identifica un gruppo eletto in seno alla Chiesa distinto dagli altri cristiani, i semplici battezzati *clerus et populus*, *clerus et plebs*, *clerus et nobiles*, *clerus vel senatus*, *clerus et pauperes*.<sup>39</sup> Molto spesso la comunità dei cristiani che partecipa all'elezione del vescovo è divisa in *clerus, ordo et plebs*. Più raramente si legge *clerus, nobiles, ordo et plebs*; *dux, clerus, ordo et plebs*; *clerus, nobilitas et populus*.<sup>40</sup>

<sup>35</sup> *Epist.*, X 9 (Norberg 835, 14); XI 30 (Norberg 919, 13); XII 4 (Norberg 972, 8). M. ANDRIEU, *Les ordres mineurs*, p. 261.

<sup>36</sup> Cfr. rispettivamente *epist.*, II 50 (Norberg 144, 118) e IX 22 (Norberg 582, 2). Per il significato della tonsura, obbligatoria per gli amministratori del patrimonio, si veda *infra* § 4, a.

<sup>37</sup> *Epist.*, II 38 (Ewald - Hartmann, I, p. 138, n. 4) e il commento del Migne a GREG. M. *epist.* II 32 (PL 77, 569, n. u.).

<sup>38</sup> *Clericus* ricorre due volte nell'*Expositio in I Regum*: IV 205 (Verbraken 409, 4341): «Nam, cum perfectiones electorum plures intuemur, cum candorem virginum, cum robur continentium, cum honesta ministeria clericorum, cum monachorum solitudinem videmus» e VI 26 (Verbraken 563, 538): «At nunc plerosque videas stetisse clericos, sacerdotes corruisse». Nel primo caso il termine viene usato in contrapposizione allo stato monastico; nel secondo a *sacerdos*. *Clericus* è usato una sola volta nelle *Homiliae in Evangelia*: I 17, 18 (Étaix 133, 432): «Cum clericum videmus, admonendus est sic quatenus vivat, ut exemplum vitae saecularibus praebeat» in contrapposizione alla vita secolare. *Clerus* è presente anche in *past.* II 6 (Rommel 212, 147), ma come citazione di *I Pietr.* 5, 3: «Non dominantes in clero, sed formae facti gregi».

<sup>39</sup> *Clerus et populus* in *epist.*, III 13 (Norberg 159, 3); *clerus et plebs* in *epist.*, IX 140 (Norberg 691, 1); *clerus et nobiles* in *epist.*, I 79 (Norberg, 86, 1) e VI 26 (Norberg 397, 1-2); *clerus vel senatus* in *epist.*, app. VIII (Norberg 1101, 12); *clerus et pauperes* in *epist.*, I 8 (Norberg 10, 16), V 48 (Norberg 342, 17) e XI 22 (Norberg 892, 6). Nonostante B. FISCHER, *Der niedere Klerus*, p. 38, abbia ritenuto che il termine *clerus* non indichi tutta la gerarchia ecclesiastica, ma solo i dignitari al di sotto del vescovo, i passi esaminati non ci autorizzano ad escludere i vescovi dal *clerus*. Cfr., in part., *epist.*, VI 26 (Norberg 398, 31): «Miratus autem valde sum quia in tanto Salonitanae ecclesiae clero vel populo vix duo ex sacris ordinibus inventi sunt, frater scilicet et coepiscopus meus Paulinus et dilectissimus filius meus Honoratus archidiaconus eiusdem ecclesiae».

<sup>40</sup> *Clerus, ordo et plebs* in *epist.*, I 56 (Norberg 68, 1); II 8 (Norberg 95, 1); II 10 (Norberg 97, 1); II 33 (Norberg 119, 1). *Clerus, nobiles, ordo et plebs* in *epist.*, II 3 (Norberg 91, 1). *Dux, clerus,*

Nelle testimonianze appena esaminate per *clerus* si intendono le persone consacrate e chiamate ad eleggere il vescovo, cioè vescovi e presbiteri; sono pertanto esclusi i chierici al di sotto del presbiterato e i monaci perché non partecipano all'elezione. Talvolta però, come nelle espressioni *presbyteri, diaconi et clerus, nobiles ac populus et milites*, ovvero *presbyteri igitur ac diacones atque clerus*, il termine *clerus* assume un'accezione limitata agli ordini inferiori al diaconato; la consuetudine gregoriana di indicare in ordine decrescente i diversi gradi dell'ordine conferma questa restrizione di significato.<sup>41</sup> La formula *clerus, nobiles et plebs* è ricordata una sola volta nei *Dialogi* per indicare l'assemblea chiamata a verificare l'attendibilità di un miracolo.<sup>42</sup>

Alla fine del VI secolo il vocabolario della gerarchia ecclesiastica è ancora in fase di definizione. La lettera che Gregorio scrive al vescovo di Catania testimonia come *clerus*, anche nello stesso passo, assuma significati diversi:<sup>43</sup>

«Et quia inter alia de quarta portione clerus hoc tenendum statuit ut unam portionem hi qui in sacro loco sunt positi et reliquas duas clerus accipiat, et latores praesentium Donatus presbyter nec non et Theodosianus atque Viator diacones, aliorum quoque qui in sacro ordine constituti relationem ad nos deferentes, conquesti sunt hoc contra antiquam consuetudinem in suo gravamine praeiudicialiter statutum, quippe quia de eadem quarta semper duas se partes et tertiam clerum perhibent consecutum, et petiverunt ne haec definitio in suo praeiudicio permaneat».

Il presbitero Donato e i diaconi Teodosiano e Viatore si sono lamentati con Gregorio perché il loro vescovo Leone non assegna gli *stipendia* al *clerus*, cioè a tutti i dignitari ecclesiastici a partire dai presbiteri fino agli ultimi gradi, nel rispetto delle norme della quadripartizione. Leone, infatti, ha distribuito una parte della somma ai presbiteri e ai diaconi «qui in sacro loco sunt positi», e le restanti due parti al *clerus*, vale a dire ad un gruppo

---

*ordo et plebs* in *epist.*, I 56 (Norberg 68, 1). *Clerus, nobilitas et populus* in *epist.*, II 9 (Norberg 96, 5). *Nobiles, nobilitas* e *ordo* indicano un gruppo diverso dal clero e dal resto della popolazione. Difficile però stabilire se quella di *nobiles* sia una qualifica puramente onorifica o si riferisca ad un ceto sociale chiuso e definito. *Plebs* è, invece, tutta la popolazione non appartenente al clero e all'*ordo*. Su questo argomento l'importante studio di Ch. DIEHL, *Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751)*, Paris 1888, pp. 304-306, è stato ripreso e continuato da É. PATLAGEAN, *Les armes et la cité à Rome du VIIIe au IXe siècle, et le modèle européen des trois fonctions sociales*, in «MEFR. Moyen Age et Temps modernes», 86 (1974), pp. 25-62. Il lavoro di F. LUZZATI LAGANÀ, *Società e potere nella Napoli protobizantina attraverso l'Epistolario di Gregorio Magno*, in «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata», 46 (1992), pp. 101-136, esamina in maniera puntuale le lettere di interesse campano.

<sup>41</sup> *Presbyteri, diaconi et clerus, nobiles ac populus et milites* in *epist.*, VI 48 (Norberg 420, 1-2). *Presbyteri igitur ac diacones atque clerus* in *epist.*, VI 1 (Norberg, 369, 3). Cfr. inoltre: XI 6 (Norberg 867, 1); XII 7 (Norberg 978, 28); XIII 14 (Norberg 1012, 30). *Presbyteri, diacones et clerici* in *epist.*, VI 28 (Norberg 400, 13) e XI 22 (Norberg 893, 14). Per la consuetudine di indicare i dignitari ecclesiastici secondo il ruolo e l'importanza si veda l'assemblea riunitasi in occasione del concilio di Roma del 595: GREG. M., *Decretum ad clerum, epist.*, V 57a (Ewald - Hartmann, I, p. 363, n. 1): «Gregorius papa coram sacratissimo beati Petri Apostoli corpore cum episcopis et omnibus ecclesiae presbyteris residens adstantibus diaconibus et cuncto clero». Cfr. inoltre *epist.*, XI 15 (Norberg 881, 16).

<sup>42</sup> *Dial.*, IV 28, 5 (de Vogüé 98, 36). Per la singolarità di quest'assemblea cfr. F. CLARK, *The Pseudo-Gregorian Dialogues*, pp. 549 e 683.

<sup>43</sup> *Epist.*, VIII 7 (Norberg 524, 12).

più ristretto di ecclesiastici, cioè gli ordini inferiori al diaconato. Esiste in ogni caso la consapevolezza dell'ambiguità del vocabolario se Gregorio sente l'esigenza di chiarire al *defensor* Giovanni:<sup>44</sup>

«Ne vero obiciatur quia haec ei de clero eloquitur non de presbytero, sciendum est quia superius in eadem constitutione LI capitulo legitur appellatione clericorum etiam presbyteros et diaconos contineri. Verba autem legis ista sunt: 'Presbyteros autem et diaconos et lectores et cantores, quos omnes clericos appellamus'».

*Clerus* può essere usato insieme a *sacerdotes*, *episcopus* o *ieraticus* e riferirsi a tutti gli ordini inferiori per grado al vescovo;<sup>45</sup> oppure, come nella seguente espressione usata in occasione della consacrazione di un arcidiacono, avvenuta *coram omnibus presbyteris, diaconibus, notariis atque subdiaconibus vel cuncto clero*, conviene agli ecclesiastici al di sotto dei suddiaconi.<sup>46</sup>

Anche *clericus* può assumere diverse accezioni. Contrapposto a *cives* o a *laicus* indica la gerarchia ecclesiastica nel suo complesso; distinto da *monachus* o da *religiosus* differenzia le forme di vita religiosa regolare da quella secolare; altrimenti designa tutto il clero ad esclusione dei vescovi e i dignitari ecclesiastici vicini e sottoposti al vescovo, ovvero gli ordini inferiori al diaconato.<sup>47</sup> *Clericus* ed *ecclesiasticus*, uniti a nomi propri di persona o usati in modo generico, indicano un chierico di grado indefinito o un impiegato dell'amministrazione della chiesa che non appartiene ad un *ordo*.<sup>48</sup> *Ecclesiastici* al plurale è, invece, usato per i diaconi e i chierici. Talvolta, però, *clerus*, *clericus* e *clericatus* sono presenti nella stessa lettera come sinonimi.<sup>49</sup>

<sup>44</sup> *Epist.*, XIII 49 (Norberg 1059, 14).

<sup>45</sup> Cfr. rispettivamente *epist.*, XIV 7 (Norberg, 1075, 32); XIV 8 (Norberg 1077, 28) e IV 11 (Norberg, 229, 29): «ieratici cunctique cleri priores».

<sup>46</sup> *Epist.* app. III (Norberg 1095, 4).

<sup>47</sup> Insieme a *cives*: *epist.*, III 64 (Norberg 180, 2); a *laicus*: *epist.*, II 9 (Norberg 96, 11); IV 9 (Norberg 226, 33); XI 24 (Norberg 895, 9); V 1 (Norberg 266, 3-4). Insieme a *monachus*: VI 11 (Norberg 379, 13): «neque clericum neque monachum»; *epist.*, app. I (Norberg 1092, 5): «monachis vero vel clericis». Insieme a *religiosus* IV 22 (Norberg 240, 14-15): «cunctos clericos ceterosque religiosos» e IV 24 (Norberg 243, 46): «religiosi vel clerici». Per *clericus* come persona vicina o sottoposta al vescovo cfr. *epist.*, XIII 49 (Norberg 1059, 6): «episcopis et clericis et monachis»; *dial.*, III 11, 4 (de Vogüé 294, 36); III 11, 6 (de Vogüé 296, 52); III 12, 2 (de Vogüé 296, 9); III 22, 1 (de Vogüé 356, 4). Per *clericus* come ministro inferiore al diacono cfr. *epist.*, I 66 (Norberg 76, 14): «Suprascriptos autem diaconem vel clericos»; IV 11 (Norberg 229, 18): «Presbyteros, diacones ceterosque clericos qui ecclesiis militant»; VI 34 (Norberg 407, 3-5): «sacerdotibus, levitis, ducibus, nobiles, clericis, monachis, militibus militantibus, et populo»; VII 40 (Norberg 504, 13): «clerici vel hi qui in sacro sunt ordine constituti».

<sup>48</sup> Dal momento che l'istituzione della clericatura è distinta dal ricevimento degli ordini, possono esistere *clerici* non ordinati. Tali sono *Yppolitus*: *epist.*, III 29 (Norberg 174, 4); *Benenatus*: *epist.*, III 59 (Norberg 207, 2); *Tribunus*: *epist.*, IV 17 (Norberg 235, 5); *Paulus*: *epist.*, IV 24 (Norberg 243, 29); *Romanus et Dominicus*: VI 28 (401, 32); *Petrus*: IX 197 (Norberg 753, 19). Cfr., inoltre, *dial.*, I 9, 15 (de Vogüé 88, 165): «senex quidam clericus»; II 16, 1 (de Vogüé 184, 1): «quidam Aquinensis ecclesiae clericus». Per *ecclesiasticus* cfr., ad esempio, *epist.*, I 2 (Norberg 2, 7); I 66 (Norberg 75, 8); V 32 (299, 3); VI 1 (Norberg 369, 16).

<sup>49</sup> Il diacono *Opilio* e i chierici *Servus-dei* e *Crescentius* sono definiti *ecclesiastici* in *epist.*, I 66 (Norberg 75, 8). *Clerus* e *clericus* si trovano in *epist.*, II 9 (Norberg 96, 11 e 13); III 54 (Norberg 203, 99 e 100); IX 19 (Norberg 579, 10 e 11); XIV 4 (Norberg 1070, 10 e 12). *Clericatus* è usato insieme a *clericus* in *epist.*, I 40 (Norberg 46, 15 e 47, 24); IV 11 (Norberg 229, 18 e 21).

Il termine *clericatus*, raro in Girolamo, in Agostino e del tutto assente in Ambrogio,<sup>50</sup> anche negli scritti gregoriani non è molto documentato. Si trova in unione con *ordo*, *officium* o *ministerium* ad indicare per lo più l'ammissione e la promozione agli ordini minori.<sup>51</sup> Non si applica mai per estensione alla gerarchia ecclesiastica nel suo complesso.

Fonti coeve a Gregorio Magno confermano la fluidità semantica dei termini presi in esame. Nel *Liber Diurnus* la parola *clerus* ora indica tutti i gradi ecclesiastici, ora i chierici ad esclusione dei vescovi, ora solo gli ordini inferiori al diaconato.<sup>52</sup> I vescovi non sono mai chiamati *clerici*, e *clericatus* è il clero nel suo insieme.<sup>53</sup> Nell'*Ordo Romanus I*, invece, *clerus* ricorre una sola volta come sinonimo di tutto il collegio ecclesiastico.<sup>54</sup> Un ultimo accenno alle espressioni *ecclesiasticus ordo* e *familia ecclesiastica*, usate da Gregorio per il clero nel suo complesso, e *familia ecclesiae*, presenti nel *Registrum* e nei *Dialogi* per indicare il personale di servizio nella chiesa.<sup>55</sup>

#### c. «Sacri ordines et minores ordines»

Nella gerarchia ecclesiastica si distinguono i *sacri ordines*, detti anche *maiores* o *sacrati ordines*, cioè i chierici consacrati dal vescovo attraverso la cerimonia dell'imposizione delle mani, dai *minores ordines*, le persone ordinate con la semplice benedizione episcopale.<sup>56</sup> I primi, voluti direttamente da Dio, esercitano le funzioni che sono in più stretta relazione con il sacro altare;<sup>57</sup> gli altri sono istituiti dalla Chiesa per svolgere ruoli di

<sup>50</sup> Cfr., ad esempio, HIERON., *epist.*, 52, 5 (Hilberg 422, 8 e 423, 16) e 60, 10 (Hilberg 560, 3); AUG., *epist.*, 78 (Goldbacher 334, 10). Sulla terminologia del clero in Agostino si può consultare A. FAIVRE, *Ordonner la fraternité*, pp. 151-160; per Ambrogio invece si veda il lavoro di R. GRYSO, *Les degrés du clergé et leurs dénominations chez saint Ambroise de Milan*, in «Revue Bénédictine», 76 (1966), pp. 119-127.

<sup>51</sup> *Epist.*, V 16 (Norberg 283, 35): «sed si quos ad clericatus ordinem vel potiore forte gradum promoveri contigerit»; VII 40 (Norberg 504, 19): «ad clericatus officium vel ordinem sacrum accesserit»; VIII 17 (Norberg 537, 32): «ad ordines sacros vel clericatus officium tolli exinde monachi non debeant»; IX 158 (Norberg 717, 5): «in clericatus officio vestrae sit ecclesiae militatus»; XIII 5 (Norberg 999, 49): «Sed et si qui in sacro sunt ordine vel ad clericatus ministerium promovendi». Il termine *clericatus* ricorre 9 volte nelle opere di Gregorio. In ben cinque casi indica senza dubbio gli ordini minori: *epist.*, V 16 (Norberg 283, 36); VII 40 (Norberg 504, 19); IX 158 (Norberg 717, 5); XIII 5 (Norberg 999, 49). Le altre attestazioni non contraddicono questa interpretazione: I 40 (Norberg 46, 15); IV 11 (Norberg 229, 19) e *dial.*, IV 59, 2 (de Vogüé 196, 15).

<sup>52</sup> Per il primo significato cfr. LD 63 (Sickel 59); 70 (Sickel 66); 83 (Sickel 90); per il secondo cfr. LD 61 (Sickel 55); 74 (Sickel 75); 82 (Sickel 88); infine per *clerus* come ordine inferiore al diaconato cfr. LD 60 (Sickel 50). Sul rapporto fra il *Liber Diurnus* ed il *Registrum* gregoriano si veda M. TANGL, *Gregor-Register und Liber Diurnus. Eine Kritik*, in «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde», 41 (1919), pp. 741-752.

<sup>53</sup> LD 74 (Sickel 75-76).

<sup>54</sup> *Ordo Rom. I*, 24 (Andrieu 74).

<sup>55</sup> *Ecclesiasticus ordo* in *epist.*, IV 11 (Norberg 229, 22). L'espressione è ripresa da IOH. DIAC., *Vita Gregorii*, I 25 (PL 75, 72). *Familia ecclesiastica* in *epist.*, I 42 (Norberg 54, 160). *Familia ecclesiae* in *epist.*, I 42 (Norberg 52, 78 e 87); V 31 (Norberg 298, 6); *Decretum ad clerum, epist.*, V 57a (Ewald - Hartmann, I 365, 12); *dial.*, IV 37, 11 (de Vogüé 131, 81).

<sup>56</sup> *Epist.*, IV 16 (Norberg 235, 33); XI 53 (Norberg 956, 2). Anche INNOCENTIUS I, *epist.*, 2, 3 (PL 20, 472) parla di «tam superior quam etiam inferior ordo».

<sup>57</sup> *Epist.*, I 42 (Norberg 55, 179); IV 26 (Norberg 245, 23).

amministrazione e di governo. Gregorio paragona ai buoi coloro che nella Chiesa portano il giogo dell'ordine sacro e si dedicano al ministero della predicazione; agli onagri, invece, quelli che se ne stanno nel campo della fede senza essere legati dalle briglie del dovere.<sup>58</sup> La differenza fra ordini sacri e minori è messa in relazione a due termini che assumono una sottile sfumatura semantica: *officium* e *ministerium*. *Officium* è per lo più il servizio negli ordini minori, servizio che evoca il dovere materiale di chi, consapevole delle proprie responsabilità, è chiamato a svolgere attività pratiche.<sup>59</sup> Esso è però inferiore all'*honor* delle funzioni spirituali, al *ministerium* degli ordini sacri.<sup>60</sup>

Anche i *Dialogi* ci parlano della distinzione fra ordini sacri e minori. Un chierico di Aquino, vessato dal demonio, viene condotto davanti a Benedetto per ottenere la guarigione. L'uomo di Dio lo libera dall'*antiquus hostis* con la raccomandazione, però, di restare nel clero minore e di non desiderare gli ordini sacri. Ma non appena il chierico vede che molti compagni più giovani di lui avanzano nella carriera, *verba viri Dei quasi ex longo tempore oblitus postposuit, atque ad sacrum ordinem accessit*. L'episodio dell'abate Equizio, invece, accusato di predicare nonostante non abbia ricevuto gli ordini sacri, ribadisce che solo i chierici maggiori possono annunciare il Vangelo.<sup>61</sup>

Appartengano agli ordini sacri, oltre naturalmente al vescovo,<sup>62</sup> i presbiteri e i diaconi, come è evidente dalla già esaminata lettera inviata da Gregorio a Leone, vescovo di Catania. «Donatus presbyter nec non et Theodosianus atque Viator diacones, aliorum quoque qui in sacro sunt ordine constituti» si sono lamentati con Gregorio perché il loro vescovo Leone distribuisce gli stipendi ai chierici senza avere riguardo della consuetudine. Della quarta parte dei redditi da destinare al clero, il vescovo assegna «unam portionem

<sup>58</sup> *Moral.*, VII 12, 14 (Adriaen 343, 8).

<sup>59</sup> *Epist.*, V 17 (Norberg 284, 16); VII 40 (Norberg 504, 19); VIII 17 (Norberg 537, 33); IX 53 (Norberg 957, 14). Il suddiaconato è considerato un *officium* in *epist.*, IV 34 (Norberg 254, 8) e XI 53 (Norberg 957, 13); *ministerium* in *epist.*, V 27 (Norberg 294, 7). B. FISCHER, *Der niedere Klerus*, p. 40, ha sottolineato l'esistenza di una opposizione fra i due termini; tuttavia le seguenti espressioni attenuano, se non smentiscono, l'antitesi: *epist.*, III 54 (Norberg 203, 87): «ministerium sacri interdicat officii»; IV 26 (Norberg 245, 24): «ad ministerii sui officium revocari»; VI 19 (Norberg 389, 10): «officii nostri ministerium». Il presbiterato è definito *officium* in *epist.*, VI 40 (Norberg 413, 10), *ministerium* in *epist.*, VI 41 (Norberg 414, 7). Il diaconato e l'episcopato, rispettivamente in *epist.*, I 19 (Norberg 18, 6) e in *epist.*, XIII 9 (Norberg 1006, 50) sono detti *officia*. Cfr. inoltre *epist.*, IV 39 (Norberg 260, 7): «Presbyteros ac diacones, si necesse fuerit et dignos ad hoc officium invenire potuerit». Il termine *clericatus*, inoltre, che indica sempre gli ordini minori, in *epist.*, XIII 5 (Norberg 999, 49) è detto *ministerium*.

<sup>60</sup> *Moral.*, XXIII 20, 38 (Adriaen 1172, 32); in *evang.*, II 17, 4 (Étaix 119, 53); *epist.*, V 17 (Norberg 284, 20); V 18 (Norberg, 286, 23). Svolge un *ministerium* il presbitero in *epist.*, V 5 (Norberg 270, 5) e VI 41 (Norberg 414, 7). Anche il vescovo e il *sacerdos* svolgono un *ministerium* in *epist.*, II 22 (Norberg 109, 11); VI 21 (Norberg 391, 15); VII 16 (Norberg 467, 11); IX 81 (Norberg 635, 10); IX 82 (Norberg 636, 10); IX 100 (Norberg 652, 13); IX 101 (Norberg 653, 12); IX 141 (Norberg 693, 18).

<sup>61</sup> Per il chierico di Aquino: *dial.*, II 16, 1-2 (de Vogüé 184, 1). Per l'abate Equizio: *dial.*, I 4, 11 (de Vogüé, 48, 126).

<sup>62</sup> *Epist.*, III 45 (Norberg 189, 2). La distinzione fra ordini sacri e minori è presente in papa ZOSIMUS *epist.*, I, 1 (PL 20, 643): «sive episcopus, sive presbyter, sive diaconus aut deinceps inferiori gradu» e in DION. EXIG., *Cod. Can.* 24 (PL 67, 72): «Quod non oportet sacerdotes a presbyteris usque ad diaconos et deinceps quemlibet ecclesiastici ordinis».

hi qui in sacro loco sunt positi», cioè presbiteri e diaconi, «et reliquas duas clerus accipiat», vale a dire i chierici al di sotto del diaconato.<sup>63</sup> Il divieto per l'ex presbitero Saturo e per l'ex diacono e abate di Porto Venere di tornare all'ordine sacro conferma questa interpretazione.<sup>64</sup>

Più difficile stabilire la posizione dei suddiaconi all'interno dell'*ordo*. La *Tradizione Apostolica* di Ippolito ricorda che l'ordinazione del suddiacono, a differenza di quella del presbitero e del diacono, avviene senza l'imposizione delle mani.<sup>65</sup> Le decretali di molti papi e alcuni canoni conciliari sottolineano la distinzione dei diaconi e dei presbiteri dagli ordini minori e ribadiscono l'appartenenza dei suddiaconi al clero inferiore.<sup>66</sup> Con Gregorio Magno si assiste, però, ad un progressivo cambiamento. Il concilio del 595 interdice ai diaconi romani, insigniti del *sacri altaris ministerium*, di cantare durante le cerimonie liturgiche e affida questo compito ai suddiaconi e ai *minores ordines*.<sup>67</sup>

«Psalms vero ac reliquas lectiones censeo per subdiaconos vel, si necessitas exigit, per minores ordines exhiberi».

Il suddiaconato, distinto da Gregorio sia dal clero maggiore sia dal clero inferiore, riveste effettivamente un ruolo anomalo all'interno della gerarchia ecclesiastica:<sup>68</sup> l'obbligo del celibato lo accomuna ai sacri ordini, mentre il divieto di portare la *mappula*, privilegio riservato a vescovi, presbiteri e diaconi, lo avvicina ai ministri inferiori. Queste contraddizioni diventano comprensibili se si interpretano alla luce di un graduale processo di emancipazione del suddiaconato dal clero minore, emancipazione iniziata con l'obbligo della continenza per i suddiaconi sancito dal concilio di Elvira (a.

<sup>63</sup> *Epist.*, VIII 7 (Norberg 524, 15).

<sup>64</sup> *Epist.*, V 18 (Norberg 286, 23): «Saturum vero ex presbytero, ne ad sacri ordinis ministerium umquam praesumat accedere, deputavimus facere cautionem. Eumque in eadem qua fuerat insula sacri ordinis privatione volumus permanere»; *epist.*, V 17 (Norberg 284, 10): «Praeterea ad fraternitatis consulta respondentem statuimus diaconem et abbatem, quem de Portu Veneris indicas cecidisse, ad sacrum ordinem non debere vel posse aliquomodo revocari».

<sup>65</sup> In Hipp., *Trad. Apost.*, 13 (Botte 68) si legge che l'ordinazione dei diaconi, dei presbiteri e dei vescovi avveniva attraverso l'imposizione delle mani; ma non quella dei suddiaconi. Cfr. rispettivamente *Trad. Apost.*, 2, 7, 8 (Botte 40, 56, 58). Sulle istituzioni della Chiesa nel III secolo cfr., più di recente, A. BRENT, *Hippolytus and the Roman Church in the Third Century. Communities in Tension before the Emergence of a Monarch-Bishop*, Leiden - New York - Köln 1995, pp. 459-540.

<sup>66</sup> SIRICIUS, *epist. ad Himerium*, 17 (PL 13, 1144): «qui intra tricesimum aetatis annum sunt, in minoribus per gradus singulos, crescente tempore, promoveantur ordinibus: et sic ad diaconatus vel presbyterii insignia, matura aetatis consecratione, perveniant»; SILVESTER, *epist.*, 15 al vescovo di Vienne (PL 8, 848) e can. 7 (PL 8, 835). INNOCENTIUS, *epist.*, 2, 3 e 5 (PL 20, 472); 2, 12 e 14 (PL 20, 478) e 27, 5 (PL 20, 604-605); ZOSIMUS, *epist.*, 11, 1 (PL 20, 643); BONIFACIUS, *epist.*, 1, 2 (PL 20, 751); LEO I, *epist.*, 1, 5 (PL 54, 596-597); GELASIUS, *frag.* 10 (Thiel 488-489); PELAGIUS I, *epist.*, 72 (Gassó - Batlle 184); PELAGIUS II, *epist.*, 13 (PL 72, 746). DION. EXIG., *Cod. Can.* 125 (PL 67, 221).

<sup>67</sup> GREG. M., *Decretum ad clerum, epist.*, V 57a (Ewald - Hartmann, I, p. 363, n. 4).

<sup>68</sup> A. BARBOSA, *Iuris ecclesiastici universi libri tres*, Lugduni 1669, I cap., XXXIII, n. 7, include il suddiaconato fra gli ordini sacri: «olim Subdiaconatus inter sacros ordines non numerabatur, sed Gregorius Pontifex, atque Urbanus II eum inter sacros retulerunt»; e lo stesso A.D. ALTESERRA, *Notae et observationes in 12 libros epistularum S. Gregorii*, Tolosae 1669, p. 46: «Subdiaconatus a Gregorio adscriptus est sacris ordinibus». G. DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico*, p. 131, invece, ritiene che il suddiaconato sia il più nobile fra gli ordini minori.

303) e ribadito in un primo momento da papa Leone Magno e dalla legislazione giustiniana poi.<sup>69</sup>

Riguardo poi al problema della continenza dei suddiaconi, Gregorio non condivide il provvedimento del suo predecessore, papa Pelagio II, il quale aveva sospeso dall'ufficio i suddiaconi di Sicilia che non avevano rispettato le disposizioni sul celibato lasciando loro, se sposati, la possibilità di scegliere tra la continenza matrimoniale e l'esercizio del ministero.<sup>70</sup> Gregorio non vuole costringere i suddiaconi sposati a vivere nella castità. Ritiene, infatti, ingiusto e sconveniente che coloro che non si sono proposti di vivere nella continenza siano costretti a separarsi dalla moglie: potrebbero, infatti, essere indotti a compiere peccati più gravi della colpa che si vuole correggere. Stabilisce, però, che per il futuro nessuno deve essere ordinato suddiacono se non è disposto a vivere nella castità: chi è celibe deve essere incoraggiato a rimanere nella sua condizione e chi, al contrario, vuole sposarsi, conservi la carica, ma non pretenda di accedere all'ordine sacro.<sup>71</sup>

#### d. Il «cursus clericorum»

L'organizzazione della Chiesa e dei suoi ministri è regolata da leggi e consuetudini che si sono sviluppate in un ambiente fortemente influenzato dalla tradizione. Per apprezzare i lenti cambiamenti delle istituzioni ecclesastiche ed interpretare le grandi innovazioni introdotte dalla riforma gregoriana è necessario muoversi lungo un arco cronologico sufficientemente ampio. Prima però di affrontare questo tema, è indispensabile tenere presente il ruolo speciale che svolge il clero romano. Il vuoto lasciato a Roma dalla mancanza di un solido governo imperiale viene colmato lentamente dalla Chiesa. Essa deve gestire l'annona, il patrimonio di S. Pietro, l'assistenza e l'elemosina e, per assolvere i suoi accresciuti incarichi amministrativi, rafforza e in alcuni casi istituisce un efficiente apparato burocratico munendosi di uffici che le consentono di far fronte ai suoi compiti istituzionali e di consolidare e riaffermare il primato sulle altre chiese.<sup>72</sup>

<sup>69</sup> *Conc. Elv.* a. 303 (?) can. 33 (PL 8, 305); LEO I, *epist.*, 14, 4 (PL 54, 672); *CJI* 3, 44 (Krueger, 30-31) e *Nov. CXXIII* 14, 1 (Schoell - Kroll, 605). La *Nov. VI* 1 (Schoell - Kroll, 36-37), tuttavia, non menziona il suddiacono né a proposito del secondo matrimonio né a proposito della condizione d'accesso agli ordini.

<sup>70</sup> Sul testo della disposizione di papa Pelagio, che non ci è pervenuto, siamo informati solo da Gregorio in *epist.*, IV 34 (Norberg 254, 2).

<sup>71</sup> *Epist.*, I 42 (Norberg 54, 167). Gregorio estende queste disposizioni anche alla città di Reggio in *epist.*, IV 5 (Norberg 221, 14). Su questo argomento cfr. recentemente T. SARDELLA, *Alcune considerazioni in margine al matrimonio dei suddiaconi in Calabria e Sicilia* (Greg., *epist.* 1, 42), in R. BARCELLONA - S. PRICOCO (edd), *La Sicilia nella tarda antichità e nell'alto medioevo. Religione e società*. Atti del convegno di Studi, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1999, pp. 73-85.

<sup>72</sup> P. LLEWELLYN, *Roma nei secoli oscuri*, trad. it., Roma - Bari 1975, pp. 83-108 e, per i secoli successivi all'età di Gregorio Magno, L. DUCHESNE, *I primi tempi dello Stato pontificio*, trad. it., Torino 1947, pp. 45-50. Ultimamente sono apparse due importanti ricerche sull'organizzazione della chiesa di Roma nel medioevo: V. SAXER, *La chiesa di Roma dal V al X secolo: amministrazione centrale e organizzazione territoriale*, in *Roma nell'alto medioevo*. Settimane di studio del CISAM 48, Spoleto 2001, pp. 493-637 e T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero di Roma nel medioevo. Istituzioni e politica cittadina (secoli VIII-XIII)*, Roma 2002.

Il *Liber Pontificalis* attribuisce a papa Gaio (283-296) l'istituzione della gerarchia ecclesiastica divisa nei suoi gradi: *ostiarius*, *lector*, *exorcista*, *sequens*, *subdiaconus*, *diaconus*, *presbiter et exinde episcopus*. La lettera di papa Cornelio a Fabio, vescovo di Antiochia, conferma l'esistenza, sin dalla metà del III secolo, di un *cursus clericorum* articolato in *ordines* e divisi in *gradus* cui si accede progressivamente.<sup>73</sup> Durante il pontificato di Gregorio Magno, però, l'ufficio dell'ostiario e dell'esorcista sono scomparsi. In realtà gli ostiari, che pure una legge di Teodosio del 377 e il concilio di Laodicea della fine del IV secolo inseriscono fra gli ordini gerarchici, sono già assenti dalle decretali dei papi Siricio, Innocenzo I e Zosimo.<sup>74</sup> Gelasio li ricorda brevemente quando ribadisce per il clero l'obbligo di apprendere le lettere senza la conoscenza delle quali «vix fortassis ostiarium possit implere». Menzionati ancora nella vita di papa Pelagio del *Liber Pontificalis*, nel *Liber Diurnus* e nell'*Ordo Romanus I*, gli ostiari sono ritenuti il primo grado della gerarchia ecclesiastica.<sup>75</sup> Il compito dell'ostiario, quello di custodire le reliquie e le tombe dei martiri, durante il pontificato di Gregorio Magno viene svolto dal *mansionarius*, anche detto *custos*, un sagrestano laico preposto, fra l'altro, alla cura del cimitero.<sup>76</sup>

Anche gli esorcisti hanno una vita abbastanza breve nella storia degli ordini. Essi sono addetti alla preparazione della liturgia battesimale, ma già le decretali dei papi Innocenzo e Gelasio non li menzionano fra i chierici.<sup>77</sup> In Oriente gli esorcisti non appartengono alla gerarchia ecclesiastica, perché si ritiene che siano investiti di un potere soprannaturale donato direttamente da Dio e non dalla Chiesa.<sup>78</sup> Col tempo questa interpretazione dell'ufficio dell'esorcista si estende anche alla chiesa occidentale. Nelle *Homiliae in Evangelia* Gregorio scrive che sono i sacerdoti, in virtù degli esorcismi, ad avere il compito di allontanare dalle anime dei fedeli gli spiriti maligni e nei *Dialogi* sono i *virii Dei* ad esercitare questo potere.<sup>79</sup>

<sup>73</sup> LP, *Gaius* (Duchesne, I 161). Secondo Duchesne, *sequens* è sinonimo di accolito. Eus., *h.e.* VI 43, 11 (Mommsen 618) nomina, oltre ai vescovi, i presbiteri, i diaconi, i suddiaconi, gli esorcisti, i lettori e i portieri.

<sup>74</sup> CTh XVI 2, 24 (Mommsen 842-843); *Conc. Laod. Can.* 24 (Joannau 140); SIRICIUS, *epist.*, 1, 9-10 (PL 13, 1142-1143); INNOCENTIUS I, *epist.*, 37, 6 (PL 20, 604-605); ZOSIMUS, *epist.*, 9, 1-2 (PL 20, 671-672). A. HARNACK, *Die Quellen der sogenannten apostolischen Kirchenordnung. Nebst einer Untersuchung über den Ursprung des Lectorats und der anderen niederen Weihen*, Leipzig 1886, pp. 92 ss.; F. OPPENHEIM, *De antiquissima quoad ostiarios documentatione*, in «Ephemerides Liturgicae», 52, NS 12 (1938), pp. 179-188.

<sup>75</sup> GELASIUS, *epist.*, 14, 2 (Thiel 363). LP, *Pelagius* (Duchesne, I 309): «ut si quis ille est, ab hostiario usque ad gradus episcopatus, ut neque per aurum neque per aliquas promissiones proficiat»; LD 74 (Sickel 75): «spondeo me de ordinatione clericorum ab hostiario usque ad presbiterum nullum proemium esse accepturum»; *Ordo Rom. I*, 33 (Andrieu 78). M. ANDRIEU, *Les ordres mineurs*, pp. 232-274, in part. p. 254.

<sup>76</sup> *Epist.*, IV 30 (Norberg 249, 26). Nei *Dialogi*, *custos* e *mansionarius* sono sinonimi. Cfr. in part. *dial.*, III 25, 1 (de Vogüé 364, 2 e 10); inoltre I 5, 2 (de Vogüé 58, 8); III 14, 2 (de Vogüé 304, 18); III 14, 3 (de Vogüé 304, 25); III 24, 1 (de Vogüé 362, 2).

<sup>77</sup> INNOCENTIUS I, *epist.*, 37, 6 (PL 20, 604-605); GELASIUS *epist.*, 14, 2 (Thiel 362-363).

<sup>78</sup> *Const. Ap.* VIII 26 (Metzger 226-228). L. DUCHESNE, *Origines du culte chrétien. Étude sur la liturgie latin avant Charlemagne*, Paris 1920<sup>5</sup>, pp. 361-398.

<sup>79</sup> *In evang.*, XXIX 4 (Étaix 248, 88); *dial.*, I 10, 1 (de Vogüé 92, 1) e III 14, 3 (de Vogüé 304, 25). La funzione e il ruolo dei *virii Dei* sarà oggetto di uno studio specifico in un prossimo lavoro. In

Nell'età di Gregorio Magno la composizione della gerarchia ecclesiastica è la seguente:

*Sacerdos*. Il vescovo, successore degli Apostoli, è il *sacerdos* per eccellenza, il generale delle truppe di Cristo.<sup>80</sup> Il presbitero collabora con il vescovo nella conduzione della comunità e della liturgia, lo supplisce in caso di vacanza da una chiesa, lo sostituisce nell'espletamento delle funzioni liturgiche quando è malato. La sostanziale identità di potere sacerdotale giustifica la consuetudine di usare, anche per il presbitero, il titolo di *sacerdos*. Le espressioni *ordo sacerdotii*, *officium sacerdotii*, *sacerdotium*, *sacerdotale officium* sono riservate ai vescovi; tuttavia Gregorio scrive «ad sacerdotii ordinem provehitur» per indicare la promozione al presbiterato di un arcidiacono.<sup>81</sup> *Sacerdos* al singolare indica generalmente il vescovo; al plurale si riferisce per lo più ai presbiteri.<sup>82</sup>

*Archipresbyter*. L'arcipresbiterato è un titolo onorifico riservato al più anziano dei preti che formano il *presbyterium*. Ricordato solo due volte nelle lettere, l'arcipresbitero, in caso di impedimento, di assenza del vescovo o di sede vacante, svolge le funzioni di culto e di amministrazione della Chiesa.<sup>83</sup>

*Presbyter o presbiter*. I presbiteri svolgono nelle chiese della città e del suburbio le normali funzioni di culto, a meno che non sia presente il vescovo: battezzare i bambini, amministrare il sacramento della confermazione, della penitenza e della riconciliazione *in extremis*, celebrare la messa.<sup>84</sup>

---

questa sede ci si limita a segnalare alcuni contributi fondamentali: P. BROWN, *The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity*, in «Journal of Roman Studies», 61 (1971), pp. 80-101; S. BOESCH GAJANO, *La proposta agiografica dei «Dialogi» di Gregorio Magno*, in «Studi Medievali», 21 (1980), pp. 623-664; G. CRACCO, *Ascesa e ruolo dei «viri Dei» nell'Italia di Gregorio Magno*, in *Hagiographie, cultures et sociétés. IVe-XIe siècles*, Paris 1981, pp. 283-297; G. CRACCO, *Uomini di Dio e uomini di Chiesa nell'alto medioevo (per una reinterpretazione dei «Dialogi» di Gregorio Magno)*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 12 (1977), pp. 163-202.

<sup>80</sup> *Epist.*, V 58 (Norberg 356, 50) e V 60 (Norberg 361, 31). Ch. CHAZOTTES, *Sacerdoce et ministère pastoral*, pp. 11-51. Lo studio di I. MAZZINI, *La terminologia dell'organizzazione gerarchica nei testi conciliari latini dei secoli IV e V*, in «Studi Urbinati», 43 (1972-1973), pp. 2-45, permette di seguire l'evoluzione della terminologia ecclesiastica nei secoli precedenti Gregorio. Cfr., inoltre, P.M. GY, *Remarques sur le vocabulaire antique du Sacerdoce chrétien*, in *Études sur le sacrement de l'Ordre*, Paris 1957, pp. 125-145.

<sup>81</sup> Cfr., ad esempio, le lettere di Gregorio ai vescovi di Salona: IV 20 (Norberg 238, 21) e di Prima Iustiniana: V 10 (Norberg 276, 8). Per l'espressione *ad sacerdotii ordinem provehitur* si veda *epist.*, I 19 (Norberg 18, 5).

<sup>82</sup> Per *sacerdos* con il valore di vescovo cfr., ad esempio, *epist.*, I 15 (Norberg 15, 2); I 19 (Norberg 18, 5); I 32 (Norberg 39, 13). Gregorio protegge i *sacerdotes* delle diocesi, cioè i presbiteri, dalle molestie di coloro che amministrano la confermazione dei bambini in *epist.*, XIII 20 (Norberg 1021, 24). Su questo argomento cfr. J.H. PÉREZ, *El sacerdote y su ministerio en san Gregorio Magno*, in *Teologia del sacerdotio en los primeros siglos* (Teologia del Sacerdotio, 4), Burgos 1972, pp. 224-252, in particolare pp. 246 ss.

<sup>83</sup> *Epist.*, IX 198 (Norberg 755, 11) e XIV 2 (Norberg 1066, 8).

<sup>84</sup> Ai presbiteri è concesso battezzare solo nel petto; spetta poi al vescovo amministrare la Cresima con il segno sulla fronte: *epist.*, IV 9 (Norberg 226, 52). Cfr. inoltre *epist.*, I 15 (Norberg 15, 3); IV 26 (Norberg 245, 40) e *dial.*, IV 27, 7 (de Vogüé 90, 61). Per il sacramento della penitenza cfr. *epist.*, I 15 (Norberg 15, 2) e IX 167 (Norberg 725, 7); per la riconciliazione *in extremis*: *epist.*, I 15 (Norberg 15, 2); per la celebrazione della messa *epist.*, III 58 (Norberg 207, 17); IV 18 (Norberg 236, 6); V 50 (Norberg 344, 12); IX 58 (Norberg 616, 13). Anche papa Gelasio, in *epist.*, 14, 6 (Thiel 365), aveva vietato ai presbiteri, in presenza del vescovo, di conferire il crisma, di predicare, di esercitare i sacri ministeri e di

*Presbyter prior*. Secondo l'interpretazione di St. Kuttner, è il più anziano fra i tre membri del *presbyterium* romano assegnati al *titulus*.<sup>85</sup> Il suo ufficio è quello di supplire il vescovo assente dalla diocesi. Il *presbyter prior* partecipa al comitato che viene inviato a Roma per ottenere la ratifica dell'elezione del nuovo vescovo e, insieme ai diaconi, può sottoscrivere la manomissione di uno schiavo davanti ad un notaio.<sup>86</sup>

*Presbyter cardinalis*. Per comprendere il significato del concetto canonico di *cardinalis* bisogna distinguere l'incardinazione dal termine *cardinalis*.

Le disposizioni canoniche prevedono che il chierico, dall'inizio della sua carriera fino al presbiterato, al momento dell'ordinazione sia assegnato stabilmente ad una diocesi e, in particolare, ad una chiesa e al suo servizio.<sup>87</sup> Con l'incardinazione il chierico ottiene una sede giuridica, è obbligato ad obbedire al vescovo e a svolgere l'ufficio nella chiesa della sua ordinazione.<sup>88</sup> Non sono ammessi chierici non incardinati, *vagantes* li definisce Gregorio, perché non essendo sottoposti all'autorità ecclesiastica, non hanno compiti da svolgere e sfuggono facilmente alla disciplina canonica.<sup>89</sup>

La costante minaccia dei longobardi ha incrementato il fenomeno di abbandono da parte del clero delle chiese d'origine alla ricerca di luoghi più sicuri. Finita però l'emergenza, Gregorio obbliga coloro che si sono allontanati di propria volontà o che sono stati costretti a disperdersi a causa di saccheggi e distruzioni, a far ritorno nella sede di appartenenza quando il vescovo lo avrà ritenuto opportuno.<sup>90</sup> Colui che nel periodo di assenza dalla propria chiesa avrà ricevuto gli ordini sacri continua a dipendere dalla giurisdizione del vescovo precedente.<sup>91</sup>

---

ordinare suddiaconi e accoliti. Sul presbiterato si vedano D. ESSING, *Ordination und Amt des Presbyters. Zur Interpretation des römischen Priesterweihegebets*, in «Zeitschrift für katholische Theologie», 98 (1976), pp. 35-51; J. ESQUERDA BIFET, *Presbytérat*, III: *Du 4e au 6e siècle*, IV: *Moyen Âge*, in *Dictionnaire de Spiritualité*, t. XII/2, Paris 1986, coll. 2081-2090. La forma *presbyter* è la sola attestata nei *Dialogi*, mentre nelle *Homiliae in Evangelia* e nel *Registrum* ricorre quasi esclusivamente *presbyter*. *Presbyter* è usato solo in *epist.*, II 35 (Norberg 120, 12) e II 46 (Norberg 138, 7).

<sup>85</sup> St. KUTTNER, *Cardinalis: the History of a Canonical Concept*, in «Traditio», 3 (1945), pp. 129-214, in particolare p. 147.

<sup>86</sup> Cfr. rispettivamente *epist.*, V 24 (Norberg 291, 19), in cui Gregorio raccomanda al notaio Castorio di sorvegliare l'elezione del nuovo vescovo di Ravenna e poi di inviare a Roma *quinque de prioribus presbyteris et quinque de praecedentibus*, ed *epist.*, VI 12 (Norberg 381, 39): «Hanc autem manumissionis paginam Paterio notario scribendam dictavimus et propria manu una cum tribus presbyteris prioribus et tribus diaconibus pro plenissima firmitate subscripsimus vobisque tradidimus».

<sup>87</sup> *Epist.*, I 78 (Ewald Hartmann I, p. 97, n. 3): «Incardinatus in ecclesia autem dicitur primo locus ordinatus». L'incardinazione dei chierici era stata stabilita dai concili: *Conc. Arel.*, a. 314, cann. 2 e 21 (Munier 9 e 13); *Conc. Nicaenum*, a. 325, can. 15 (*COD* 13); *Conc. Chalced.*, a. 451, cann. 6, 10 e 20 (*COD* 90, 92, 96).

<sup>88</sup> Elia, presbitero e abate della provincia di *Isauria*, invia il suo *filius* Epifanio a Roma affinché venga ordinato diacono. Dal momento, però, che ogni chierico deve essere incardinato nella diocesi della sua ordinazione, Epifanio non può tornare in *Isauria* e deve restare a Roma: *epist.*, V 35 (Norberg 302, 11): «Filius vero vestrum Epiphanium mandastis ut ad sacrum ordinem provehere deberemus vobisque retransmittere. Sed in uno vos audivimus, in altero audire minime potuimus. Diaconus quidem factus est, sed quisquis semel in hac ecclesia sacrum ordinem acceperit, egrediendi ex ea ulterius licentiam non habet».

<sup>89</sup> *Epist.*, IX 204 (Norberg 762, 6); IX 205 (Norberg 763, 6).

<sup>90</sup> *Epist.*, II 31 (Norberg 117, 5); IX 204 (Norberg 762, 6); IX 205 (Norberg 763, 6).

<sup>91</sup> *Epist.*, IV 42 (Norberg 263, 1).

L'incardinazione termina con la *cessio*, l'atto formale con il quale il vescovo scioglie il chierico dal vincolo che lo lega alla propria chiesa e lo sottrae alla giurisdizione episcopale di origine a favore di un'altra sede.<sup>92</sup> La *cessio* avviene attraverso le *litterae dimissorie*, redatte dal vescovo. Se, tuttavia, il chierico rimane senza il proprio vescovo in conseguenza della distruzione della sua chiesa, il diritto di escardinazione può essere esercitato dal papa.<sup>93</sup> Dopo l'escardinazione il vescovo, assicuratosi che l'ordinario abbia accordato la *cessio*, può concedere la reincardinazione del chierico in una nuova chiesa.<sup>94</sup>

Per chiarire il significato del termine *cardinalis* è opportuno, invece, esaminare una serie di lettere che concernono la fondazione di luoghi di culto privati nelle quali ricorre l'espressione *presbyter cardinalis*.<sup>95</sup>

Un privato che decide di costituire su un terreno di sua proprietà un edificio da destinare alla preghiera deve, innanzitutto, inoltrare la richiesta al papa indicando il nome del santo al quale intende consacrare il luogo.<sup>96</sup> Il papa, assicuratosi che la fondazione appartiene alla diocesi del vescovo incaricato della consacrazione, che non contiene sepolture ed è economicamente autonoma, trasmette al vescovo competente l'ordine di consacrazione solenne senza la possibilità di celebrare la messa pubblica facendo esplicito divieto di costituire un *baptisterium* per l'amministrazione del battesimo e di un presbitero cardinale: ogni volta che in quell'oratorio si vorrà celebrare la messa, è necessario che il fondatore si rivolga al proprio vescovo per chiedere un presbitero che offici il culto e, in occasione delle solennità religiose, la comunità dei fedeli deve riunirsi nella chiesa cittadina per la celebrazione della liturgia.<sup>97</sup>

<sup>92</sup> *Epist.*, IV 14 (Norberg 232, 11); VI 11 (Norberg 379, 2); XIV 11 (Norberg 1081, 27). Cfr. inoltre LEO I, *epist.*, 13, 4 (PL 54, 666). Nel *Registrum* sono ricordati tre casi di escardinazione. In *epist.*, II 31 (Norberg 117, 5), Giovanni, vescovo di Lissio, a causa dell'occupazione longobarda, è stato costretto a trasferirsi nella chiesa di Squillace come *sacerdos cardinalis*. La promozione alla dignità episcopale implica necessariamente l'allontanamento dalla propria diocesi e la successiva reincardinazione in una nuova sede: *epist.*, V 20 (Norberg 289, 20): «Quod si factum (sc. Iohannem archidiaconum) fuerit, etiam frater et coepiscopus noster Leo ei cessionem debet dare, ut liber ad ordinandum possit inveniri». Cfr. anche XIV 11 (Norberg 1081, 24). In *epist.*, VI 20 (Norberg 390, 5) il vescovo di Siracusa Giovanni chiede a Leone, vescovo di Catania, di concedere l'escardinazione ad un *presbyter proprius*.

<sup>93</sup> *Epist.*, V 20 (Ewald Hartmann I, p. 303, n. 6): «Cessionem dare, i.e. litteras dimissorias». GREG. M., *epist.*, VI 20 (Norberg 390, 5).

<sup>94</sup> *Epist.*, V 20 (Norberg 289, 20).

<sup>95</sup> J.A. EIDENSCHINK, *Dedication of Sacred Places in the Early Sources and in the Letters of Gregory the Great*, in «The Jurist», 5 (1945), pp. 328-358.

<sup>96</sup> GELASIUS, *epist.*, 14, 4 e 25 (Thiel 364 e 375); *frag.*, 19 (Thiel 493).

<sup>97</sup> Le norme che regolano la nascita e la consacrazione di nuovi luoghi di culto risalgono a papa Gelasio, *epist.*, 34 (Thiel 448); 35 (Thiel 449); 41 (Thiel 454); *frag.*, 21 (Thiel 495), sono state meglio definite da papa Pelagio, *epist.*, 86 (Gassó, Battle 209) e ribadite senza sostanziali cambiamenti nel LD 11 (Sickel 10). Le stesse disposizioni sono contenute nel can. 33 del IV concilio d'Orleans del 541 (de Clerq 140): «Si quis in agro suo aut habit aut postolat habere diocesim, primum et terras ei deputet sufficienter et clericos, qui ibidem sua officia impleant, ut sacratis locis reverentia condigna tribuatur». Gregorio riprende pressoché testualmente dal *Liber Diurnus* la formula della dedicazione di nuovi edifici di culto. Diversa è, però, di volta in volta, la giurisdizione del vescovo sotto la cui autorità la neofondazione è sottoposta: GREG. M., *epist.*, II 6 (Norberg 94, 7): «in tuae [in dioecesis] civitatis iure consistit»; II 11 (Norberg 98, 5): «si in tuae civitatis memorata constructio iure consistit»; IX 181 (Norberg 738, 6): «si in tuae parrochiae memorata constructio iure consistit».

Proprio sulla base delle testimonianze sopra esaminate, M. Andrieu ritiene che *cardinalis* sia sinonimo di incardinato e definisca l'appartenenza permanente di un presbitero ad un centro religioso. Pertanto *cardinalis* è il titolo di chi, con l'ordinazione, viene assegnato stabilmente ad una determinata sede.<sup>98</sup>

Un accurato studio di St. Kuttner, tuttavia, ha messo in evidenza come nel *Registrum* gregoriano la parola *cardinalis* sia sempre usata per vescovi, presbiteri e diaconi legati ad una chiesa differente da quella della loro prima ordinazione. Ciò sembra essere confermato dal fatto che Gregorio non usi mai l'appellativo *cardinalis* per l'ordinazione di presbiteri e diaconi.<sup>99</sup>

Alcune lettere del *Registrum* sono esemplificative. Il clero e il popolo di Terracina, dopo la morte del loro presule Pietro, chiedono a Gregorio, e ottengono, che il vescovo Agnello di Fondi diventi «*cardinalis sacerdos*» presso la loro chiesa «*quia igitur ob cladem hostilitatis nec in civitate nec in ecclesia ... est cuiquam habitandi licentia*». Agnello, dunque, è già vescovo di Fondi e viene costituito *sacerdos cardinalis* di Terracina con l'impegno di continuare a svolgere il suo ministero nella chiesa di origine.<sup>100</sup> Cosma, ex monaco del monastero di santa Lucia, divenuto suddiacono della chiesa di Siracusa e poi ordinato presbitero rurale «*in possessione quae Iuliana vocatur*», chiede, per la triste condizione in cui versa, di poter tornare in qualità di *presbyter cardinalis* nella chiesa in cui svolse l'ufficio di suddiacono. Anche in questo caso, Cosma ha ottenuto il presbiterato in una chiesa diversa da quella della sua prima ordinazione.<sup>101</sup>

Per comprendere meglio il valore di queste iniziative è necessario ricordare che la legislazione canonica interdice il trasferimento di un vescovo o di un presbitero in un'altra sede rispetto a quella della prima ordinazione perché il legame che si stabilisce fra il ministro e la sua chiesa è considerato un matrimonio spirituale. Il provvedimento preso da Gregorio è giustificato, pertanto, dalla necessità di colmare i vuoti tra le fila del clero che si erano avuti a seguito dell'invasione longobarda o di porre rimedio a situazioni di emergenza.

L'interpretazione di St. Kuttner, alla luce di queste testimonianze, deve allora essere accettata e ulteriormente chiarita. Il termine *cardinalis* è usato per indicare un vescovo, un presbitero o un diacono, già insignito dell'ordine,

<sup>98</sup> M. ANDRIEU, *L'origine du titre de cardinal dans l'Église Romaine*, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, 5 (Studi e Testi 125), Città del Vaticano 1946, pp. 113-144, in particolare pp. 113-123.

<sup>99</sup> *Epist.*, I 77 (Norberg 85,4); IV 14 (Norberg 232, 12); XIII 30 (Norberg 1031, 12). A proposito dell'ordinazione di presbiteri e diaconi, Gregorio scrive, ad esempio in *epist.*, I 76 (Norberg 85, 7): «*diacones atque presbyteros tibi concedimus ordinandi licentiam*» e II 42 (Norberg 120, 12): «*Presbyteros quoque vel diacones ... ordinandos*». Oltre al lavoro di St. KUTTNER, *Cardinalis*, pp. 129-132, sull'interpretazione del termine *cardinalis* si veda G. TAMAGNA, *Origine e prerogative de' cardinali della S.R.C.*, Roma 1740, pp. 86-109.

<sup>100</sup> *Epist.*, III 13 (Norberg 159, 1). Cfr., inoltre, ad esempio, le lettere a Martino, un tempo *episcopus Tadinatis ecclesiae* e ora *cardinalis sacerdos in ecclesiam Alirensem: epist.*, I 77 (Norberg 85, 4); a Giovanni di Alessio in Dalmazia, nominato *sacerdos cardinalis* di Squillace: *epist.*, II 31 (Norberg 117, 5); al clero e al popolo di Napoli che vuole Paolo, vescovo di Nepi, come *episcopus cardinalis: epist.*, II 8 (Norberg 95, 3).

<sup>101</sup> *Epist.*, XIII 30 (Norberg 1031, 10).

che viene assegnato temporaneamente ad una sede diversa da quella della prima ordinazione.

*Presbyter proprius.* Un *presbyter proprius* viene ordinato dal vescovo Leone a Catania e inviato in una nuova chiesa che ha bisogno di *proprii homines*.<sup>102</sup> A.D. Alteserra, a proposito di questo passo, scrive: «Proprius presbyter vel proprius homo dicitur, presbyter ordinatus a suo Episcopo, propter oboedentiam, et reverentiam quam in ipsa ordinatione promittit Episcopo» e V. Recchia è dello stesso avviso.<sup>103</sup> P. Ewald e L.M. Hartmann invece interpretano: «Domesticus, peculiaris presbyter Iohannis archidiaconi ... fuisse videtur. Postea ea consuetudo increbruit, ut laici proceres sacerdotes domesticos haberent» e sostengono che i termini *cardinalis* e *proprius* siano indifferentemente usati da Gregorio.<sup>104</sup> St. Kuttner, a sua volta, osserva che il papa distingue i due epiteti nell'espressione «tamquam cardinalem et proprium te volumus agere sacerdotem». *Cardinalis* perciò è l'appellativo usato per indicare un chierico trasferito dalla chiesa della sua prima ordinazione in una nuova sede, mentre *proprius* è il titolo assegnato al momento dell'elezione e dell'ordinazione.<sup>105</sup>

*Presbyter parrochialis.* È il prete della parrocchia rurale distinto da quello della *civitas*, la città sede del vescovo. È ricordato espressamente solo una volta in una lettera che Gregorio scrive al vescovo Felice di Siponto per invitarlo a recarsi come visitatore nella chiesa di Canosa, rimasta priva del ministero sacerdotale, e a ordinare almeno due *presbyteri parrochiales*.<sup>106</sup>

*Presbyter forensis.* È ricordato solo una volta nel *Registrum*.<sup>107</sup>

«Lillibitanae clerus ecclesiae hic pro ordinando sibi veniens sacerdote, licentiam eis de exquirendo sibi episcopo non dedisse cognoscas. Qui repperientes Decium forenssem presbyterum sibi consecrari precibus poposcerunt».

Gli editori del *Registrum* P. Ewald e L.M. Hartmann a questo proposito scrivono: «ille presbyter non Lilybitanae, sed alius cuiusvis ecclesiae esse videtur, ideo certe electus, quod inter clericos ipsius ecclesiae dignus quisquam non reperiebatur».<sup>108</sup> Il *presbyter forensis* è, perciò, il presbitero esterno alla diocesi in cui si svolge l'elezione del vescovo quando in questa non si trova nessuna persona idonea ad essere promossa all'episcopato.<sup>109</sup>

<sup>102</sup> *Epist.*, VI 20 (Norberg 390, 5): «Quendam enim presbyterum proprium habuisse se perhibet, qui tamen a fratre et coepiscopo nostro Leone in Cathenensi ecclesia dicitur ordinatus. Et quia in novam ecclesiam vadit et suos illic proprios homines habere necesse est».

<sup>103</sup> A.D. ALTESERRA, *Notae et observationes*, p. 186. V. RECCHIA (ed), *Opere di Gregorio Magno*, V/1: *Lettere (I-III)*, Roma 1996, p. 136, n. 4: «Il *presbyter cardinalis* o *sacerdos cardinalis* o *pontifex cardinalis* è il *proprius sacerdos, presbyter, pontifex* come specifica Gregorio stesso in *Ep.* III, 24: *cardinalem et proprium sacerdotem* ...».

<sup>104</sup> *Epist.*, VI 20 (Ewald - Hartmann, I, p. 398, n. 2). Cfr. inoltre Ch. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, s.v. *Presbyter domesticus*. *Epist.*, I 15 (Ewald - Hartmann, I, p. 16, n. 2): «*Cardinalis presbyter* i.e. *proprius presbyter*».

<sup>105</sup> *Epist.*, III 24 (Norberg 170, 12). St. KUTTNER, *Cardinalis*, p. 135.

<sup>106</sup> *Epist.*, VI 11 (Norberg 379, 11) ed *epist.*, I 51 (Norberg 65, 7).

<sup>107</sup> *Epist.*, VI 13 (Norberg 382, 2).

<sup>108</sup> *Epist.*, VI 13 (Ewald - Hartmann, I, p. 392, n. 3).

<sup>109</sup> G. DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico*, p. 129.

F. Lanzoni ritiene che il *presbyter forensis* sia il chierico estraneo al patriarcato romano, mentre A.D. Alteserra lo considera un sacerdote che opera nei villaggi.<sup>110</sup>

*Presbyter peregrinus*. È il presbitero non incardinato che compie saltuariamente i riti sacri in una chiesa o in un oratorio.<sup>111</sup>

*Compresbyter*. Il termine, presente nelle *Homiliae in Evangelia* e nei *Dialogi*, ha il significato di presbitero di una stessa chiesa.<sup>112</sup>

*Expresbyter* o *ex presbyter*. È tanto il presbitero che volontariamente è apostata quanto chi viene privato del proprio ministero per aver commesso un delitto.<sup>113</sup>

*Presbytera*. Solo riferimenti espliciti nel *Registrum* e nei *Dialogi*.<sup>114</sup> Le presbitero sono le spose dei chierici *in sacris* le quali devono vivere castamente la vita matrimoniale:<sup>115</sup>

«hoc tantummodo adiecto, ut hi, sicut canonica decrevit auctoritas, uxores, quas caste debent regere, non relinquant».

Già papa Gelasio aveva rimproverato i chierici che tolleravano la convivenza con le donne e il concilio di Tours del 567 stabilì di scomunicare per un anno il presbitero che venisse trovato insieme alla sua *presbiteria*.<sup>116</sup>

*Archidiaconus*. È il più anziano e il più importante fra i diaconi. L'appendice III del *Registrum* ci riferisce la deposizione di «Laurentius, qui primus fuerat in ordine diaconii sedis apostolicae, propter superbiam et mala sua quae tacenda duximus. Et factus est archidiaconus Honoratus».<sup>117</sup> L'arcidiacono può amministrare i beni della chiesa ed è il custode dei beni ecclesiastici che sono nel *cymiliarium*. Può essere eletto vescovo.<sup>118</sup>

*Diaconus* o *diacon*. È il funzionario ecclesiastico a servizio del vescovo. Dal punto di vista liturgico il diacono prende parte alla celebrazione del battesimo, dell'eucarestia, della penitenza e dell'unzione degli ammalati.

<sup>110</sup> F. LANZONI, *Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII*, II, Roma 1927, p. 644; A.D. ALTESERRA, *Notae et observationes*, p. 185: «presbyteri forenses dicuntur ut hic Graecis epicèrioi, quasi ἐν ταῖς χώραις in pagis vel vicis positi». Ch. DU CANGE, *Glossarium*, s.v. *presbyteri forenses*: «Qui foras urbis seu in agris sunt».

<sup>111</sup> *Epist.*, IV 18 (Norberg 237, 20). Cfr. inoltre *epist.*, XI 22 (Norberg 893, 14): «presbyteris ac diaconibus et clericis peregrinis»; *dial.*, IV 37 12 (de Vogüé 132, 91).

<sup>112</sup> *In evang.*, II 40, 11 (Étaix 407, 357); *dial.*, IV 16, 1 (de Vogüé 62, 2). Ch. DU CANGE, *Glossarium*, s.v. *compresbyter*.

<sup>113</sup> *Epist.*, V 5 (Norberg 270, 3); V 17 (Norberg 284, 19); V 18 (Norberg 285, 15). C. VOGEL, *Laica communio contentus. Le retour de presbytre au rang des laïcs*, in «Revue des sciences religieuses», 47 (1973), pp. 56-122.

<sup>114</sup> *Epist.*, IX 197 (Norberg 755, 10); *dial.*, IV 12, 2 (de Vogüé 48, 5). Cfr. inoltre *dial.*, III 7, 2 (de Vogüé 278, 11); *in evang.*, XXXIV 5 (Étaix 303, 95).

<sup>115</sup> *Epist.*, IX 111 (Norberg 664, 38). Ch. DU CANGE, *Glossarium*, s.v. *presbytera*.

<sup>116</sup> GELASIUS, *epist.*, 14, 26 (Thiel 376). *Conc. Turon.*, a. 567, can. 20 (19), (de Clercq 184, 234): «Nam si inventus fuerit presbyter cum sua presbiteria aut diaconus cum sua diaconissa aut subdiaconus cum sua subdiaconissa, annum integrum excommunicis habeatur et depositus ab omni officio clericali inter laicos se observare cognoscat, eo tamen permisso, ut inter lectores in psallentium choro colligatur».

<sup>117</sup> *Epist.*, app. III (Norberg 1095, 2).

<sup>118</sup> *Epist.*, I 10 (Norberg 12, 13). L'istituzione di un custode dei beni ecclesiastici che controllasse la gestione del vescovo era stata stabilita dal can. 10 del Concilio di Calcedonia (*COD* 75). Di un arcidiacono eletto all'episcopato si parla in *dial.*, III 5, 3 (de Vogüé 274, 20).

*Diaconus primus.* È sinonimo di arcidiacono. Ha il privilegio di usare la *mappula* e il *pallio*.<sup>119</sup>

*Diaconus regionarius.* Il canone 15 del concilio di Neocesarea prescrive che in ogni città i diaconi debbano essere almeno sette. Papa Gelasio stabilisce che nelle chiese meno importanti possano essere tre, cinque o sette secondo le possibilità del luogo. Il diacono Giovanni, nella lettera a Senario, ribadisce la corrispondenza fra diaconi e regioni ecclesiastiche di Roma e l'*Ordo Romanus* I ricorda che il numero delle regioni è sin dall'inizio uguale a quello dei diaconi, dei suddiaconi e degli accoliti.<sup>120</sup>

L'organizzazione del collegio dei diaconi si basa effettivamente sulla divisione di Roma in sette regioni. I *diaconi regionarii* risiedono nel *patriarchium*. Insieme ai loro sette suddiaconi e accoliti, notai regionari e *defensores* si occupano di opere assistenziali e sono a servizio dell'amministrazione pontificia. Onorato, ad esempio, è stato notaio sotto Pelagio II prima di esser diacono. Il futuro papa Bonifacio III è stato *defensor* e *primicerius* di una *schola*. Bonifacio V è probabilmente notaio sotto Gregorio e poi diacono. Lo stesso Gregorio è stato diacono prima di giungere al pontificato. Il *diaconus regionarius* gestisce inoltre il patrimonio della Chiesa, distribuisce le elemosine, cura il riscatto dei prigionieri e degli oppressi, partecipa del potere giudiziario episcopale nelle cause fra chierici e laici, vigila sulla buona condotta morale e spirituale del clero e sulle condizioni economiche delle singole chiese, rappresenta il vescovo in assemblee e concili. Può essere scelto come *apocrisarios*, ambasciatore del vescovo di Roma a Costantinopoli; può essere legato pontificio *missus a latere*, *responsalis* col compito *pro responsis ecclesiae faciendis*; *vicedominus* del palazzo pontificio con l'incarico di gestire l'*episcopium*; può esercitare la funzione di *dispensator* per la chiesa di Roma; può essere eletto vescovo.<sup>121</sup> Il concilio di Roma del 595, presieduto da Gregorio, vieta ai diaconi di cantare durante la messa e affida loro il compito di leggere il Vangelo.<sup>122</sup>

*Diaconus cardinalis.* Gli editori del *Registrum*, P. Ewald e L.M. Hartmann, scrivono: «*Diaconus cardinalis est archidiaconus aut qui primus est ordinis diaconorum*».<sup>123</sup>

<sup>119</sup> *Epist.*, III 54 (Norberg 203, 106): «Sed nos servantes honorem fraternitatis tuae, licet contra voluntatem antedicti cleri nostri, tamen primis diaconibus vestris, quos nobis quidam testificati sunt etiam ante eis usos fuisse, in obsequio dumtaxat tuo, mappulis uti permittimus»; e app. VI (Norberg 1098, 28): «tunc primus diaconus episcopo Ravennatis ecclesiae pallium consuevit induere; quod et in letaniis sollempnibus uti pariter consuevit».

<sup>120</sup> *Conc. Neoc.*, a. 314-319, can. 15 (Joannou 82); GELASIIUS, *frag.*, 48 (Thiel 59); DIAC. IOH., *epist. ad Senarium*, 11 (PL 59, 405); *Ordo Rom. I*, 1-2 (Andrieu 67).

<sup>121</sup> Legato pontificio in *epist.*, V 31 (Norberg 298, 22); IX 11 (Norberg 573, 43). Cfr., inoltre, LEO M., *epist.*, 32 (PL 54, 795) e *Nov.*, XXXVII 1 (Schoell - Kroll 244). A.D. ALTESERRA, *Notae et observationes*, p. 219. *Responsalis* in *epist.*, V 41 (Norberg 321, 16) e XIII 43 (Norberg 1047, 5). *Vicedominus* in *epist.*, I 11 (Norberg 13, 14). *Dispensator* in *dial.*, III 20, 1 (de Vogüé 350, 4), in *epist.*, I 50 (Norberg 63, 2) e IV 2, (Norberg 218, 2). Vescovo in *dial.*, III 7, 2 (de Vogüé 286, 13).

<sup>122</sup> GREG. M., *Decretum ad clerum, epist.*, V 57a (Ewald - Hartmann, I, p. 363, n. 4).

<sup>123</sup> *Epist.*, I 81 (Ewald - Hartmann, I, p. 99, n. 1). In Ch. DU CANGE, *Glossarium*, s.v., *diaconus cardinalis*, si legge: «dictus, qui ad Ecclesiam aliquam *Diaconus incardinatur*».

La lettera che Gregorio invia al vescovo Gianuario smentisce questa interpretazione:<sup>124</sup>

«Liberatus igitur, de quo nobis tua fraternitas indicavit, qui diaconii fungi perhibetur officio, si a decessore tuo non factus est cardinalis, ordinatis a te diaconibus nulla debet ratione praeponi, ne eos quos consecrando probasse cognosceris reprobare supponendo quodammodo videaris. Praedictum itaque Liberatum, quem reprimendus ambitionis inflat spiritus, omni instantia ab intentus sui pravitate compesce et ultimum inter diacones stare constitue, ne dum se illicite preaefferri contendit, immeritus loco in quo nunc situs est iudicetur. Cuius tamen si oboedientia fueris invitatus et eum post haec facere cardinalem volueris, nisi pontificis sui cessionem sollemni more meruerit, abstinendum ab eius incardinatione memineris».

Il diacono *cardinalis* non può essere, infatti, l'arcidiacono poiché Gregorio ordina a Gianuario che se vuole nominare Liberato cardinale deve astenerlo dall'incardinatione fino a quando Liberato non avrà ottenuto dal suo vescovo il permesso formale di trasferimento.

Il *diaconus cardinalis* è, invece, come il *presbyter cardinalis*, chi amministra il suo ufficio in una chiesa diversa da quella della sua ordinazione. Lo testimonia la lettera di Gregorio al vescovo Massimiano di Siracusa, nella quale il papa raccomanda di *cardinare* al *diaconatus* Felice, già diacono di un'altra diocesi che era stato costretto a lasciare poiché nutriva sospetti sul concilio di Costantinopoli.<sup>125</sup>

*Diaconus peregrinus*. È il diacono non incardinato, cioè non assegnato ad una chiesa.<sup>126</sup>

*Levita*. Sinonimo di *diaconus*, è termine di origine evangelica utilizzato nella primitiva comunità degli Apostoli.<sup>127</sup>

*Diaconissa*. Nella lettera al *defensor* Giovanni, Gregorio, citando la Novella CXXIII 19 di Giustiniano, nomina le diaconesse.<sup>128</sup> In Oriente le diaconesse facevano parte della gerarchia ecclesiastica e svolgevano particolari funzioni disciplinari nei confronti delle donne fedeli; in Occidente, invece, il loro ufficio è attestato fino al V secolo. Successivamente il termine venne ad indicare le spose dei diaconi chiamate a vivere castamente la loro vita matrimoniale.

*Subdiaconus*. Il compito principale del suddiacono è quello di aiutare e supplire il diacono nel suo ministero.

<sup>124</sup> *Epist.*, I 81 (Norberg 88, 6). St. KUTTNER, *Cardinalis*, pp. 144-145. A.D. ALTESERRA, *Ecclesiasticae jurisdictionis vindiciae adversus Caroli Fevreti et aliorum tractatus de abusu susceptae ab Antonio Dadino Alteserra*, Parigi 1707, p. 125.

<sup>125</sup> Nella lettera IV 14 (Norberg 232, 11) Gregorio raccomanda al vescovo Massimiano di accogliere il diacono Felice, che ha espiato la colpa di essersi allontanato dalla fede cattolica, «in tua Syracusana ecclesia eum praevideamus cardinandum». Si veda inoltre il caso del vescovo Fortunato di Napoli che ha chiesto a Gregorio in *epist.*, VI 11 (Norberg 379, 2): «ut Gratianum ecclesiae Benefrae diaconem tuae cederemus ecclesiae cardinandum».

<sup>126</sup> *Epist.*, XI 22 (Norberg 893, 14).

<sup>127</sup> Sono attestate solo poche citazioni: *epist.*, I 42 (Norberg 54, 151); VI 34 (Norberg 407, 3); *epist. app.* VI (Norberg 1099, 51); *dial.*, II 2, 3 (de Vogüé 138, 28).

<sup>128</sup> *Epist.*, XIII 49 (Norberg 1059, 8).

*Subdiaconus regionarius*. Si chiama così il suddiacono preposto all'amministrazione di una delle sette regioni in cui è divisa la città di Roma. I suddiaconi sono organizzati in una *schola subdiaconorum*, strutturata giuridicamente come una corporazione, con a capo un *primicerius* coadiuvato da un gruppo di sette suddiaconi.<sup>129</sup> A.D. Alteserra, a proposito di Giovanni *regionarius*, scrive:

«Iohannes hic unus e Diaconis vel Subdiaconibus Regionariis, Septem Diaconi instituiti sunt qui ministrabant pauperibus per regiones urbis et utriusque Regionarii dicti sunt. Et sicut in Schola Notariorum et Subdiaconorum, sunt Septem Notarii et Subdiaconi regionarii, qui per regionis urbis constituti erant, nimirum Fabianus Papa Romae septem Subdiacones primus instituit».<sup>130</sup>

Dei sette suddiaconi regionali che amministrano Roma Gregorio ricorda *Sabinus*, che ha in cura la terza regione, e *Gratiosus*, amministratore della quarta regione.<sup>131</sup>

Con la riforma operata da Gregorio, il suddiacono può avere il compito di gestire il patrimonio della Chiesa di Roma. Può essere *responsalis* del papa per eseguire indagini giudiziarie su vescovi e preti; siede con i vescovi nei tribunali ecclesiastici. Legge il graduale e il salmo durante la Messa.<sup>132</sup>

*Acolitus*. La lettera del diacono Giovanni a Senario sottolinea che gli accoliti, diversamente dagli esorcisti, hanno la facoltà di portare i *sacramenta* e di servire i sacerdoti.<sup>133</sup> Gli accoliti affiancano il diacono nello svolgimento di compiti amministrativi e liturgici e, oltre alle funzioni più propriamente sacre, «ut in lucrandis animabus amplius servierit, proficere amplius possit»,<sup>134</sup> accompagnano il vescovo e sono a sua disposizione per compiere ambasciate ed eseguire ordini. L'accolito Leone della chiesa di S. Agata in Subura si prende cura di raccogliere le *pensionēs* di tutte le *domus* di Roma e di provvedere alla manutenzione della chiesa.<sup>135</sup> Nel VI secolo a Roma gli accoliti acquistano sempre maggiore importanza e restano, fra gli ordini minori, quelli più attivamente impegnati.

*Lector*. Il concilio di Sardica ha stabilito che nessuno può essere ordinato vescovo senza essere stato prima lettore, diacono e presbitero e papa Zosimo ha reso obbligatorio il lettorato per iniziare la carriera ecclesiastica.<sup>136</sup> Il lettore è segretario di vescovi e presbiteri, scrive sotto dettatura e assolve

<sup>129</sup> *Epist.*, VIII 16 (Norberg 535, 9). Il *Liber Pontificalis* attribuisce a papa Clemente la costituzione delle sette regioni di Roma con a capo i *notarii*: *LP, Clemens* (Duchesne, I 123); a papa *Fabianus* invece fa risalire l'attribuzione ad ognuna delle regioni di diaconi e suddiaconi: *LP, Fabianus* (Duchesne, I 148). P. Ewald e L.M. Hartmann, i curatori del *Registrum*, in *epist.*, II 11, I, a p. 109 n. 1, scrivono: «In septem regiones adhuc urbs distincta fuit, quibus singulis regionarii notarii vel subdiaconi praefecti erant».

<sup>130</sup> A.D. ALTESERRA, *Notae et observationes*, pp. 216 ss.

<sup>131</sup> *Epist.*, II 46 (Norberg 138, 1) e III 17 (Norberg 163, 1).

<sup>132</sup> GREG. M., *Decretum ad clerum, epist.*, V 57a (Ewald - Hartmann, II, p. 363, n. 4).

<sup>133</sup> DIAC. IOH., *epist. ad Senarium*, 10 (*PL* 59, 405): «Acolythy autem exorcistis hoc ordine differunt, quod exorcistis portandi sacramenta, eaque sacerdotibus ministrandi negata potestas est».

<sup>134</sup> Cfr. rispettivamente *epist.*, VIII 6 (Norberg 523, 6) e VIII 1 (Norberg 514, 29).

<sup>135</sup> *Epist.*, IV 19 (Norberg 237, 3).

<sup>136</sup> *Conc. Sardic.* a. 343-344, can. 10 (Joannou 173); *ZOSIMUS epist.*, 1, 7 (*PL* 20, 348).

l'ufficio di cursore e portalettere ecclesiastico.<sup>137</sup> Nell'età di Gregorio Magno si assiste ad un progressivo ridimensionamento del ruolo di quest'ordine. Il sinodo di Roma del 595 stabilisce che l'ufficio della lettura del Vangelo deve essere affidato ai diaconi e quello dei *salmi ac reliquae lectiones* ai suddiaconi, cosicché ai lettori non resta altro compito che quello di cantare.<sup>138</sup>

Il lettorato resta per lo più un ordine di inizio della carriera ecclesiastica dal momento che raccoglie giovani che vengono avviati alla speciale formazione che richiede l'ufficio. La presenza di una *schola lectorum* a Roma nel VI secolo non è attestata da alcun documento diretto. Tuttavia il concilio di Vaison del 529 ricorda come in tutta Italia fosse diffusa la consuetudine che i presbiteri accogliessero nella propria casa dei giovani lettori, ancora non sposati, per educarli ai salmi, alla lettura divina e alla legge del Signore.<sup>139</sup>

*Cantor*: La lettera di Gregorio al *defensor* Giovanni, ci consente di collocare i cantori fra i chierici.<sup>140</sup> In occasione del concilio di Roma del 595, Gregorio esclude i cantori laici dalle cerimonie sacre affidando ai suddiaconi e al restante clero inferiore la cura del canto sacro.<sup>141</sup> Questa iniziativa nasconde probabilmente la riluttanza ad accettare cantori laici nelle celebrazioni liturgiche. Poiché il canto profano era identico a quello sacro, era possibile trovare cantori impegnati nel teatro come in chiesa. Giovanni Diacono attribuisce a Gregorio la fondazione a Roma di una *schola cantorum*, composta soprattutto da lettori, che aveva il compito di preparare i giovani all'esecuzione del canto durante le celebrazioni liturgiche pontificali.<sup>142</sup> Negli scritti gregoriani non si trova alcun accenno a questa istituzione.

#### e. Il clero monastico

*Presbyter et abbas*. Il connubio che presenta il termine ha in sé una contraddizione più volte sottolineata da Gregorio: l'impossibilità di vivere nel rispetto della regola monastica e nello stesso tempo essere chierici.<sup>143</sup>

<sup>137</sup> *Epist.*, XIV 13 (Norberg 1084, 4): «Venientem igitur ad nos Petrum ecclesiae Euriae lectorem cum scriptis fratris et coepiscopi nostri Iohannis coram responsalibus dilectionis tuae suscepimus». D.G. WILTON, *The Lector, Minister of the Word. An Historical and Liturgical Study of the Office of the Lector in the Western Church*, Chicago (IL) 1990.

<sup>138</sup> GREG. M., *Decretum ad clerum, epist.*, V 57a (Ewald - Hartmann, I, p. 363, n. 4).

<sup>139</sup> *Conc. Vaison* a. 529, can. 1 (de Clercq 78,15). Cfr. ultimamente R. GODDING, *Prêtres en Gaule mérovingienne*, Bruxelles 2001, pp. 60-63.

<sup>140</sup> *Epist.*, XIII 49 (Norberg 1059, 18).

<sup>141</sup> GREG. M., *Decretum ad clerum*, V 57a (Ewald - Hartmann, I, p. 363, n. 4). A. GAUDENZI, *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna*, in «Bollettino dell'Istituto Storico Italiano», 37 (1916), pp. 313-570, in part. pp. 456-457. S. CORBIN, *La musica cristiana dalle origini al canto gregoriano*, Torino 1987, pp. 137-151; G. ARNALDI, *Le origini del Patrimonio di S. Pietro*, p. 40.

<sup>142</sup> IOH. DIAC., *Vita Gregorii*, II 6 (PL 75, 90).

<sup>143</sup> *Epist.*, I 40 (Norberg 46, 15): «Si quos autem a clericatu in monachicam conversionem venire contigerit, non liceat eis ad eandem vel aliam ecclesiam, quarum pridem milites fuerant, sua voluntate denuo remeare, nisi si talis vitae monachus fuerit, ut episcopus cui ante militaverat sacerdotio dignum praeviderit, ut ab eo debeat eligi, et in loco quo iudicaverit ordinari». Su questo argomento: O. ROUSSEAU, *Communauté ecclésiastique et communauté monastique*, in «La Maison-Dieu», 51 (1957), pp. 10-30; O. NUSSBAUM, *Kloster, Priestermonch und Privatmesse. Ihr Verhältnis im Westen von den Anfängen bis zum hohen Mittelalter* (Theophaneia, 14), Bonn 1961; D. KÖNIG, *Amt und Askese. Priesteramt und Mönchtum bei den lateinischen Kirchenvätern in vorbenediktinischer Zeit*, St. Ottilien 1985; C. VOGEL, *Deux con-*

Gregorio accusa di ambizione coloro che vogliono vivere nel monastero senza rinunciare allo stato ecclesiastico e ribadisce il divieto per i presbiteri, i diaconi e gli altri chierici di essere preposti ai monaci.<sup>144</sup> Il *presbyter et abbas*, in realtà, è un abate che ha ricevuto l'ordine del presbiterato e l'unico privilegio che gli viene riconosciuto è quello di celebrare la messa all'interno della comunità.<sup>145</sup> In questo modo i monaci non sono costretti ad uscire dal monastero e possono fare affidamento su una persona che è a conoscenza dei problemi del gruppo monastico.<sup>146</sup> I presbiteri-abati sono perciò a capo di monasteri e sono sottoposti alla disciplina del vescovo, il quale li elegge su segnalazione dell'abate e, come i monaci e i chierici, possono essere eletti vescovi.<sup>147</sup> Nel *Registrum* sono definiti anche *servi Dei*, titolo, secondo I. Schuster, riservato ai monaci che ricevono un incarico di governo nella Chiesa.<sup>148</sup>

*Presbyter et monachus*. È il monaco che ha ricevuto l'ordine del presbiterato. Alla sua elezione soprintendono la comunità monastica e l'abate, mentre è il vescovo a conferire l'ordine dopo aver svolto un attento esame sulle qualità del candidato. Il *presbyter et monachus* continua ad essere subordinato all'abate, ma può divenire egli stesso abate perché l'ordinazione non pregiudica la carriera nel monastero.<sup>149</sup> I *Dialogi* ci riferiscono l'episodio dell'abate del monastero di Palestrina che ha fatto ordinare presbitero un monaco della sua comunità dopo averlo educato ad uno stile di vita degno di grande rispetto.<sup>150</sup>

*Ex presbyter et abbas*. Il *presbyter et abbas* è sottoposto alla disciplina del vescovo e, se accusato di colpa, può essere rimosso dal ministero divenendo *ex presbyter et abbas*.<sup>151</sup>

*séquences de l'eschatologie grégorienne: la multiplication des messes privées et le moinses-prêtres*, in J. FONTAINE - R. GILLET - S. PELLISTRANDI (edd), *Grégoire le Grand*, pp. 267-276; A. DE VOGÜÉ, *Sacerdozio*, II/2: *Il sacerdozio nel monachesimo antico dal 320 all'830*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, VIII, Roma 1988, coll. 55-77.

<sup>144</sup> Scrive Gregorio a Massimiano, vescovo di Siracusa, in *epist.*, IV 11 (Norberg 229, 18): «Presbyteros, diacones ceterosque clericos qui ecclesiis militant abbates fieri per monasteria non permittas, sed aut, ommissa clericatus militia, monachicis provocentur ordinibus, aut, si in abbatis loco permanere decreverint, clericatus nullatenus permittantur habere militiam».

<sup>145</sup> *Epist.*, XII 15 (Norberg 989, 9): «nihil ei aliud privilegii concedentes, nisi ut in congregatione sua, quotiens oportum fuerit, sacra missarum debeat tantummodo celebrare mysteria». *Regula Benedicti*, 60, 4 (Pricoco 248).

<sup>146</sup> *Epist.*, VI 41 (Norberg 414, 4); IX 18 (Norberg 578, 10); XII 15 (Norberg 989, 2).

<sup>147</sup> *Epist.*, IX 67 (Norberg 623, 13); XII 15 (Norberg 989, 2); V 17 (Norberg 284, 10); V 18 (Norberg 285, 5); VI 39 (Norberg 414, 2); IX 18 (Norberg 578, 2); XII 15 (Norberg 989, 2); XIII 9 (Norberg 1005, 25). Cfr. anche *Regula Benedicti*, 62, 1 (Pricoco 250): «Si quis abbas sibi presbyterum vel diaconem ordinari petierit, de suis elegat qui dignus sit sacerdotio fungi». *Dial.*, III 36, 1 (De Vogüé 408, 1): «Neque hoc silendum puto, quod omnipotens Deus super Maximianum famulum suum, nunc Siracusanum episcopum, tunc autem mei monasterii patrem, dignatus est monstrare miraculum».

<sup>148</sup> *Epist.*, I 9 (Norberg 11, 2). I. SCHUSTER, *Il titolo di Servus Dei nell'epistolario di san Gregorio Magno*, in «La Scuola Cattolica», 73 (1945), pp. 137-138. G. PENCO, *Il concetto di monaco e di vita monastica in Occidente nel secolo VI*, in «Studia Monastica», 1 (1959), pp. 7-50, in part. pp. 36-37, non condivide l'interpretazione di Schuster.

<sup>149</sup> *Epist.*, III 52 (Norberg 197, 18): «Athanasium Isauriae monachum atque presbyterum». *Regula Benedicti*, 60, 4 (Pricoco 246); 62, 4-7 (Pricoco 250-252) e 61, 12 (Pricoco 250).

<sup>150</sup> *Dial.*, III 23, 1 (de Vogüé 358, 1).

<sup>151</sup> *Epist.*, V 18 (Norberg 285, 5).

*Diaconus et abbas.* È un monaco ordinato diacono che svolge il proprio servizio nel monastero. Elia, abate di *Isauria*, ha inviato a Roma il monaco Epifanio affinché sia ordinato diacono. Dal momento però che chi riceve gli ordini sacri deve restare nel luogo della sua ordinazione, Epifanio non può tornare nella sua comunità in *Isauria*, ma deve restare a Roma e svolgere l'ufficio nella chiesa in cui è stato incardinato.<sup>152</sup>

### 3. *Il reclutamento e la scelta*

La Chiesa ha bisogno di candidati integri che progrediscano nell'ordine per i loro meriti. Esiste una carriera ideale, stratificata nel tempo, codificata dalle decretali dei papi e dai canoni dei concili. A questi testi di carattere normativo, che Gregorio dimostra di conoscere e rispettare, si unisce l'esperienza pratica di un insigne pastore della Chiesa consapevole dei problemi di una società oppressa dalla presenza longobarda e minacciata da un consistente calo demografico. Il controllo delle disposizioni che regolano la scelta dei ministri sacri e le specifiche condizioni e qualità cui deve attenersi chi voglia entrare nel clero restano un punto importante del programma gregoriano.

#### a. Condizioni di accesso

Tutti i fedeli sono ugualmente degni di essere ammessi al clero. È però necessario che sussistano determinate garanzie di idoneità fisica e morale che la legislazione canonica stabilisce e regola.

Bisogna innanzitutto distinguere i requisiti per la validità dell'ordinazione, senza i quali essa è nulla, e i requisiti per la liceità, in mancanza dei quali l'ordinazione è irregolare. In realtà Gregorio non parla mai espressamente di questa differenza; ma le sanzioni disciplinari che applica nei confronti dei chierici manifestano quanto sia accorto nel rispetto delle norme canoniche. Pertanto, perché l'ordinazione sia valida, occorre che il candidato sia di sesso maschile, battezzato e abbia la volontà di ascendere al grado superiore. Per la liceità del conferimento dell'ordine è necessario possedere l'età canonica, una adeguata preparazione culturale, vita e costumi ineccepibili, sanità morale e fisica e aver ricevuto, senza salti, tutti i gradi di ordine inferiori a quello che si vuole ottenere.

*Il sesso.* Possono accedere al clero solo i maschi che hanno già ricevuto il battesimo.<sup>153</sup> L'incapacità della donna di ricevere l'ordine o entrare nei gradi della gerarchia ecclesiastica, anche se non è espressamente dichiarata

<sup>152</sup> *Epist.*, V 35 (Norberg 302, 11). Si veda inoltre *epist.*, V 17 (Norberg 284, 10); V 18 (Norberg 286, 18); VII 18 (Norberg 469, 1). *Servandus* è *diaconus et abbas* in Campania: *dial.*, II 35, 1 (de Vogüé 236, 1). A. DE VOGÜÉ, *Le monastère de l'abbé Servandus. Des Lettres de Grégoire le Grand à ses Dialogues*, in «Augustinianum», 31 (1991), pp. 411-419.

<sup>153</sup> GELASIUS, *epist.*, 14, 26 (Thiel 376): «Nihilominus impatienter audivimus, tantum divinarum rerum subisse despectum, ut feminae sacris altaribus ministrare firmentur, cunctaque non nisi virorum famulatus deputata sexum, cui non competunt, exhibere».

da Gregorio, è sancita dalle disposizioni canoniche. *La presbyteria*, come abbiamo visto, è semplicemente la moglie del presbitero e, come tale, non fa parte della gerarchia ecclesiastica.

*Il battesimo.* L'appartenenza alla Chiesa si acquista attraverso il battesimo grazie al quale il fedele assume la capacità di esercitare tutti i diritti e i doveri inerenti la comunità dei cristiani e riceve gli insegnamenti della vera fede.

*La volontà.* La scelta dell'ordine deve essere libera da imposizioni o pressioni. Il dovere di obbedienza che il chierico ha nei confronti del proprio vescovo non lo obbliga ad accettare incondizionatamente le decisioni del suo superiore. Non è necessaria l'intenzione positiva del candidato; è sufficiente la mancanza di una volontà negativa di ricevere il sacramento. Il grande rilievo dato dal *Registrum* alla vicenda dell'arcidiacono Onorato, promosso presbitero dal vescovo di Salona contro la propria volontà, testimonia la premura di Gregorio nel salvaguardare la libertà del chierico di gestire autonomamente la propria carriera.<sup>154</sup>

*L'età.* L'età minima per essere promosso agli ordini, fissata in modo puntuale dai canoni antichi, è di almeno 20 anni per il suddiacono, 25 per il diacono e 30 per il presbitero. Secondo la legislazione giustiniana, invece, il presbitero deve avere non meno di 35 anni, il diacono e il suddiacono 25, il lettore e gli altri ordini minori 18 anni.<sup>155</sup>

Le notizie presenti negli scritti gregoriani non sono altrettanto puntuali. L'età richiesta dalla legge canonica per l'accesso ai vari gradi ecclesiastici non è chiaramente prescritta da Gregorio. Egli, però, esclude dall'ordine sacro i *pueri*, troppo sensibili al richiamo dell'ambizione e della carriera per compiere in modo scrupoloso e disinteressato i doveri ecclesiastici. Stabilisce, inoltre, che si ha la piena possibilità di accedere al primo fra gli ordini sacri, il diaconato, solo dopo aver raggiunto la pubertà, cioè la maturità fisiologica.<sup>156</sup> Esistono, però, anche dei limiti di età al di sopra dei quali non è consentito rivestire incarichi di governo nella Chiesa. L'arcidiacono Fiorenzo, nonostante sia un uomo dalle grandi doti cristiane, è troppo avanti negli anni per essere eletto vescovo.<sup>157</sup>

I *Dialogi*, in questo caso più puntuali rispetto al *Registrum*, ricordano che i *levitae* possono attendere al loro ministero a partire dai 25 anni, mentre la *Regula pastoralis* riferisce che i presbiteri, come Gesù, possono iniziare ad esercitare il ministero della predicazione compiuti i 30 anni.<sup>158</sup>

*La scienza e la fede.* La conoscenza delle Sacre Scritture, della dottrina, degli usi liturgici e la capacità di leggere e scrivere sono considerate

<sup>154</sup> *Epist.*, III 15 (Norberg 162, 5); I 19 (Norberg 18, 2). Cfr. *Nov.* CXXIII 10, 2 (Schoell - Kroll, 603).

<sup>155</sup> *Nov.*, CXXIII 13 (Schoell - Kroll, 604). Il can. 11 del concilio di Neocesarea a. 314-319 (Joannou 80) l'*epist.* I 9 (*PL* 13, 1142-1143) di papa Siricio e il can. 15 del concilio di Calcedonia a. 451 (*COD* 94) stabilivano che il presbitero dovesse avere almeno 30 anni.

<sup>156</sup> *Epist.*, III 47 (Norberg 192, 20); III 48 (Norberg 193, 19); XIII 42 (Norberg 1046, 2).

<sup>157</sup> *Epist.*, XIV 11 (Norberg 1080, 4).

<sup>158</sup> *Dial.*, II 2, 3 (de Vogüé 138, 27); *past.*, III 25 (Rommel 436, 124).

indispensabili per entrare nel clero, anche per accedere agli ordini minori.<sup>159</sup> Gregorio loda la conoscenza delle lettere di Opportuno, dell'arcidiacono Fiorenzo e impedisce al presbitero Giovanni e al diacono Rustico di divenire vescovi perché ignorano i Salmi.<sup>160</sup> Le disposizioni canoniche sulla cultura degli ecclesiastici si scontrano però con un livello di istruzione del clero non omogeneo. Solo per i vescovi è veramente obbligatoria la conoscenza delle lettere e a costoro Gregorio ribadisce il divieto di conferire i sacri ordini agli analfabeti, mentre raccomanda di far istruire le persone ignoranti.<sup>161</sup> Anche i vescovi e i chierici ricordati nei *Dialogi* hanno generalmente una solida preparazione. Così Paolino, vescovo di Nola, «vir eloquentissimus atque adprime exterioribus quoque studiis eruditus» e uomo *sapiens valde*, il vescovo Andrea di Fondi istruisce ai sacramenti della fede un ebreo, Pascasio, diacono di Roma, scrive opere sullo Spirito Santo di sicura ortodossia e di notevole pregio letterario.<sup>162</sup> Le condizioni di istruzione del clero d'Italia apparivano comunque esemplari ai vescovi riuniti a Vaison nel 529 se in un canone si ricorda la consuetudine dei presbiteri, diffusa con buoni risultati in Italia, di tenere con sé, nella propria casa, i giovani chierici non sposati per istruirli e prepararli spiritualmente al sacerdozio.<sup>163</sup>

I chierici si devono avvicinare con cautela allo studio della cultura classica. Una stessa bocca non può proclamare le lodi di Giove e quelle di Dio. Questo è il rimprovero che Gregorio rivolge a Desiderio, vescovo di Vienne:<sup>164</sup>

«Sed post hoc pervenit ad nos quod sine verecundia memorare non possumus, fraternitatem tuam grammaticam quibusdam verteremus, quia in uno se ore cum Iovis laudibus Christi laudes non capiunt. Et quam grave nefandumque sit episcopo canere, quod nec laico religioso conveniat, ipse considera».

Quella di Desiderio è probabilmente una scuola per i chierici che si preparano all'ordinazione episcopale. La lettera di Gregorio, pertanto, potrebbe testimoniare l'esistenza di scuole episcopali che offrivano ai chierici una formazione di base grazie alla quale acquisivano quel livello culturale, intellettuale e dottrinale che poteva permettere loro di esercitare correttamente il ministero.

<sup>159</sup> *Epist.*, VII 11 (Norberg 460, 9); XII 5 (Norberg 973, 11).

<sup>160</sup> *Epist.*, XII 4 (Norberg 972, 4); XIV 11 (Norberg 1081, 24); V 51 (Norberg 345, 8); XIV 11 (Norberg 1081, 9).

<sup>161</sup> *In evang.*, I 17, 16 (Étaix 131, 375); *epist.*, IX 209 (Norberg 768, 12); XI 10 (Norberg 874, 23). C.M. CHAZELLE, *Pictures, Books and the Illiterate: Pope Gregory I's Letters to Serenus of Marseilles*, in «Word and Image», 6 (1990), pp. 138-158.

<sup>162</sup> *Dial.*, III 1, 2 e 4 (de Vogüé 258, 20 e 260, 38); III 7, 3 (de Vogüé 280, 20); IV 42, 1 (de Vogüé 150, 1).

<sup>163</sup> *Conc. Vaison* a. 529, can. 1 (de Clercq 78, 15). F. ERMINI, *La scuola in Roma nel VI secolo*, in «Archivum Romanicum», 18 (1934), pp. 143-154.

<sup>164</sup> *Epist.*, XI 34 (Norberg 922, 4). C. DAGENS, *Grégoire le Grand et la culture: de la «sapientia huius mundi» à la «docta ignorantia»*, in «Revue des Études Augustiniennes», 14 (1968), pp. 17-26; H. DE LUBAC, *Saint Grégoire et la grammaire*, in «Recherches de science religieuse», 48 (1960), pp. 185-226; P. RICHE, *Éducation et culture dans l'Occident barbare, VIe-VIIIe siècle*, Paris 1962, pp. 187-200 e 213-219; V. PARONETTO, *Gregorio Magno e la cultura classica*, in «Studium», 74 (1978), pp. 665-680.

Nella *Expositio in librum I Regum*, diversamente, la conoscenza della grammatica, della retorica e della letteratura dei classici profani, assume un valore strumentale per la comprensione della Sacra Scrittura e per l'intelligenza della parola divina:<sup>165</sup>

«Quae profecto saecularium librorum eruditio etsi per semetipsam ad spiritalem sanctorum conflictum non prodest, si divinae scripturae coniungitur, eiusdem scripturae scientia subtilius erudimur. Ad hoc quidem tantum liberales artes discendae sunt, ut per instructionem illarum divina eloquia subtilius intellegantur».

*La moralità.* Chiunque assume lo stato clericale deve condurre una vita degna che sia da esempio per il popolo, dimostrare cura per la preghiera, per la Sacra Scrittura e amore per l'elemosina.<sup>166</sup>

Sono esclusi i bigami, cioè i vedovi che si sono risposati perché non hanno mostrato attitudine alla continenza, e coloro che non hanno sposato una vergine.<sup>167</sup> La continenza e il celibato sono gli obblighi cui Gregorio riserva maggiore attenzione nella sua opera. Già nei sinodi del IV secolo l'Occidente aveva fermamente stabilito l'astensione dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi da ogni rapporto coniugale. Gregorio, in modo conforme alle disposizioni conciliari e imperiali, impone l'esercizio perpetuo della continenza a chi voglia accedere agli ordini maggiori.<sup>168</sup> Il *Registrum* attesta, però, alcune trasgressioni alle norme canoniche. I diaconi Evangelo e Giovanni hanno figli e sempre un diacono incolpa la moglie di tradimento. Il vescovo di Taranto Andrea, accusato di avere una concubina, è obbligato a deporre il proprio ministero solo se la relazione con la donna è iniziata dopo l'accesso agli ordini sacri.<sup>169</sup> Se però Gregorio è indulgente per le trasgressioni avvenute prima di accedere agli ordini superiori, non transige sulle leggerezze com-

<sup>165</sup> *In I Reg.*, V 84 (Verbraken 471, 2069).

<sup>166</sup> *Epist.*, I 15 (Norberg 15, 8); I 18 (Norberg 17, 18); I 51 (Norberg 65, 8); I 76 (Norberg 85, 11); IV 26 (Norberg 245, 28).

<sup>167</sup> *Epist.*, IV 26 (Norberg 245, 31); II 31 (Norberg 118, 16); XIII 5 (Norberg 999, 58). Si tengano presente inoltre le disposizioni di papa Leone, *epist.*, IV 2 (PL 54, 611). Si possono confrontare con interesse GREG. M., *epist.*, II 31 (Norberg 118, 15) e XIV 5 (Norberg 1071, 9) con le disposizioni di GELASIVS, *epist.*, 15, 1 (Thiel 379) e la formula del LD 6 (Sickel 6) che riprende letteralmente il testo gelasiano. Sul celibato ecclesiastico cfr. A.M. STIKLER, *La continenza dei diaconi specialmente nel primo millennio della Chiesa*, in «Salesianum», 26 (1964), pp. 275-300; A.M. STIKLER, *Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici*, trad. it., Città del Vaticano 1994; R. GRYSO, *Les origines du célibat ecclésiastique du premier au septième siècle*, Gembloux 1970, pp. 165-170; M. DORTÉL-CLAUDOT, *Le prêtre et le mariage. Évolution de la législation canonique des origines au XIIe siècle*, in «L'Année canonique», 17 (1973), pp. 319-344. Per una sintesi sull'origine del celibato ecclesiastico e sulla sua specificità rispetto all'asceti monastica cfr. T. SARDELLA, *Eros rifiutato ed eros proibito. Ascesi dei monaci e celibato dei clerici*, in S. PRICOCO (ed.), *L'Eros Difficile. Amore e sessualità nell'antico cristianesimo*, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1998, pp. 197-238. In particolare sul matrimonio dei suddiaconi in Gregorio Magno cfr. T. SARDELLA, *Alcune considerazioni*.

<sup>168</sup> *Conc. Nicaenum*, a. 325 can. 3 (COD 7); *Conc. Elv.* a. 303 (?) can. 33 (PL 8, 305). L'astinenza era stata imposta ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi della Chiesa di Roma dai papi Siricio: *epist.*, I 12 (PL 13, 1144), Innocenzo: *epist.*, II 4, 7 (PL 20, 475) e ribadita da Leone Magno: *epist.*, 167, 3 (PL 54, 1204). Cfr. anche CJ I 3, 19 (Krueger 20); *Nov.* CXXIII 29 (Schoell - Kroll 608-609).

<sup>169</sup> Per Evangelo: *epist.*, III 40 (Norberg 185, 2) e III 42 (Norberg 187, 6). Per Giovanni: X 19 (Norberg 848, 5). Per il diacono che accusa la moglie di tradimento: *epist.*, XIV 5 (Norberg 1071, 8). Per il vescovo di Taranto: *epist.*, III 45 (Norberg 190, 4) e III 44 (Norberg 188, 3).

piute dopo l'ordinazione: il chierico colpevole di incontinenza deve essere deposto e interdetto per sempre dall'esercizio del ministero sacro.<sup>170</sup>

È vietata la coabitazione con donne che non siano strette parenti. Tali sono la madre, la zia paterna e la sorella, le quali non possono indurre nel pericolo di cedimento alla promessa di castità.<sup>171</sup> Gregorio segue, però, l'insegnamento di Agostino e consiglia di astenersi dalla convivenza anche con le donne cui si è legati da vincoli familiari.<sup>172</sup> Le norme che regolano la continenza dei chierici di ordine inferiore sono meno rigide: gli ecclesiastici al di fuori degli ordini sacri possono, infatti, sposarsi se incapaci di contenersi.<sup>173</sup>

I chierici devono portare obbligatoriamente l'abito religioso il quale, anche esteriormente, costituisce un segno dell'avvenuto cambiamento di vita. Gregorio invita gli ecclesiastici a non lasciarsi trasportare dall'ambiguità della moda e a non curare troppo l'abbigliamento.<sup>174</sup> È biasimata, di conseguenza, l'eccentricità come pure l'amore per il lusso e la ricchezza. Bisogna, invece, condurre una vita decorosa senza desiderare smodatamente i beni terreni.<sup>175</sup> Occorre astenersi da ragionamenti frivoli, da comportamenti disdicevoli o illeciti, da distrazioni e occupazioni non pertinenti con la dignità della propria condizione quali, ad esempio, frequentare luoghi pubblici o prendere parte a feste e banchetti.<sup>176</sup> Il chierico ha l'obbligo di obbedienza verso il vescovo sin dall'inizio dell'ordinazione.<sup>177</sup>

*Le condizioni fisiche e psichiche.* Sono esclusi dagli ordini gli infermi e coloro che sono viziati *in qualibet parte corporis*, perché potrebbero essere impediti nell'esercizio delle proprie funzioni e provocare scandalo e derisione fra i fedeli.<sup>178</sup> I difetti corporali riguardano sia l'insufficienza psichica che fisica. La malattia non viene considerata un impedimento per chi già appartiene al clero; anzi, può rappresentare un valido motivo per giustificare

<sup>170</sup> *Epist.*, IV 26 (Norberg 245, 8). Cfr. inoltre III 44 (Norberg 189, 18).

<sup>171</sup> *Epist.*, I 50 (Norberg 64, 26); IX 208 (Norberg 767, 2); XIII 36 (Norberg 1039, 2). Cfr. *Nov. CXXXIII* 29 (Schoell - Kroll 615-616).

<sup>172</sup> *Epist.*, IX 111 (Norberg 663, 16): «si qui episcoporum quos commissi tibi patrimonii finis includit cum mulieribus degunt, hoc omnino compescas et de cetero illic eas habitare nullomodo patiaris, exceptis eis quas sacrorum canonum censura permittit, id est matrem, amitam, germanam et aliis huiusmodi, de quibus prava non possit esse suspicio. Melius tamen faciunt, si etiam a talium se cohabitatione contineant. Nam legitur quod beatus Augustinus nec cum sorore habitare consenserit dicens: 'Quae cum sorore mea sunt, sorores meae non sunt'». POSSID., *vita Aug.* 26 (Bastiaensen 222);

<sup>173</sup> *Epist.*, XI 56a (Ewald - Hartmann, II, p. 333, n. 16). Il lettore Epifanio ha moglie e figli: *epist.*, XIV 2 (Norberg 1068, 67) e sono ricordati altri chierici sposati: *epist.*, VII 1 (Norberg 443, 4) e IX 90 (Norberg 644, 4).

<sup>174</sup> *Epist.*, IV 22 (Norberg 240, 19); III 23 (Norberg 169, 6); IV 24 (Norberg 243, 29); VIII 8 (Norberg 525, 2).

<sup>175</sup> *Epist.*, V 27 (Norberg 294, 15).

<sup>176</sup> *Epist.*, IX 6 (Norberg 568, 12); II 9 (Norberg 96, 14); II 17 (Norberg 102, 2). Cfr. anche AMBR., *de off.*, I 20, 86 (Testard 137): «Unde prudenter facitis convenire ecclesiasticis, et maxime ministrorum officii arbitror, declinare extraneorum convivia vel ut ipsi hospitales sitis peregrinantibus vel ut ea cautione nullus sit opprobrio locus».

<sup>177</sup> *Epist.*, II 8 (Norberg 95, 2) e III 14 (Norberg 161, 9).

<sup>178</sup> *Epist.*, II 31 (Norberg 118, 15). Gelasio esclude dal clero tutti coloro che presentano difetti corporali: *epist.*, 14, 2 e 16 e *frag.* 9 (Thiel 362, 371, 486).

qualche inadempienza nello svolgimento del proprio ufficio. Il presbitero Adeodato, ad esempio, accusato di aver trascurato il ministero per gestire *sua negotia*, si difende dicendo che, a causa della sua malattia, è stato costretto a restare lontano dalle occupazioni sacre.<sup>179</sup> L'arcivescovo Giovanni, malato di mente, pur non essendo più in grado di assolvere il suo ministero, non può essere deposto. Le disposizioni canoniche prescrivono, infatti, di cercare una persona che svolga le mansioni episcopali al posto del titolare in attesa che Giovanni, una volta guarito, chieda egli stesso di lasciare il suo ufficio.<sup>180</sup>

*Gli interstizi.* I periodi di intervalli minimi richiesti per ricevere i singoli gradi di ordinazione hanno lo scopo di dare ai chierici la possibilità di esercitare i ministeri ricevuti e di essere degni di salire verso gli altri gradi della gerarchia. Non è possibile passare dalla condizione di laico a quella di diacono o addirittura di sacerdote.<sup>181</sup> Coloro che vengono ordinati per salto sono paragonati ai neofiti della chiesa primitiva i quali, non avendo appreso gli insegnamenti della fede cattolica, non possono pretendere di insegnarli.<sup>182</sup> In due lettere del *Registrum* Gregorio viene però meno al divieto della *promotio per saltum*. Cosma, monaco della chiesa di s. Lucia a Siracusa, è stato ordinato suddiacono e poi presbitero; il laico *Oportunus*, invece, candidato all'episcopato, dovrà diventare almeno monaco o suddiacono prima di salire al seggio di *Aprutium*. La carriera di *Oportunus* è esemplificativa della fluidità delle norme che regolano l'accesso agli ordini:<sup>183</sup>

«Et si nulla ei crimina quae per legis sacrae regulam morte multata sunt obviant, tonso-randus est, ut vel monachus vel a vobis subdiaconus fiat et post aliquantum temporis, si Deo dictum placuerit, ipse ad pastorem curam debeat promoveri».

La situazione della città di *Aprutium* può giustificare il provvedimento eccezionale preso da Gregorio. Dopo essere stata per un lungo periodo sotto la dominazione longobarda, *Aprutium* viene riconquistata dall'esercito bizantino e la ritrovata stabilità politica risolve Gregorio a reinsediare al più presto nella città una sede episcopale.<sup>184</sup>

<sup>179</sup> *Epist.*, IV 13 (Norberg 231, 5).

<sup>180</sup> *Epist.*, XIII 5 (Norberg 998, 37).

<sup>181</sup> *Epist.*, IX 219 (Norberg 787, 119): «Ordinate ergo ad ordines accendendum est. Non casum appetit, qui ad summa loci fastigia postpositis gradibus per abrupta quaerit ascensum». Cfr. inoltre *epist.*, XIII 42 (Norberg 1046, 6) e IX 214 (Norberg 772, 11); V 58 (Norberg 356, 48); V 60 (Norberg 361, 19); IX 219 (Norberg 786, 96).

<sup>182</sup> *Epist.*, V 58 (Norberg 356, 55). Cfr. anche VIII 4 (Norberg 520, 53) e IX 219 (Norberg 787, 115).

<sup>183</sup> Per Cosma: *epist.*, XIII 30 (Norberg 1031, 2). Per *Oportunus*: *epist.*, XII 4 (Norberg 972, 8). Gregorio poteva trovare nelle decretali di papa Gelasio iniziative precedenti al suo provvedimento. Nel 495 Gelasio, *frag.* 10 (Thiel 488), consigliava ad un vescovo, i cui diaconi non volevano salire al sacerdozio, di ordinare all'episcopato gli accoliti o i suddiaconi e in *epist.*, 41, (Thiel 454) incaricava il vescovo della Sabina di ordinare un monaco prima suddiacono e subito dopo presbitero: «In parochia tua basilica sancti Laurentii, quae in possessione filii et consiliarii nostri viri magnifici Theodori fundata est, officium presbyteri deesse cognovimus. Et quia praefatus filius noster nobis retulit invenisse Rufinus quemdam monachum olim sibi vita et moribus comprobatum, et hunc postulat ibi presbyterum consecrari, quod subito fieri nos praerogata observantia non acquievimus».

<sup>184</sup> *Epist.*, XII 4 (Norberg 972, 8). Anche papa Gelasio fu costretto a rivedere gli intervalli fissati per le promozioni ecclesiastiche. La guerra e la fame avevano creato molti disagi alla città e determinato

## b. Irregolarità

La liceità dell'ordinazione, cioè la capacità e la possibilità di ricevere o esercitare il proprio ufficio nella chiesa, è subordinata ad alcune condizioni di inferiorità che rendono il candidato inadatto. Esse possono essere irregolarità permanenti ovvero semplici impedimenti temporanei. Alcune irregolarità, come ad esempio, le debolezze fisiche o psichiche, la bigamia o l'ignoranza delle lettere, possono diventare requisiti positivi: la loro assenza è ritenuta indispensabile per una normale ordinazione.

*Le professioni illecite.* I chierici non possono ricoprire attività o professioni che risultino incompatibili con la dignità del loro stato. Non si addice allo spirito cristiano ricevere guadagno dal denaro altrui: è perciò proibito fare prestiti ad interesse.<sup>185</sup> Il diacono Pietro, accusato di esercitare l'usura, viene sospeso dal suo ministero e gli viene preclusa la possibilità di divenire vescovo.<sup>186</sup> Sono inoltre esclusi dall'ordine ecclesiastico tutti coloro che esercitano cariche pubbliche, in particolare i curiali e coloro che sono arruolati nell'esercito.<sup>187</sup>

La consacrazione dei curiali viene ostacolata non tanto per la loro inadeguatezza, a causa degli impegni pubblici, alla predicazione e alla testimonianza del Vangelo; piuttosto si teme che possano essere richiamati ai doveri del secolo. Una legge dell'imperatore Maurizio del 592 aveva, infatti, escluso dalla vita ecclesiastica e monastica quei funzionari pubblici che non avessero assolto il proprio servizio nello Stato. Il tentativo di Maurizio di porre argine alle numerose perdite che si registravano nella milizia e nell'amministrazione secolare trova la ferma opposizione di Gregorio, il quale ribadisce il divieto di accedere alla vita religiosa per coloro che, desiderando entrare nel monastero, non vogliono abbandonare il secolo. Protesta, invece, per la limitazione estesa dall'imperatore a chi sceglie di divenire monaco. Non è infondato il sospetto che per molti l'improvvisa vocazione religiosa sia un modo comodo per sottrarsi ai propri impegni; tuttavia non bisogna credere che nessuno si converta con animo puro. Lo dimostrano i molti miracoli che operano nei monasteri i *milites conversi*.<sup>188</sup>

---

penuria di ministri: GELASIVS, *epist.*, 14, 1 (Thiel 362). PELAGIVS I, *epist.*, 47 (Gassó, Batlle 128) scriveva al vescovo Fiorentino di Chiusi che a causa della decadenza dei tempi non si potevano applicare come rigide norme le prescrizioni dei sacri canoni.

<sup>185</sup> *In evang.*, II 24, 1 (Étaix 197, 9). I papi LEO I, *epist.*, 4, 3 (PL 54, 613) e GELASIVS, *epist.*, 14, 15 (Thiel 371) condannano l'usura e numerosi concili stabiliscono di deporre chi esercita il prestito ad interesse. Cfr. ad esempio: *Conc. Nicaenum* a. 325 can. 17 (COD 14). Su questo tema cfr. R.P. MALONE, *The Teaching of the Fathers on Usury: an Historical Study on the Development of Christian Thinking*, in «*Vetera Christianorum*», 27 (1973), pp. 241-263. L. CRACCO RUGGINI, *Il pensiero economico dei Padri della chiesa a proposito dell'usura*, App. IV, in *Economia e società nell'«Italia annonaria»*. *Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, rist. anast., Bari 1995, pp. 190-202.

<sup>186</sup> *Epist.*, X 19 (Norberg 849, 15).

<sup>187</sup> *Epist.*, IV 26 (Norberg 245, 32): «Videndum etiam ne sine litteris, aut ne obnoxius curiae compellatur post sacrum ordinem ad exactionem publicam redire». Cfr. inoltre *epist.*, II 31 (Norberg 118, 18) e *Nov.*, CXXIII 15 (Schoell - Kroll 605).

<sup>188</sup> *Epist.*, III 61 (Norberg 210, 43); VIII 10 (Norberg 527, 7).

*Lo stato giuridico.* Solo le persone libere possono essere ammesse al clero. Sono pertanto esclusi dall'ordine gli schiavi<sup>189</sup> e i coloni. Questi ultimi godono di una libertà limitata poiché non possono abbandonare la terra cui sono stati assegnati: essi sono venduti insieme al fondo e i loro figli sono coloni per nascita. Anche la legislazione secolare si oppone alla consacrazione di coloni perché l'impero non vuole perdere la disponibilità della forza lavoro.<sup>190</sup> Tuttavia, l'accesso alle dignità ecclesiastiche è consentito agli schiavi che abbiano ricevuto la libertà dal padrone o che siano stati riscattati dal vescovo con il versamento di un'indennità.<sup>191</sup> Lo schiavo, però, che desidera abbracciare la vita religiosa può entrare in monastero, ma non può divenire chierico.<sup>192</sup> Il concilio di Roma del 595 agevola ulteriormente gli schiavi che hanno la vocazione per la vita religiosa promettendo loro la libertà e l'entrata in monastero senza alcuna condizione o consenso espresso o tacito del padrone.<sup>193</sup>

*Gli eretici, i penitenti, i simoniaci.* Nessuno compie un male maggiore nella Chiesa di chi vive nella disonestà insignito di un nome e di un ordine santo. Non possono perciò essere ordinati gli eretici, in particolare i donatisti, gli africani perché sono manichei, i ribattezzati e gli *incogniti peregrini* perché superbi.<sup>194</sup>

L'atteggiamento di Gregorio nei confronti di coloro che devono scontare una penitenza canonica, in particolare dei *lapsi*, è rigido. I *lapsi* sono rimossi dall'ordine e sono sottoposti ad una pubblica penitenza.<sup>195</sup> Anche l'accusa di simonia condanna il chierico alla rimozione immediata dal suo ufficio e lo allontana dal servizio dell'altare.<sup>196</sup>

#### 4. *Il personale amministrativo della Chiesa*

Il *Registrum* gregoriano, specchio fedele dell'attività degli uffici lateranensi, testimonia gli interventi del pontefice nell'amministrazione del patrimonio e nella gestione della Chiesa. La crescita delle risorse fondiari, le urgenti necessità di difesa e di approvvigionamento di Roma richiedono la partecipazione sempre più attiva e numerosa di personale che si occupi

<sup>189</sup> La *conditio* rimuove dall'ordine: *epist.*, II 26 (Norberg 112, 13): «vel si condicionem debuissent, contra Deum erat ut, post adeptum divini officii cultum, ad saecularem vitam atque habitum remearent»; II 31 (Norberg 118, 15): «Praecipimus autem ne umquam illicitas ordinationes facias, ne ... cuilibet conditioni obnoxium ad sacros ordines permittas accedere». LEO I *epist.*, IV 1 (*PL* 54, 611) aveva dichiarato illecita l'ordinazione degli schiavi. *Nov.*, CXXIII 17 (Schoell - Kroll 607).

<sup>190</sup> *Epist.*, IV 21 (Norberg 239, 12). *CJ*, I 3, 16 (Krueger 20).

<sup>191</sup> *Epist.*, III 39 (Norberg 184, 10).

<sup>192</sup> *Epist.*, VI 12 (Norberg 381, 12); IX 145 (Norberg 696, 2); IX 108 (Norberg 661, 17). Cfr. inoltre III 61 (Norberg 209, 8); III 64 (Norberg 214, 3). La *Nov.*, CXXIII 17 (Schoell - Kroll 607) stabilisce che lo schiavo che vuole essere ordinato chierico deve avere il permesso tacito del padrone.

<sup>193</sup> GREG. M., *Decretum ad clerum, epist.* V 57a (Ewald - Hartmann, I 365, 12).

<sup>194</sup> *Past.*, II 2 (Rommel 176, 1); *epist.*, VI 36 (Norberg 411, 40); II 31 (Norberg 118, 20).

<sup>195</sup> *Epist.*, IV 26 (Norberg 245, 23); IV 24 (Norberg 243, 29); I 42 (Norberg 54, 151); III 23 (Norberg 169, 2); V 17 (Norberg 284, 12); V 18 (Norberg 285, 7).

<sup>196</sup> *Epist.*, V 60 (Norberg 361, 39).

dell'articolata politica della Sede romana. La Chiesa dispone di un potente apparato burocratico e di abili collaboratori e consiglieri che recluta non solo fra chierici e monaci, sempre più impegnati nella vita amministrativa del palazzo lateranense, ma anche fra i laici, cui il papa estende la sua protezione a condizione che accettino gli obblighi cui è tenuto il clero.

a. Gli amministratori del patrimonio di S. Pietro

Il gruppo di collaboratori che il papa coinvolge nella gestione del patrimonio di S. Pietro comprende:

*Rector patrimonii*. Ogni patrimonio costituisce un organismo amministrativo gestito da un responsabile personalmente scelto e nominato dal papa: il *rector patrimonii*. Egli è per lo più considerato il funzionario addetto alla gestione dei beni ecclesiastici cui si affianca una gerarchia amministrativa subalterna formata da *defensores*, *notarii* e *actionarii*.<sup>197</sup> V. Recchia, però, sulla base di una lettera che Gregorio invia ai rettori del patrimonio, qualificandoli ognuno con il proprio titolo specifico di *defensores*, di *notarii* e di suddiaconi, ritiene che sia il *defensor* il funzionario preposto al governo dei beni ecclesiastici.<sup>198</sup>

Il *rector patrimonii*, più che un *officium* vero e proprio, è invece un titolo assegnato all'amministratore del patrimonio di S. Pietro. Effettivamente il termine *rector* è presente nel linguaggio gregoriano per indicare ogni persona investita di un comando nella chiesa. Tuttavia sembra accertato un rapporto di superiorità del *rector patrimonii* rispetto al *defensor* se quest'ultimo, una volta ricevuta la nomina del papa, deve recarsi dal *rector patrimonii* con la lettera di raccomandazione.<sup>199</sup>

Scelto direttamente dal papa in ordine di importanza del patrimonio fra i suddiaconi, che sono la maggioranza, tra i *notarii Apostolicae sedis* e i *defensores ecclesiae Romanae*, quindi fra diaconi, laici, presbiteri e vescovi,

<sup>197</sup> H. GRISAR, *Verwaltung und Haushalt der päpstlichen Patrimonien und das Jahr 600*, in «Zeitschrift für katholische Theologie», 1 (1887), pp. 526-553. Dello stesso avviso: P. FABRE, *De patrimonii Romanae Ecclesiae usque ad aetatem Carolinorum*, Lille 1892, p. 35; O. BERTOLINI, *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi*, in *Storia di Roma*, IX, Bologna 1941, pp. 263-268; G. ARNALDI, *L'approvvigionamento di Roma e l'amministrazione dei «Patrimoni di S. Pietro» al tempo di Gregorio Magno*, in «Studi Romani», 34 (1986), pp. 25-39, in particolare p. 32. Per i problemi relativi alla gestione del patrimonio di S. Pietro cfr. inoltre P. LLEWELLYN, *Roma nei secoli oscuri*.

<sup>198</sup> *Epist.*, IX 111 (Norberg 663, 1). Secondo V. RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, p. 25, n. 2, le testimonianze che ci fornisce il *Registrum* sono inequivocabili. Pietro, rettore in Sicilia, è *subdiaconus sedis nostrae* (I 1, Norberg 1, 5); Antonino è *subdiaconus e rector patrimonii in Dalmatia* (III 22, Norberg 167, 1); Savino è *subdiaconus e rector patrimonii Brutii* (IX 89, Norberg 643, 2); sono *notarii Adrianus* (XI 33, Norberg 921, 1), *Benenatus* (III 27, Norberg 172, 2) ed *Eugenius* (IX 97, Norberg 650, 1). Inoltre nella lettera IX 111 (Norberg 663, 1) Gregorio scrive: «Romano defensori, Fantino defensori, Savino subdiacono, Hadriano notario, Eugenio notario, Felici subdiacono, Sergio defensori, Bonifatio defensori a paribus et rectoribus patrimonii». Il papa cioè, nonostante si rivolga ai rettori di patrimonio, preferisce qualificarli ognuno con il proprio titolo specifico. Anche A.D. ALTERRA, *Notae et observationes*, pp. 11-12, non parla mai di *rectores*.

<sup>199</sup> *Epist.*, IX 119 (Norberg 671, 1): «Gregorius Romano defensori. Vitum praesentium portitorem experientia tua olim nostrum fuisse cognoscat. Cuius quoniam bene fidem et sollertiam novimus, in defensorum illum scolarum data ei sollempniter epistula militandum esse praevidimus».

il *rector* ha il compito di amministrare il patrimonio ecclesiastico.<sup>200</sup> La sua elezione viene comunicata ai vescovi, alle autorità imperiali, agli impiegati subalterni del patrimonio, ai coloni.<sup>201</sup> Dopo la nomina, deve prestare giuramento davanti alla tomba di S. Pietro e fare promessa formale di adempiere fedelmente al proprio ufficio a favore della Chiesa e dei poveri.<sup>202</sup> Il papa gli affida il *capitulare*, o *pactum*, con precise istruzioni sui provvedimenti da prendere e sul territorio su cui esercitare la propria giurisdizione, e il *brevis*, con l'elenco dei beni compresi nel patrimonio di sua competenza.<sup>203</sup> Alla fine dell'anno finanziario, nel mese di settembre, il rettore deve consegnare al papa il libro dei conti (*liber rationum*) perché sia sottoposto ad accurato controllo amministrativo.<sup>204</sup>

*Defensor*. L'istituzione del *defensor ecclesiae* nella chiesa d'Occidente risale al V secolo ed ha una formazione analoga a quella del più antico *defensor civitatis*. Il *defensor* viene scelto dal papa per curare gli affari patrimoniali della Chiesa.<sup>205</sup> Il *Registrum* ci ha conservato la lettera di nomina del *defensor Vincomalus*:<sup>206</sup>

<sup>200</sup> Sono suddiaconi: Pietro in Sicilia *epist.*, I 1 (Norberg 1, 1); Antemio in Campania *epist.*, I 23 (Norberg 21, 1); Antonino in Dalmazia *epist.*, III 22 (Norberg 167, 1); Savino nel *Bruttium epist.*, IX 110 (Norberg 663, 2); Felice nel patrimonio della via Appia *epist.*, XIV 14 (Norberg 1086, 1). Sono *notarii*: Benenato nel patrimonio palermitano *epist.*, III 27 (Norberg 172, 1); Adriano nel patrimonio di Siracusa *epist.*, XIII 23 (Norberg 1023, 5); Pietro nel *Bruttium epist.*, II 1 (Norberg 90, 1); Eugenio nella Tuscia *epist.*, IX 111 (Norberg 663, 2); Castorio a Ravenna *epist.*, V 25 (Norberg 292, 1); Ilario in Africa *epist.*, I 73 (Norberg 82, 22); Ilario in Gallia *epist.*, III 33 (Norberg 179, 12). Sono *defensores* Antonino in Sicilia *epist.*, app. I (Norberg 1092, 9); Fantino nel palermitano *epist.*, IX 23 (Norberg 583, 5); Romano a Siracusa *epist.*, IX 29 (Norberg 590, 1); Sergio in Calabria *epist.*, VIII 9 (Norberg 526, 1); Urbico in Sabina *epist.*, III 21 (Norberg 166, 6); Ottato nel *patrimonium Nursinum epist.*, XIII 38 (Norberg 1039, 4); Cosenzio in Campania *epist.*, IX 94 (Norberg 648, 5); Sabino *epist.*, III 36 (Norberg 181, 1) e Vitale *epist.*, IX 124 (Norberg 675, 1) in Sardegna; Simmaco *epist.*, I 50 (Norberg 63, 1) e Bonifazio *epist.*, XI 58 (Norberg 964, 1) in Corsica. Sono diaconi: *Servus-dei* e Cipriano, rispettivamente *epist.*, XIII 20 (Norberg 1021, 23) e IV 6 (Norberg 222, 1), che amministrano i patrimoni di Sicilia. Sono laici in Gallia il patrizio Dinamio, *epist.*, III 33 (Norberg 179, 1) e successivamente Arigio *epist.*, VI 59 (Norberg 432, 1). Sono presbiteri in Gallia Candido *epist.*, VI 10 (Norberg 378, 1) e, nelle Alpi Cozie, Magno *epist.*, III 26 (Norberg 171, 1). È vescovo Malco in Dalmazia: *epist.*, I 36 (Norberg 43, 1).

<sup>201</sup> *Epist.*, I 1 (Norberg 1, 1); VI 5 (Norberg 373, 14); V 31 (Norberg 298, 1). In *epist.*, IX 30 (Norberg 591, 1), Gregorio comunica ai coloni delle masse di Siracusa e Catania di obbedire al *rector patrimonii* Romano.

<sup>202</sup> Gregorio ricorda al suddiacono Pietro, rettore del patrimonio in Sicilia in *epist.*, I 70 (Norberg 79, 26): «Sed tua experientia sanctae ecclesiae utilitatem conspiciat, memor quod ante sacratissimum beati Petri apostoli corpus potestatem patrimonii eius acceperit». La stessa espressione torna in *epist.*, XIII 35 (Norberg 1037, 1) e in *LD* 75 (Sickel 79, 6); 76 (Sickel 80, 17).

<sup>203</sup> Al *rector patrimonii* Pietro Gregorio scrive in *epist.*, app. I (Norberg 1092, 2): «Pergenti tibi ad Siciliam capitulare quod dedi assidue relegendum est, ut cura maxima esse de episcopis debeat, ne in causis saecularibus misceantur, nisi in quantum necessitas defendendorum pauperum cogit. De monachis vero vel clericis quae in eodem capitulare sunt insita, nequaquam aestimo modo esse movenda». Si veda inoltre I 40 (Norberg 46, 3); IX 29 (Norberg 590, 3); IX 113 (Norberg 665, 3); III 41 (Norberg 186, 5).

<sup>204</sup> Cfr., ad esempio, *epist.*, I 71 (Norberg 80, 13): «Ita etenim cuncta quae in huius praecepti pagina continentur effectui mancipare festina, ut de aequitate servata praefati episcopi relationibus informemur»; I 18 (Norberg 17, 10); I 23 (Norberg 21, 9 e 14).

<sup>205</sup> *Epist.*, IX 23 (Norberg 583, 4). F. MARTROYE, *Les «defensores Ecclesiae» aux Ve et VIe siècles*, in «Nouvelle revue historique de droit française et étranger», 1 (1923), pp. 597-622, in particolare pp. 605 ss.

<sup>206</sup> *Epist.*, V 26 (Norberg 293, 2).

«Ecclesiasticae utilitatis intuitu id nostro sedit arbitro ut, si nulli condicioni vel corpori teneris obnoxius nec fuisti clericus alterius civitatis aut in nullo tibi canonum obviant statuta, officium ecclesiae defensoris accipias, et quicquid pro pauperum commodis tibi a nobis iniunctum fuerit, incorrupte et naviter exsequaris, usus hoc privilegio quod in te habita deliberatione contulimus. Omnibus, quae tibi a nobis fuerint iniuncta, complendis operam tuam fidelis exhibeas, redditurus de actibus tuis sub Dei nostri iudicio rationem. Hanc autem epistulam Paterio notario ecclesiae nostrae scribendam dictavimus».

Dopo la nomina, il *defensor* raggiunge il suo territorio di competenza portando una lettera di raccomandazione per il *rector patrimonii*, una credenziale del vescovo che testimoni l'avvenuta elezione e i *polyptica* in cui sono registrati i possedimenti della chiesa romana, gli obblighi e i privilegi ad essi inerenti, il *presbyterium*, cioè lo stipendio dei *defensores*, dei *rectores* e dei dipendenti.<sup>207</sup> I *polyptica* che hanno i *defensores* sono copia parziale, *exemplarium*, del grande *polypticum* conservato a Roma presso lo *scrinium* del Laterano. Da esso sono cancellate le restituzioni.<sup>208</sup> I *libri rationum*, invece, contengono le entrate e le uscite e vengono esaminati attentamente a scadenze fisse dall'autorità superiore. I *defensores* rispondono, sulla base dei beni personali, di ogni irregolarità alla fine del mandato.<sup>209</sup>

Nel marzo del 589 Gregorio istituisce a Roma una *schola defensorum* sul modello di quella dei suddiaconi. A capo della *schola*, come responsabile, viene nominato il *primicerius defensorum* assistito da un *secundicerius* e da sette *defensores regionarii*. Il *primicerius notariorum* ha il privilegio di sedere in *conventu clericorum* per discutere gli interessi della Chiesa di Roma.<sup>210</sup> Può essere *primicerius* solo chi dimora in una provincia diversa da quella in cui opera: ciò al fine di evitare che il *defensor* si trovi a tutelare i propri interessi privati invece di salvaguardare il bene della Chiesa al servizio del papa. La nomina all'ufficio di *defensor* avviene mediante una lettera pontificia che garantisce la legittimità del mandato: chi non possiede questa lettera è sottoposto alla penitenza canonica.<sup>211</sup> È il papa ad eleggere il *defensor* dopo aver verificato l'idoneità dei requisiti del candidato. Il *defensor*, come il chierico, deve essere «nulli condicioni vel corporis ... obnoxius», non può essere *clericus* di un'altra chiesa e deve avere una condotta di vita consona alle disposizioni dei canoni. Per poter esercitare il suo ufficio deve essere tonsurato. Egli non è obbligato a rimanere celibe; gli si richiede, invece, *fides et sollertia*.<sup>212</sup>

<sup>207</sup> *Epist.*, IX 119 (Norberg 671, 1); I 68 (Norberg 77, 9); II 50 (Norberg 142, 32); IX 200 (Norberg 758, 8); IX 207 (Norberg 767, 21). Il termine *presbyterium* è usato nel *Registrum* sia nell'accezione di presbiterato, ad esempio in *epist.*, V 5 (Norberg 270, 5); IX 167 (Norberg 725, 12); XII 15 (Norberg 989, 5); sia in quella di partecipazione alle rendite della chiesa in *epist.*, II 9 (Norberg 96, 14); V 27 (Norberg 294, 5).

<sup>208</sup> *Epist.*, IX 200 (Norberg 758, 6): «Quod hac, ut dicitur, excusatione facere distulisti, quia notitia eiusdem donationis non esset de pollyptychis caraxata».

<sup>209</sup> *Epist.*, III 21 (Norberg 166, 1); IX 85 (Norberg 639, 1).

<sup>210</sup> *Epist.*, VIII 16 (Norberg 534, 6).

<sup>211</sup> *Epist.*, IX 119 (Norberg 671, 4) e IX 22 (Norberg 582, 2).

<sup>212</sup> Per la tonsura si vedano *epist.*, V 26 (Norberg 293, 2) e IX 22 (Norberg 582, 2). Per la possibilità di contrarre regolare matrimonio si vedano i casi del *defensor* Sergio, sposato, in *epist.*, VIII 8 (Norberg 525, 15), di Alessandra, vedova del *defensor* Vincomalo, in *epist.*, VI 35 (Norberg 411, 5), di Teodora

*Notarius* o *cartularius* o *chartularius*. Secondo V. Recchia i termini *notarius* e *chartularius* si equivalgono, dal momento che la stessa persona è designata indifferentemente con l'uno e l'altro titolo.<sup>213</sup> Il *notarius sanctae ecclesiae Romanae*, impiegato della cancelleria pontificia, è il responsabile degli archivi del Laterano. Egli ha il compito di certificare gli atti del pontefice e nelle assemblee sinodali svolge il ruolo di moderatore e di stenografo.<sup>214</sup>

Al pari dei *defensores*, i notai sono uniti a Roma in una *schola notariorum* con a capo un *primicerius*, cui spetta la direzione dell'archivio e della biblioteca, un *secundicerius* e sette *notarii regionarii* che sbrigano le pratiche della segreteria pontificia.<sup>215</sup> Possono accedere alla *schola* dei notai allievi *adhuc pueri*.<sup>216</sup> Il *primicerius notariorum*, insieme all'arcipresbitero e all'arcidiacono, forma il collegio cui è affidato il governo della chiesa nei periodi di vacanza vescovile. I notai possono contrarre regolare matrimonio.<sup>217</sup>

*Actionarii* o *actores*. Svolgono principalmente compiti giudiziari paralleli a quelli dei *defensores*. Riscuotono le imposte e provvedono alla raccolta dei contributi in natura facendo da tramite fra i *conductores* e i *defensores*. Anche gli *actionarii* sono scelti fra i laici *Deum timentes* e sono obbligati alla tonsura.<sup>218</sup>

Si ripropone inevitabilmente la necessità di chiarire la reale natura dei funzionari laici nella Chiesa, di comprendere quale significato assuma la tonsura e quale stato conferisca alle persone che la ricevono. Il *Registrum*, piuttosto avaro di informazioni su questo argomento, ha nettamente diviso la critica la quale ha considerato ora laici, ora chierici, ora anche 'semilaici' gli impiegati dell'amministrazione del patrimonio.<sup>219</sup>

vedova di Sabino in *epist.*, IX 36 (Norberg 595, 2). *Fides et sollertia* sono raccomandati in *epist.*, IX 119 (Norberg 671, 3). Cfr. anche IX 22 (Norberg 582, 9).

<sup>213</sup> V. RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, p. 42 n. 6. Adriano, in *epist.*, XIII 20 (Norberg 1020, 7) è definito *cartularius* mentre in *epist.*, XIII 21 (Norberg 1022, 19) *notarius*. In *epist.*, XII 37 (Norberg 400, 7) Adriano è qualificato indifferentemente con i due appellativi. A. SACCHI, *L'ordinamento giuridico nelle lettere di san Gregorio Magno (590-604). A proposito dell'influsso del diritto romano sul diritto canonico*, Roma 1950-1951, pp. 141 ss., invece, ritiene che *cartularii* sono i prefetti delle milizie i quali, già impiegati nell'esercito imperiale, venivano assunti dal papa o come *notarii* o come *rectores patrimonii*. Pur conservando il nome e le dignità dei *cartularii*, rivestivano funzioni diverse. Castorio, ad esempio, già *cartularius* (*epist.*, IX 152 Norberg 152, 1), diviene *notarius et responsalis noster* alla corte di Ravenna (*epist.*, VII 42 Norberg 490, 17). Anche Salerio è *cartularius et notarius*: *epist.*, IX 21 (Norberg 55, 15) e XIII 37 (Norberg 400, 21).

<sup>214</sup> *Epist.*, IV 34 (Norberg 254, 8); XI 15 (Norberg 881, 16).

<sup>215</sup> *Epist.*, VIII 4 (Norberg 519, 21).

<sup>216</sup> *Epist.*, V 15 (Norberg 280, 4): «Deinde grave mihi est quia irisiones illas quas habere notarii adhuc pueri solent usque hodie frater meus Iohannes in lingua sua retinet: mordenter loquitur et quasi de tali astutia laetatur; amicis praesentibus blanditur, de absentibus obloquitur».

<sup>217</sup> *Epist.*, IV 34 (Norberg 254, 10).

<sup>218</sup> *Epist.*, I 42 (Norberg 55, 210). Per l'obbligo della tonsura cfr. *epist.*, II 50 (Norberg 144, 118).

<sup>219</sup> Il problema è stato già posto da Ch. BOUCAUD, *Saint Grégoire le Grand et la notion chrétienne de la richesse*, in *Cours de doctrine et de pratique sociales*, Lyon - Paris 1912, pp. 455-471. J. BATANY, *Le vocabulaire des fonctions sociales et ecclésiastiques chez Grégoire le Grand*, in S. FONTAINE - E. GILLET - S. PELLISTRANDI (edd), *Grégoire le Grand*, pp. 171-180, in particolare p. 175, definisce i *rectores* 'semilaici'.

Riguardo ai *rectores patrimonii* non abbiamo altro indizio per affermare che siano chierici se non l'espressa volontà di Gregorio di precludere ai laici la possibilità di amministrare il patrimonio. Sono numerosi i *rectores* scelti fra vescovi, presbiteri, diaconi e suddiaconi. Non mancano però amministratori laici, come il patrizio Dinamio, *rector* in Gallia, sostituito nel settembre del 595 dal patrizio Arigio e solo successivamente dal presbitero Candido.<sup>220</sup> La preoccupazione gregoriana di dar vita ad un efficiente apparato burocratico che possa contare su persone di provate capacità e fiducia ha determinato una grande svolta in senso ecclesiastico nel reclutamento dei funzionari addetti all'amministrazione del patrimonio di S. Pietro. Piuttosto che affidarsi ai laici, Gregorio preferisce scegliere fra i chierici i suoi più fidati collaboratori. Essi devono evitare i *conventus* e i *patrocinia laicorum* e, senza trascurare i doveri verso la propria chiesa e dedicarsi *in aliorum obsequiis et laboribus*, sono chiamati ad espletare, accanto alle tradizionali funzioni liturgiche, ruoli direzionali nell'ambito dell'organizzazione e della cura degli interessi della Chiesa:<sup>221</sup>

«De cetero vero cavendum a fraternitate vestra est, ne saecularibus viris atque non sub regula vestra degentibus res ecclesiasticae committantur, sed probatis de vestro officio clericis».

La distinzione così netta che opera Gregorio fra laici ed ecclesiastici è stata oggetto di numerose interpretazioni.

M. Andrieu, partendo dalla considerazione che la tonsura è un obbligo non solo per coloro che decidono di intraprendere la vita religiosa, ma anche per gli amministratori del patrimonio di S. Pietro, riconosce a questo rito un'importanza solo giuridica. La tonsura, ritiene Andrieu, non implica una vera e propria appartenenza al clero; garantisce invece un cambiamento di stato che fa divenire il semplice laico degno di ricevere gli ordini.<sup>222</sup>

Questa interpretazione è stata ripresa e approfondita da B. Fischer, il quale ritiene che *defensores* e *notarii*, pur appartenendo ad una categoria esterna agli ordini minori, siano chiamati ad impegnarsi *in ecclesiasticis utilitatibus* senza però essere obbligati a divenire membri di un *ordo*. Ch. Pietri, più recentemente, ha sottolineato in modo ancor più radicale la natura laica di *defensores* e *notarii*.<sup>223</sup> Nonostante lo studioso ritenga che gli impiegati al servizio dell'amministrazione pontificia percorrano una sorta di corsia preferenziale che li conduce più facilmente a cariche di responsabilità nel clero – Onorato è notaio sotto Pelagio II prima di essere ordinato diacono; Bonifacio III, papa nel 607, è stato *primicerius defensorum* durante il pontificato di Gregorio e papa Bonifacio V è probabilmente il notaio di Gregorio – tuttavia questo non implica l'appartenenza dei difensori e dei notai alla gerarchia ecclesiastica; ma solo il riconoscimento di una posi-

<sup>220</sup> *Epist.*, III 33 (Norberg 179, 1) e VI 59 (Norberg 432, 1).

<sup>221</sup> *Epist.*, IV 24 (Norberg 243, 46); IX 204 (Norberg 762, 6); IX 205 (Norberg 765, 50).

<sup>222</sup> M. ANDRIEU, *Les ordres mineurs*, pp. 262-263.

<sup>223</sup> B. FISCHER, *Der niedere Klerus*, p. 47 e Ch. PIETRI, *Clerics et laics*, pp. 110 ss.

zione privilegiata. Il pontefice, avendo modo di conoscere direttamente e di apprezzare le qualità dei suoi collaboratori, può con più fiducia affidare loro ruoli di responsabilità nella Chiesa.

La tesi dell'appartenenza al clero degli amministratori del patrimonio ecclesiastico è sostenuta da più parti.<sup>224</sup> Per comprendere però e stabilire se il chiericato sia una condizione precedente alla nomina pontificia – nel senso che solo i chierici possono gestire il patrimonio e ricoprire incarichi amministrativi –, o se il defensorato e il notariato obblighino chi li riceve a prendere l'ordine, in particolare quello minore, bisogna capire se questi uffici, come istituzione, siano parte integrante della gerarchia ecclesiastica.

Un breve studio di B. Fischer ci consente di seguire la storia del defensorato. Papa Zosimo, a proposito degli interstizi sacri da rispettare prima di accedere ai singoli gradi ecclesiastici, scrive:<sup>225</sup>

«Sane, ut etiam defensores ecclesiae, qui ex laici fiunt, supra dicta observatione teneantur, si meruerint esse in ordine clericatus».

Questa svolta in senso ecclesiastico diviene più evidente sotto il pontificato di papa Gelasio quando i *defensores*, oltre ad essere fra gli alti ufficiali dell'amministrazione del patrimonio di Roma, sono obbligati alla tonsura pur non appartenendo ad alcun ordine inferiore.<sup>226</sup> Molti *defensores* sono impegnati in alte missioni diplomatiche alle corti di Bisanzio e Ravenna e papa Felice IV ricorda fra i chierici di Ravenna giunti a Roma, oltre ai presbiteri, ai diaconi, ai suddiaconi, agli accoliti e ai lettori, anche un *defensor*, un *notarius defensor*, un *primicerius defensor*.<sup>227</sup> Nel *Liber Diurnus* ogni laico prima di divenire *regionarius* deve essere tonsurato e può entrare *intro ecclesiasticum ovile* se conduce una vita degna del massimo rispetto e nell'*Ordo Romanus* i *defensores*, i *notarii* e i *vicedomini* partecipano alla liturgia sacra.<sup>228</sup>

Proviamo ora a ricostruire la storia del defensorato attraverso le notizie che ci fornisce Gregorio.

<sup>224</sup> O. BERTOLINI, *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi*, p. 269 ritiene che *defensores* e *notarii* fossero: «ecclesiastici di solito con gli ordini sacri minori». V. RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, p. 148 scrive: «I *defensores* debbono essere chierici, molti di essi sono effettivamente diaconi, suddiaconi, *notarii ecclesiae*. Ugualmente chierici saranno i *notarii* o *chartularii* degli uffici regionali, e tonsurati almeno gli *actionarii*». Cfr. anche le posizioni di A. SACCHI, *L'ordinamento giuridico nelle lettere di san Gregorio Magno*, pp. 141 ss., e E.M. MARIN, *San Gregorio I, papa della carità*, Roma 1951, p. 56.

<sup>225</sup> ZOSIMUS *epist.*, IX 3 (PL 20, 673). B. FISCHER, *Die Entwicklung des Institutes der Defensores in der römischen Kirche*, in «Ephemerides Liturgicae», 48 (1934), pp. 443-454.

<sup>226</sup> GELASIVS, *epist.*, 14 (Thiel 491). Il ruolo dei *defensores* quali amministratori del patrimonio di S. Pietro sarà più chiaro con Pelagio I *epist.*, 13 (Gassó, Batlle 43): «PELAGIUS VITO DEFENSORI. [Inter cetera]. Ideoque praesenti tibi iussione mandamus, ut curam ipsius patrimonii peragere non omittas, sciens quod nos a te iam et reliquam sextam indictionem et omnes singularum deinceps indictionum a septima exigemus pensiones, ut secundum morem et emittas in scrinio cautionem, et brevem eiusdem patrimonii possis accipere». Cfr. anche GELASIVS *epist.*, 13 (Thiel 290); 23 (Thiel 389); 24 (Thiel 391); 32 (Thiel 500).

<sup>227</sup> Per Bisanzio cfr. FELIX II, *epist.*, 3, 2 (Thiel 240); HORMISDAS, *epist.*, 79, 5 (Thiel 879). Per Ravenna cfr. GELASIVS, *epist.*, 26 (Thiel 502). Per papa Felice IV cfr. *Constitutum Felicis IV* (PL 65, 14).

<sup>228</sup> LD 70 (Sickel 66-67). *Ord. Rom.* I, 9 (Andrieu 70).

Le disposizioni che disciplinano il reclutamento dei chierici sono molto simili a quelle previste per i *defensores*. Per ricoprire entrambi gli uffici è necessario prima di tutto ricevere la tonsura, condurre una vita conforme alle leggi canoniche, svolgere il proprio servizio nel territorio al quale si è stati assegnati e vivere in uno stato giuridico che non limiti la libertà individuale. La possibilità per *defensores* e *notarii* di contrarre regolare matrimonio è in accordo con le disposizioni previste per il clero inferiore.

Se questi sono gli argomenti per sostenere la tesi dell'appartenenza al clero degli amministratori del patrimonio ecclesiastico, bisogna valutare il problema da una diversa angolazione e stabilire cosa si intenda per chierici e cosa differenzi la loro condizione da quella dei laici.

La lettera che Gregorio scrive al *defensor* Giovanni ci permette di identificare con certezza i chierici: «Presbyteros autem et diaconos et lectores et cantores, quos omnes clericos appellamus».<sup>229</sup> Questo non implica che gli ordini che non compaiono nell'elenco siano esclusi dal clero; inserisce però in una stessa categoria di persone non semplicemente coloro che appartengono alla gerarchia ecclesiastica, ma chi nella chiesa è chiamato a ricoprire uffici sacrali-liturgici. Gli impiegati dell'amministrazione del patrimonio non partecipano al sacro ministero poiché non sono membri di un *ordo*; condividono però con i chierici il privilegio di sedere *in conventu clericorum*, l'obbligo della tonsura, l'immunità dalla giurisdizione del foro secolare e il ricevimento di uno stipendio da parte della chiesa.<sup>230</sup> Una serena valutazione non consente di condividere posizioni estreme. Anche se tutto il popolo dei fedeli partecipa in qualche modo al potere culturale, poiché ha ricevuto determinati sacramenti, è il potere d'ordine che determina l'appartenenza al clero. I *defensores* e i *notarii* non sono sottoposti agli oneri che gli ordini comportano perché sono laici speciali, e come tali non appartengono ai ministeri istituzionali della Chiesa. Quando Gregorio chiama chierici gli amministratori del patrimonio usa il termine in senso ampio includendo tutte le persone equiparate ai chierici.

#### b. Il personale a servizio del vescovo

Nel VI secolo si è sviluppata una complessa organizzazione amministrativa necessaria a far fronte alla massa crescente di compiti che gravano sulla sede pontificia. Ne fanno parte, oltre ai diaconi e ai suddiaconi, vari funzionari che possono o no appartenere agli ordini ecclesiastici. Il personale a servizio del papa e dei vescovi comprende:

*Vicedominus*. La più antica attestazione di un *vicedominus* come governatore di palazzo si trova nella vita di papa Vigilio (537-555) del *Liber Pontificalis*.<sup>231</sup> Scelto sia fra i laici sia fra il clero appartenente alla chiesa

<sup>229</sup> *Epist.*, XIII 49 (Norberg 1059, 18).

<sup>230</sup> Tutti i chierici sono soggetti alle disposizioni emanate da Gregorio in *epist.*, I 42 (Norberg 55, 192): «hoc meminerit, ut qui ecclesiae stipendiis subsistit, ad lucra propria non anhelet».

<sup>231</sup> *LP, Vigilius* (Duchesne, I 297).

vescovile, il *vicedominus* si prende cura dell'*episcopium* con particolare riguardo all'amministrazione, all'ospitalità, *causis quae eveniunt idoneus et paratus*.<sup>232</sup> La nomina del *vicedominus* è affidata al vescovo, o in caso di impedimento, al clero. Il *vicedominus* è sempre un chierico di alto rango, un diacono, un presbitero, spesso un vescovo.<sup>233</sup>

*Maiordomus*. Affianca il *vicedominus* nella cura dell'ospitalità e degli interessi della chiesa vescovile. Mentre però il *vicedominus* si occupa soprattutto dell'amministrazione centrale, il *maiordomus* ha competenze legate al servizio domestico nell'*episcopium*.<sup>234</sup>

*Oeconomus*. Il concilio di Calcedonia ha reso obbligatoria la presenza nell'episcopio di un *oeconomus*, scelto dal clero per amministrare i beni della chiesa.<sup>235</sup> All'economista Gregorio affida la cura di uno xenodochio e la gestione delle spese della diocesi. Nominato dal vescovo, continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la vacanza della sede, con l'obbligo però di rendere ragione del proprio operato al nuovo eletto. Non abbiamo sufficienti informazioni per stabilire se il maggiordomo e l'economista siano scelti da Gregorio fra i chierici.<sup>236</sup>

*Cubicularius*. I *cubicularii* sono funzionari palatini addetti al servizio interno della dimora pontificale. Nella sinodo di Roma del 595, presieduta da Gregorio, si decreta l'esclusione dei laici dal servizio personale del papa. È preferibile che siano i chierici e i monaci a partecipare della vita privata del pontefice affinché possano trarne esempio.<sup>237</sup>

*Dispensator ecclesiae Romanae*. È il segretario del papa ed ha il compito di provvedere alla gestione quotidiana della chiesa di Roma. I *Dialogi* ricordano il diacono Bonifacio, divenuto notaio e poi papa con il nome di Bonifacio IV, cui Gregorio affida il compito di gestire la cassa di S. Pietro poiché mancano banchieri di professione.<sup>238</sup>

*Tabularius*. È il cassiere dell'*episcopium* ordinato con il consenso degli anziani e del clero. Ogni anno deve esporre il *liber rationum* per allontanare così ogni sospetto di frode.<sup>239</sup>

*Secretarius*. È l'addetto ai vasi sacri.<sup>240</sup>

<sup>232</sup> È un laico il *vir clarissimus Petrus*: *epist.*, IX 84 (Norberg 638, 2). Nel 590 Gregorio affida la carica di *vicedominus* al diacono Anatolio: *epist.*, I 11 (Norberg 13, 14). Per le funzioni del *vicedominus* cfr. *epist.*, I 11 (Norberg 13, 17); VI 56 (Norberg 429, 13); XI 21 (Norberg 891, 8); XI 53 (Norberg 957, 23).

<sup>233</sup> Diacono in *LP, Constantinus* (Duchesne, I 390); presbitero in *LP, Vigilius* (Duchesne, I 297); vescovo in *LP, Zacharias* (Duchesne, I 428) e *Stephanus III* (Duchesne, I 470).

<sup>234</sup> *Epist.*, XI 53 (Norberg 957, 24); XI 21 (Norberg 891, 10). Per i compiti del *maiordomus* cfr. J. RICHARDS, *The Popes and the Papacy in the Early Middle Ages (476-752)*, London - Boston - Henley 1979, p. 298.

<sup>235</sup> *Conc. Chalcedoniae*, a. 451, can. 26 (COD 99).

<sup>236</sup> *Epist.*, XIV 2 (Norberg 1066, 6); III 22 (Norberg 168, 39). A.D. ALTESERRA, *Notae et observationes*, p. 318 scrive a proposito dell'*oeconomus*: «Quilibet Episcopus debet sibi constituere oeconomum, de proprio clero, qui gubernat res ecclesiae cum arbitrio Episcopi»; del *vicedominus*, invece, dice: «Vice Dominus est Vicarius Episcopi in temporalibus».

<sup>237</sup> GREG. M., *Decretum ad clerum, epist.*, V 57a (Ewald - Hartmann, I, p. 363, n. 16).

<sup>238</sup> *Dial.*, III 20, 1 (de Vogüé 350, 4).

<sup>239</sup> *Epist.*, XIII 45 (Norberg 1051, 17) e IX 84 (Norberg 638, 8).

<sup>240</sup> *Epist.*, I 42 (Norberg 53, 126).

5. *Il sostentamento*

La Chiesa provvede alle proprie necessità, a quelle del personale ecclesiastico, degli uffici amministrativi e dei monasteri, nonché ai bisogni della città, ricorrendo a tre principali fonti di entrate. Le offerte, soprattutto in natura, che i fedeli portano regolarmente in chiesa in occasione delle funzioni liturgiche; i lasciti e le donazioni occasionali, compresi i beni che per testamento i chierici o i monaci lasciano alla chiesa o al monastero presso cui hanno prestato servizio, e le rendite provenienti dal patrimonio di S. Pietro.<sup>241</sup> Gregorio, scrive Giovanni Diacono, faceva registrare queste entrate nel *polyptycum Gelasianum* e poi, in base all'elenco delle persone registrate che ne avevano diritto, distribuiva oro e argento quattro volte all'anno – a Pasqua, il 29 giugno (S. Pietro e Paolo), il 3 settembre (anniversario della sua elezione al soglio pontificio), e il 30 novembre (S. Andrea) – *collatis omnibus ordinibus ecclesiasticis, vel palatinis, monasteriis, ecclesiis, coemeteriis, diaconiis, xenodochiis urbanis, vel suburbanis*. Il giorno di Pasqua, inoltre, il papa accoglieva nella basilica di Vigilio nel palazzo del Laterano vescovi, presbiteri, diaconi e altri funzionari, dava il bacio di pace e distribuiva solidi d'oro.<sup>242</sup> Gregorio, stando alla testimonianza del suo biografo, provvedeva con largizioni di moneta aurea al mantenimento del clero e delle istituzioni religiose ed assistenziali di Roma.

Le norme che regolano la distribuzione delle entrate ecclesiastiche durante il pontificato di Gregorio Magno ripetono, in gran parte, disposizioni già stabilite dalle decretali dei papi. Simplicio divide i redditi ecclesiastici e le oblazioni dei fedeli in quattro parti: una da destinare al vescovo, una al clero, una ai poveri e ai pellegrini e l'ultima alla costruzione e alla manutenzione di edifici con finalità culturali e assistenziali.<sup>243</sup> A questa consuetudine, ribadita da Gelasio e giunta nel *Liber Diurnus*, si attiene fedelmente Gregorio Magno:<sup>244</sup>

<sup>241</sup> L'imperatore Maurizio e la casa imperiale più volte mostrano la loro benevolenza nei confronti della chiesa di Roma: *epist.*, V 30 (Norberg 297, 8); VII 23 (Norberg 477, 73); XII 2 (Norberg 969, 1). Cfr. anche *CTh* V 3, 1 (Mommsen 343). A.H.M. JONES, *Church Finance in the 5th and 6th Centuries*, in «Journal of Theological Studies», 11 (1960), pp. 84-94; F. MARAZZI, *I «Patrimonia sanctae romanae ecclesiae» nel Lazio (secoli IV-X). Struttura amministrativa e prassi gestionale* (Nuovi studi storici, 37), Roma 1998.

<sup>242</sup> IOH. DIAC., *Vita Gregorii*, II 24-25 (PL 75, 96). Di *polyptycum* si parla in *epist.*, II 50 (Norberg 142, 34) con il significato di lista delle uscite diocesane e in IX 200 (Norberg 758, 8) con il valore di elenco di beni di pertinenza di una determinata diocesi.

<sup>243</sup> SIMPLICIUS, *epist.*, I, 2 (Thiel 176): «Simul etiam de redivibus ecclesiae vel oblatione fidelium quid deceat nescienti, nihil licere permittat, sed sola ei ex his quarta portio remittatur. Duae ecclesiastici fabricis et erogationi peregrinorum et pauperum profuturae, a Bonagro presbytero sub periculo sui ordinis ministrentur; ultimam inter se clerici pro singulorum meritis dividant».

<sup>244</sup> GREG. M., *Libellus responsionum* (Ewald - Hartmann, II, p. 333, n. 7). GELASIUS, *epist.*, 15, 2 (Thiel 380): «De redivu vero ecclesiae vel oblatione fidelium quatuor faciat portiones: quarum unam sibi ipsi retineat, alteram clericis pro officiorum suorum sedulitate distribuatur, tertiam pauperibus et peregrinis, quartam ecclesiasticis fabricis noverit reservandam». Cfr. inoltre, sempre di GELASIUS, le *epist.*, 14, 27 (Thiel 378); 16, 2 (Thiel 381); *frag.* 24 (Thiel 498). Per il *Liber Diurnus* si vedano LD 6 (Sickel 6) e LD 74 (Sickel 76).

«Mos autem sedis apostolicae est ordinatis episcopis praecepta tradere, ut ex omni stipendio quod accedit quattuor debeant fieri portiones, una videlicet episcopo et familiae propter hospitalitatem atque susceptionem, alia clero, tertia pauperibus, quarta ecclesiis reparandis».

Amministratore dei beni ecclesiastici è il vescovo ordinario, il quale distribuisce le entrate tenendo conto delle risorse possedute dalla chiesa, delle offerte quotidiane dei fedeli e delle donazioni di beni immobili.<sup>245</sup> Egli corrisponde gli *stipendia*, che possono essere denaro o beni in natura, a ciascun chierico *secundum personarum qualitatem, quatenus aliquod stipendiorum habentes solacium*, in modo da spronare i negligenti a compiere in maniera più consona il proprio ufficio.<sup>246</sup> Esiste però una oggettiva difficoltà ad applicare rigidamente le norme sulla divisione dei redditi poiché Gregorio è costretto più volte ad intervenire d'autorità per arginare l'arbitrio di alcuni vescovi. Felice di Messina, ad esempio, vuole ridurre gli *stipendia* dei suoi chierici e, nel tentativo di accattivarsi il consenso del papa, gli invia vesti preziose in omaggio. Gregorio non apprezza il gesto: ribadisce le regole della consuetudine e restituisce a Felice l'equivalente in denaro del valore delle vesti.<sup>247</sup> Anche i chierici di Catania appartenenti agli ordini sacri si lamentano con Gregorio perché il loro vescovo, della quarta parte dei redditi destinati al clero, distribuisce un terzo agli ordini maggiori e i restanti due terzi al clero minore. Gregorio ribadisce l'antica consuetudine:<sup>248</sup>

«quartam exinde portionem sine diminutione aliqua debeas segregare atque eam secundum Dei timorem presbyteris, diaconibus ac clero, ut tibi visum fuerit, discrete dividere, ita sane, ut unicuique, si meritum laboris exegerit, libera tibi sit iuxta provideris largiendi licentia, quatenus et hi qui merentur etiam temporali se sentiant commodo consolatos et alii adiuvante Domino eorum ad melius contendant imitatione proficere».

Il neoeletto vescovo di Napoli Pascasio, insieme al suddiacono Antemio, ha avuto l'incarico di provvedere alla erogazione in favore del clero e dei poveri dei 400 solidi che il suo predecessore aveva trattenuto per sé. Gregorio propone di dare 100 solidi ai chierici minori, 63 solidi, nella misura di mezzo ciascuno, ai 126 chierici *praeiacentes*, probabilmente presbiteri e diaconi, 50 solidi a presbiteri, diaconi e chierici *peregrini*, 150 ai bisognosi che provano vergogna nel chiedere e infine 36 solidi ai poveri che vivono di elemosina.<sup>249</sup>

<sup>245</sup> Scrive Gregorio al vescovo di Nepi in *epist.*, II 9 (Norberg 96, 13): «Consuetudines autem cleri suprascriptae ecclesiae et presbyterium te volumus sine cunctatione persolvere». Commentano a questo proposito i curatori del *Registrum* P. EWALD e L.M. HARTMANN in *epist.*, II 13, I, p. 111 n. 3): «Consuetudines et presbyterium sunt stipendia, quae clero ab episcopo persolvebantur». Cfr. inoltre *epist.*, IV 11 (Norberg 228, 8) e V 27 (Norberg 294, 4). Su questo significato del termine cfr. Ch. DU CANGE, *Glossarium*, s.v. *presbyterium* 5: «Donativum, quod summi Pontifices Romani distribuere solent, maxime cum inaugurantur».

<sup>246</sup> *Epist.*, XIII 45 (Norberg 1051, 11); V 27 (Norberg 294, 8).

<sup>247</sup> *Epist.*, I 64 (Norberg, 74, 4).

<sup>248</sup> *Epist.*, VIII 7 (Norberg 524, 24).

<sup>249</sup> I curatori del *Registrum* P. EWALD e L.M. HARTMANN in *epist.*, XI 22, II, p. 283 n. 5 scrivono: «Praeiacentes esse eos, qui ante Paschasii ordinationem ministraverant ... Ego crediderim de clero maiore, scil. de presbyteris diaconisque eccl. Neapolitanae hic agi». Dello stesso parere V. RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, p. 132.

Sebbene spetti alla chiesa retribuire il clero che presta servizio nei propri uffici, il papa può utilizzare le risorse del patrimonio di S. Pietro per soccorrere chi è nel bisogno qualora le entrate di una diocesi non fossero sufficienti. La chiesa, inoltre, continua a provvedere al sostentamento dei chierici che per una colpa sono stati allontanati dal loro ufficio versando lo stipendio alle istituzioni che si preoccupano della loro correzione.<sup>250</sup> Così avviene per il diacono Felice che, dopo essersi ritirato con gli Istrici perché nutriva gravi sospetti sul concilio di Calcedonia, ha corretto il suo errore e si è riconciliato con la Chiesa. Egli, infatti, pur essendo caduto in eresia, ha avuto riguardo per i sacri misteri; può pertanto continuare ad esercitare l'ufficio di diacono presso la chiesa di Siracusa e a dipendere economicamente dal vescovo di quella città.<sup>251</sup> Allo stesso modo i chierici malati hanno sempre diritto al loro stipendio perché è giusto continuare ad assistere chi presta servizio nella chiesa anche quando è in difficoltà.<sup>252</sup> Nel *Registrum* sono poche le testimonianze di chierici che hanno un'occupazione diversa da quella del ministero ecclesiastico. Nelle chiese che non hanno molto capitale, come ad esempio quella inglese di recente costituzione, il chierico minore sposato può svolgere una professione e ricevere uno stipendio al di fuori della chiesa. Egli può, ad esempio, continuare ad esercitare il lavoro precedente la consacrazione purché sia compatibile con la dignità dell'ufficio.<sup>253</sup> Resta il divieto per i chierici che vogliono salire al sacro ordine di rivestire cariche pubbliche: in particolare è proibito il servizio nell'esercito e nei municipi, praticare il commercio o peggio ancora l'usura, tutte occupazioni che richiedono abilità negli affari e nel mantenimento del capitale.<sup>254</sup> È consentito, invece, cercare risorse nell'agricoltura ed usufruire del patrimonio ecclesiastico in una misura che garantisca un decoroso tenore di vita.<sup>255</sup>

Anche nei *Dialogi* sono ricordati due casi di presbiteri che lavorano la terra: Gaudioso, divenuto ancora più povero da quando la sua vigna è stata devastata dalla grandine e Severo, chiamato al capezzale di un moribondo mentre era nel campo a potare la vigna.<sup>256</sup>

## 6. La liturgia

### a. Il rito di ordinazione

Le informazioni che possiamo trarre dagli scritti di Gregorio a proposito della prassi per l'amministrazione del sacramento dell'ordine ai chierici sono molto frammentarie. Ministro ordinario del sacramento è il vescovo o, in caso

<sup>250</sup> *Epist.*, I 42 (Norberg 54, 147).

<sup>251</sup> *Epist.*, IV 14 (Norberg 232, 11).

<sup>252</sup> *Epist.*, II 7 (Norberg 95, 4); IV 13 (Norberg 231, 1).

<sup>253</sup> *Epist.*, XI 56a (Ewald - Hartmann, II, p. 333, n. 16).

<sup>254</sup> *Epist.*, IV 26 (Norberg 245, 32) e II 31 (Norberg 118, 18). Il diacono Pietro, accusato di esercitare l'usura, non può essere eletto vescovo e viene sospeso dal suo ministero: *epist.*, X 19 (Norberg 849, 15).

<sup>255</sup> *Epist.*, XIII 20 (Norberg 1021, 22).

<sup>256</sup> *Dial.*, I 9, 2 (de Vogüé 76, 8); I 12, 1 (de Vogüé 112, 10).

di morte del presule ordinario, il visitatore.<sup>257</sup> Se il vescovo titolare è assente per malattia, il visitatore non può scegliere e nominare nuovi chierici perché l'ordinazione è considerata diritto esclusivo dell'ordinario e, come tale, è un privilegio che deve essere sempre esplicitamente conferito dal papa.<sup>258</sup>

Il vescovo può ordinare solo chi appartiene alla sua diocesi per origine e domicilio e, prima della consacrazione, deve esaminare e giudicare il candidato tenendo presente la testimonianza del popolo.<sup>259</sup> Il vescovo che non conosce le persone da ordinare può servirsi delle lettere dimissorie di ordinazione, documenti importanti non solo per la concessione della licenza ad amministrare l'ordine per chi non è vescovo originario, ma anche per certificare la dignità ed idoneità dei candidati.<sup>260</sup>

L'unica indicazione sui rituali per il conferimento degli ordini riguarda la nomina dell'arcidiacono Onorato, eletto alla presenza di presbiteri, notai, suddiaconi, e del resto del clero nella basilica Aurea.<sup>261</sup> La nomina del clero di più alto grado viene fatta dal vescovo attraverso il rito dell'imposizione delle mani; è necessaria però la collaborazione del clero e del popolo i quali, oltre ad accertare l'idoneità del candidato all'ordine, si riservano di assegnarlo ad un determinato ufficio ecclesiastico. Per scegliere, invece, i chierici inferiori, sono necessari il consenso e la volontà del vescovo che provvede personalmente alla consacrazione.<sup>262</sup>

Le ordinazioni dei presbiteri e dei diaconi avvengono quando si rendono necessarie delle sostituzioni e, secondo una norma emanata da papa Gelasio, soltanto in determinati periodi dell'anno.<sup>263</sup>

#### b. Le vesti sacre

Le vesti liturgiche traggono origine dall'abbigliamento civile dell'età imperiale. La Chiesa riprende gli stessi abiti usati dai civili in rapporto

<sup>257</sup> *Epist.*, XIII 6 (Norberg 1001, 28); XIII 12 (Norberg 1012, 29). Per il visitatore cfr. *epist.*, V 48 (Norberg 342, 21). Per la liturgia cfr. L. DUCHESNE, *Origines du culte chrétien*, pp. 369-396; J. GAUDEMET, *Les élections dans l'Église latine des origines au XVI siècle*, Paris 1979, pp. 50-64; P.F. BRADSHAW, *Ordination Rites of the Ancient Churches of East and West*, New York 1990; V. SAXER, *Les rites de l'initiation chrétienne du IIe au VIe siècle. Esquisse historique et signification d'après leurs principaux témoins*, Spoleto (Perugia) 1988.

<sup>258</sup> Il vescovo Castorio è stato costretto per malattia ad allontanarsi dalla propria sede. Gregorio sceglie il vescovo di Urbino, Leonzio, come visitatore con il compito di provvedere a tutte le necessità della chiesa rimasta priva del titolare. Si veda anche *epist.*, III 24 (Norberg 170, 11).

<sup>259</sup> *Epist.*, VI 40 (Norberg 413, 6).

<sup>260</sup> *Epist.*, I 76 (Norberg 85, 8). Cfr. anche II 35 (Norberg 120, 1); IV 39 (Norberg 260, 1); V 48 (Norberg 342, 21). I curatori del *Registrum* scrivono in *epist.*, V 20, I, p. 303, n. 6: «Cessionem dare, i.e. litteras dimissorias».

<sup>261</sup> *Epist.*, app. III (Norberg 1095, 4).

<sup>262</sup> *Epist.*, VI 27 (Norberg 399, 12) e VIII 1 (Norberg 514, 29). C. VOGEL, *Chirotonie et chirotésie. Importance et relativité du geste de l'imposition des mains dans la collation des ordres*, in «Irénikon», 45 (1972), pp. 7-21 e 208-238.

<sup>263</sup> GELASIUS, *epist.*, 14, 11 (Thiel 368): «Ordinationes etiam presbyterorum et diaconorum nisi certis temporibus et diebus exercere non audeant, id est: quarti mensis jejunio, septimi et decimi, sed etiam quadragesimalis initii, ac medianae Quadragesimae die, sabbati jejunio circa vesperam noverint celebrandas: nec cujuslibet utilitatis seu presbyterum seu diaconum his praeferre, qui ante ipsos fuerint ordinati». Cfr. inoltre *epist.*, 15, 3 (Thiel 380).

alla condizione sociale e permette che siano indossati dal clero, secondo il diverso grado, durante le celebrazioni liturgiche. Alla fine del VI secolo gli *honestiores* usavano indossare *dalmatica* e *planeta* se Giovanni Diacono ci riferisce di aver visto nel monastero di S. Andrea il ritratto di Gordiano, padre di Gregorio, rappresentato con queste vesti.<sup>264</sup>

Th. Klauser ha messo in luce numerosi punti di contatto fra il cerimoniale imperiale e il rito della messa papale nel VII secolo apportando solide conferme all'idea che i diritti onorifici, i titoli e le insegne degli alti funzionari laici furono trasferiti ai vescovi e agli altri ecclesiastici.<sup>265</sup> La minore o maggiore solennità delle vesti liturgiche, infatti, corrisponde al grado che la chiesa riconosce ai propri ministri nella gerarchia ecclesiastica. Il contatto dell'Occidente con la cultura e i regni barbarici determina un cambiamento nella moda profana che porta a differenziare le vesti secolari da quelle ecclesiastiche. La Chiesa però, preoccupata per il dilagare di mode messe in voga dai barbari, insiste affinché sia rispettato l'uso delle vesti religiose e nel sinodo di Mâcon del 581-583 stabilisce: «Ut nullus clericus sagum aut vestimenta vel calciamenta saecularia, nisi quae religionem deceant, induere praesumat».<sup>266</sup> Lo stesso Gregorio rimprovera quei sacerdoti *qui non gerunt in moribus quod ostendunt in habitu* e invita i chierici a indossare l'abito religioso affinché sia possibile subito identificare la loro condizione di consacrati.<sup>267</sup>

L'abbigliamento ordinario del presbitero è costituito dalla *tunica* e dalla *cuculla*, un copricapo. Nessuna informazione abbiamo invece a proposito della veste della *presbytera*.<sup>268</sup>

Bisogna distinguere l'abito religioso indossato obbligatoriamente da tutti i chierici dalle vesti sacre che sono considerate un privilegio e possono essere portate soltanto durante le celebrazioni liturgiche.

Il *pallium* è una striscia di panno bianco che si mette intorno alle spalle, alla nuca e al petto in modo che dalla spalla una delle estremità penda davanti e l'altra dietro. In Occidente il privilegio di portare il pallio è riservato al papa; egli può concederne l'uso ai metropolitani, ai vescovi e anche agli arcie-

<sup>264</sup> IOH. DIAC., *Vita Gregorii*, IV 83 (PL 75, 229): «In cuius venerabilis monasterii atrio, jussu Gregorii, juxta nymphium duae iconiae veterrimae artificialiter depictae usque hactenus videntur. In quarum altera beatus Petrus apostolus sedens conspicitur, stantem Gordianum, regionarium, videlicet patrem Gregorii, manu dextera per dexteram nihilominus suscepisse. Cujus Gordiani habitus castanei coloris planeta est, sub planeta dalmatica, in pedibus caligas habens».

<sup>265</sup> Th. KLAUSER, *Der Ursprung der bischöflichen Insignien und Ehrenrechte. Rede gehalten beim Antritt des Rektorats der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn am 11 Dezember 1948*, Bonn 1948. Cfr. inoltre G. BRAUN, *I paramenti sacri. Loro uso, storia e simbolismo*, Torino 1914; P. BATIFFOL, *Le costume liturgique romain*, in «Étude de liturgie et d'archéologie chrétienne», 15 (1919), pp. 32-83; L. DUCHESNE, *Origines du culte chrétien*; J. DESHUSSES, *Costume ecclésiastique*, in *Dictionnaire du droit canonique*, IV, Paris 1949, coll. 701-709. Sul significato simbolico della veste cfr. ultimamente C. NOCE, *Vestis varia. L'immagine della veste nell'opera di Origene*, Roma 2002.

<sup>266</sup> *Conc. Matic.* I a. 581-583, can. 5 (de Clercq 224).

<sup>267</sup> *Epist.*, IV 22 (Norberg 240, 20).

<sup>268</sup> Per il presbitero cfr. *epist.*, XI 1 (Norberg 859, 52). L. CHRISTIANI, *Essai sur les origines du costume ecclésiastique*, in «Orientalia christiana», 13 (1947), pp. 69-80. Per le vesti della presbyteria cfr. *epist.*, IX 198 (Norberg 755, 9).

diaconi che ne facciano esplicita richiesta.<sup>269</sup> È proibito pagare una *sportula* in cambio della concessione del pallio; è gradito, invece, e lecito il dono volontario.<sup>270</sup>

La *dalmatica* trae il nome dall'omonima sopravveste usata a Roma dalle persone più ragguardevoli al tempo degli Antonini. È un abito lungo, dalle maniche lunghe e larghe e con due strisce verticali colorate dette clavi. Giovanni Diacono precisa che la *dalmatica* si distingueva dalla *tunica* o *tunicella* per la maggiore ampiezza delle maniche.<sup>271</sup> In origine solo il papa e i diaconi della Chiesa di Roma avevano il diritto di indossarla. Papa Simmaco ne estese l'uso ai diaconi della chiesa di Arles e Gregorio al vescovo e all'arcidiacono di Gap.<sup>272</sup>

La *mappula* è una stola di lino o di seta bianca che il clero romano aveva il diritto di mettere sulla sella dei cavalli nei giorni della processione. Con Gregorio Magno il privilegio di usare la *mappula* è esteso, per le insistenze di Ravenna, al solo *diaconus primus* di questa chiesa.<sup>273</sup>

I *campagi* sono calzari di lusso indossati dagli imperatori e dai patrizi sopra una specie di calze. Il loro uso è riservato al papa, ai vescovi e ai diaconi di Roma e di Ravenna. Gregorio ne vieta l'uso ai diaconi di Catania mentre Pelagio II li aveva permessi solo al clero di Messina.<sup>274</sup>

La *tunica* è una veste suddiaconale con maniche strette e senza le bande verticale caratteristiche della *dalmatica*. Una lettera ai vescovi siciliani affronta la *spoliatio* dei suddiaconi disposta da Gregorio contro il provvedimento di Pelagio II.<sup>275</sup> Nel 598 Gregorio scrive a Giovanni, vescovo di Siracusa, incaricandolo di smentire le affermazioni di alcuni siciliani, *vel Graeci vel Latini, nescio*, che accusavano il papa di aver introdotto modifiche nel sacramentario gelasiano ad imitazione di consuetudini della chiesa orientale. Queste modifiche erano state interpretate come limitazione del prestigio dei suddiaconi, perché la maggiore o minore solennità delle vesti liturgiche corrispondeva all'importanza che la Chiesa riconosceva ai propri ministri nella gerarchia sacerdotale. Il provvedimento si pone in controtendenza rispetto all'abrogazione dell'obbligo del celibato per i suddiaconi

<sup>269</sup> *Epist.*, app. VI (Norberg 1098, 23); VIII 4 (Norberg 519, 31). H. LECLERCQ, s.v. *pallium*, in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, XIII/1, Paris 1937, coll. 931-940.

<sup>270</sup> *Epist.*, V 62 (Norberg 366, 52).

<sup>271</sup> IOH. DIAC., *Vita Gregorii*, III 59 (PL 75, 168): «Harum quidem vestium, sicut opinor, altera, quae strictioribus manicis constat, veraciter sancti Joannis est tunica, quam beatus Gregorius suo tempore, quodam episcopo deferente, suscipit ... Altera vero (quae largioribus manicis, non tunica, sed plane videtur esse dalmatica), nisi fallor, Sancti Paschasii apostolicae sedis diaconi constat». Cfr. H. LECLERCQ, s.v. *dalmatique*, in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, IV/1, Paris 1920, coll. 111-119.

<sup>272</sup> Ph. JAFFÉ, *Regesta Pontificum Romanorum*, 766. GREG. M., *epist.*, IX 220 (Norberg 792, 41).

<sup>273</sup> *Epist.*, III 54 (Norberg 203, 99); *epist.*, app. VI (Norberg 1099, 43). L. DUCHESNE, *Origines du culte chrétien*, p. 417. Sull'uso delle *mappulae* nella liturgia cfr. P. SIFFRIN, s.v. *manipolo*, in *Enciclopedia cattolica*, VII, Roma 1951, coll. 1969-1970.

<sup>274</sup> *Epist.*, VIII 27 (Norberg 548, 3). J. BAUDOT, s.v. *campagi*, in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, II/2, Paris 1925, coll. 1783-1784.

<sup>275</sup> *Epist.*, IX 26 (Norberg 586, 16). Su questo argomento cfr. F.P. RIZZO, *Una polemica fra siciliani e Gregorio Magno su questioni liturgiche*, in V. MESSANA - S. PRICOCO (edd), *Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno*. Atti del Convegno di studi, Caltanissetta 1987, pp. 169-190.

stabilito da papa Pelagio II e abolito da Gregorio; sembra, inoltre, contraddire la generale crescita del ruolo del suddiaconato nel VI secolo in Occidente.

### Conclusioni

Il presente lavoro costituisce il tentativo di studiare gli ordini della Chiesa compresi fra i presbiteri e i cantori attraverso l'analisi delle strutture istituzionali, amministrative ed economiche interne. Esso si offre, perciò, come una messa a punto di alcuni aspetti importanti della società ecclesiastica tardoantica.

Sul piano istituzionale ed organizzativo sono emersi alcuni significativi elementi di novità. Utilizzando il flusso di dati che le fonti interrogate ci hanno proposto, si è soffermata in particolare l'attenzione su alcune questioni terminologiche al fine di conoscere il vocabolario della gerarchia ecclesiastica. Tutto questo allo scopo di far uscire dal generico espressioni spesso usate da Gregorio e intendere di volta in volta quale valore assumano e quale trasformazione di significato abbiano subito. Il confronto fra i termini *clerus*, *clericus* e *clericatus*, che ad una prima lettura potevano sembrare sinonimi, ha messo in luce una grande pluralità di accezioni ed ha permesso di apprezzare la distinzione fra mondo clericale, laico e monastico.

La divisione fra *sacri ordines* e *minores ordines* subisce delle trasformazioni rispetto ai secoli precedenti. Il vescovo, il presbitero e il diacono, essendo istituiti direttamente da Dio, appartengono agli ordini sacri. Il suddiaconato, tradizionalmente considerato un ordine minore, proprio durante il pontificato di Gregorio Magno assume un'importante funzione amministrativa nella chiesa e si sposta in maniera sempre più decisiva verso gli ordini sacri.

L'esame del *cursus clericorum* ha permesso di chiarire i compiti di ogni grado d'ordine evidenziando la complessa articolazione della gerarchia ecclesiastica al di sotto dei vescovi. Di particolare interesse risulta la scomparsa dell'ufficio dell'ostiario, ancora attestato alla metà del VI secolo. L'indagine sulla nomenclatura dei chierici, già condotta da G. Damizia, è stata inoltre notevolmente ampliata. Sono state individuate e studiate nuove figure di chierici (*presbyter prior*, *compresbyter*, *presbyter parrochialis*, *diaconus primus*, *levita*); ma particolarmente rilevante sul piano storico è risultata la presenza del *presbyter et abbas*, del *presbyter et monachus* e del *diaconus et abbas*, titoli che non vengono ricordati nel *Glossarium mediae et infimae latinitatis* di Du Cange.

Uno degli obiettivi perseguiti con maggior tenacia da Gregorio è quello di vigilare sulla disciplina dei chierici. Il notevole interesse che i testi conciliari, pontificali e anche secolari riservano alle qualità richieste a coloro che accedono ai ministeri ecclesiastici testimonia la necessità e l'importanza di avere una disciplina che garantisca un reclutamento efficiente ed una scelta adeguata del clero. Gregorio unisce al rispetto delle disposizioni sul *cursus*

dei chierici la sua esperienza di pastore della Chiesa, consapevole dei problemi di una società schiacciata da un consistente regresso demografico. La rappresentazione dell'*ordo clericorum* come una serie di gradi cui si accede progressivamente non trova un effettivo riscontro nella nostra ricerca. Cominciare la carriera ecclesiastica dal lettorato è un fatto eccezionale, non è la regola, e lo stesso esempio di Gregorio, ordinato da monaco, a diacono, a vescovo di Roma, dimostra che le disposizioni canoniche esprimono un programma ambizioso cui raramente corrisponde una situazione concreta. Dall'altro lato, non tutti i chierici giungono al sommo della carriera e molti restano nel loro grado fino al termine della vita.

La divisione della società ecclesiastica in *praedicatores*, *continentes* e *coniugati* è comoda ma qualche volta illusoria. Parlare di chierici che uniscono alla preghiera l'amore per i fratelli, di monaci che si dedicano alla meditazione della Parola, e di laici che conducono degnamente la loro vita nel secolo come di tre categorie opposte non corrisponde ad una situazione concreta. Anzi proprio il *Registrum* dimostra come i confini fra i *tres ordines fidelium* siano labili: i monaci possono essere ordinati presbiteri o diaconi per svolgere nel proprio monastero le funzioni sacre e i laici sono scelti per amministrare il patrimonio ecclesiastico a condizioni di sottoporsi agli obblighi dei chierici. Inoltre, le difficili condizioni determinate dall'invasione longobarda, la mancanza di una efficace autorità civile, la crescita delle risorse del patrimonio ecclesiastico hanno richiesto la partecipazione attiva e numerosa dei chierici sempre più coinvolti in occupazioni che travalicano la sfera religiosa. La riforma dell'amministrazione centrale operata da Gregorio si colloca nel quadro delle iniziative sorte in età giustiniana in seguito alla Prammatica Sanzione. Si allargano le competenze dei vescovi alla sfera amministrativa ed entrano in azione nuove figure di funzionari che si collocano in una posizione intermedia fra quella degli ecclesiastici e quella dei laici. Di qui la necessità di conoscere le funzioni di *rectores patrimonii* e *defensores*, che presiedono all'amministrazione del patrimonio, e dei loro collaboratori più immediati, *notarii* e *actionarii*. Anche il personale a servizio del vescovo, *vicedomini*, *oeconomi*, *maiores domini*, *cubicularii*, *dispensatores papae*, è scelto preferibilmente all'interno del clero – sono favoriti i suddiaconi e i diaconi – e viene assegnato ad occupazioni che riguardano attività amministrative ed economiche. Questi funzionari, secondo la riforma gregoriana, fanno parte del *presbyterium*, sono cioè retribuiti dall'amministrazione ecclesiastica centrale secondo i meriti personali; sono inoltre obbligati non solo alla tonsura al pari dei chierici ma anche, secondo la tradizione, al celibato o alla continenza matrimoniale.

Il dato più inaspettato che riserva la lettura dell'opera di Gregorio Magno è il pochissimo rilievo che viene dato alle funzioni sacre dei chierici, alla loro attività pastorale, ai rituali di ordinazione. Alla fine della ricerca curiosamente ci si accorge di essere meno informati su ciò che ci si aspettava di conoscere meglio. Ma anche questo è un risultato da interpretare. Se così pochi sono i richiami, le ammonizioni, gli accenni sulla funzione liturgica

e il ministero sacro, evidentemente il clero svolgeva con sollecitudine il proprio ufficio. Riguardo all'uso delle vesti liturgiche durante le cerimonie ufficiali esiste una regolamentazione ancora poco definita. I paramenti sacri sono insegne di potere e la loro concessione corrisponde all'importanza che la chiesa riconosce ai propri ministri.

Abbiamo collocato l'attività pratica di Gregorio insieme alle sue idee, evidenziando quale importante ruolo abbiano avuto nelle sue riflessioni il pensiero dei Padri, la legislazione imperiale e conciliare, la tradizione pontificia rappresentata da Leone Magno, Gelasio, Ormisda, e i due Pelagi. L'indagine dei principi ideali e delle direttive concrete dell'azione del pontefice ci ha consentito di rilevare una coincidenza effettiva fra disposizioni e propositi. Ne è emersa una sincera dedizione di Gregorio verso la Chiesa e le sue istituzioni.